



***RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI
ai sensi dell'art. 123-bis del D. Lgs. 58/1998.***

(modello di amministrazione e controllo tradizionale)

Denominazione emittente:

Banca Generali S.p.A.

Sito web:

www.bancagenerali.com

Esercizio cui si riferisce la Relazione:

1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020

Data di approvazione della Relazione:

25 Marzo 2021

INDICE

GLOSSARIO	4
1. PROFILO DELL'EMITTENTE	6
1.1 MISSION SOCIETARIA.....	6
1.2 IL MODELLO DI CORPORATE GOVERNANCE	6
2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123-BIS DEL TUF) ALLA DATA DEL 25 MARZO 2021	8
A) STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE (EX ART. 123-BIS COMMA 1, LETTERA A), TUF)	8
B) RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO DI TITOLI (EX ART. 123-BIS COMMA 1, LETTERA B), TUF)	9
C) PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE SOCIALE (EX ART. 123-BIS COMMA 1, LETTERA C), TUF)	9
D) TITOLI CHE CONFERISCONO DIRITTI SPECIALI DI CONTROLLO (EX ART. 123-BIS COMMA 1, LETTERA D), TUF)	9
E) PARTECIPAZIONE AZIONARIA DEI DIPENDENTI: MECCANISMO DI ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO (EX ART. 123-BIS COMMA 1, LETTERA E), TUF)	9
F) RESTRIZIONI AL DIRITTO DI VOTO (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, LETTERA F), TUF)	10
G) ACCORDI TRA AZIONISTI CHE SONO NOTI ALLA SOCIETÀ (EX ART. 123-BIS COMMA 1, LETTERA G), TUF)	10
H) CLAUSOLE DI CHANGE OF CONTROL (EX ART. 123-BIS COMMA 1, LETTERA H), TUF) E DISPOSIZIONI STATUTARIE IN MATERIA DI OPA (EX ARTT. 104, COMMA 1-TER, E 104-BIS, COMMA 1, TUF)	10
I) DELEGHE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE E AUTORIZZAZIONI ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE (EX ART. 123-BIS COMMA 1, LETTERA M), TUF)	10
L) ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO (EX ART. 2497 E SS. COD. CIV.).....	11
3. COMPLIANCE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA A), TUF)	12
4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	14
4.1 NOMINA E SOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 1, LETTERA L),TUF)	14
4.2 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D),TUF).....	18
– CRITERI E POLITICHE DI DIVERSITÀ	22
– CUMULO MASSIMO AGLI INCARICHI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ	22
– INDUCTION PROGRAMME	25
4.3 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D) TUF)	25
4.4 ORGANI DELEGATI	32
4.5 ALTRI CONSIGLIERI ESECUTIVI	41
4.6 AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E NON ESECUTIVI	41
4.7 LEAD INDEPENDENT DIRECTOR	44
5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE	44
6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (EX ART. 123 BIS, COMMA 2, LETTERA D),TUF)	49
7. COMITATO NOMINE, GOVERNANCE E SOSTENIBILITÀ	49
8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE	52
9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	55
10. COMITATO CONTROLLO E RISCHI	55
11. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI	59
11.1 AMMINISTRATORE INCARICATO DEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI	63
11.2 RESPONSABILE DELLA FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT	63
11.3 MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	68
11.4 SOCIETÀ DI REVISIONE	69
11.5 DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI	70
11.6 COORDINAMENTO TRA SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI	74
12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI	74
13. NOMINA DEI SINDACI	77
14. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF)	79
15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI	82
16. ASSEMBLEE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA C), TUF)()	83

17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA A), TUF)	86
18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO	86
19. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 22 DICEMBRE 2020 DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE	86
TABELLA N. 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI	89
PARTECIPANTI RILEVANTI NEL CAPITALE.....	90
TABELLA N. 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI.....	91
TABELLA N. 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE	93

GLOSSARIO

Assemblea: l'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente.

Azionisti: i titolari di azioni Banca Generali.

Borsa Italiana: Borsa Italiana S.p.A.

Circolare 263 della Banca d'Italia: la Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 (come successivamente modificata) recante le “*Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche*”.

Circolare 285 della Banca d'Italia: la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (come successivamente modificata) recante le “*Disposizioni di vigilanza per le banche*”.

Cod. civ.: il Codice civile approvato con Regio Decreto del 16 marzo 1942, n. 262 e successive modifiche.

Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2018 dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., ABI, ANIA, ASSOGESTIONI, ASSONIME e CONFINDUSTRIA ⁽¹⁾.

Collegio Sindacale: il Collegio Sindacale dell'Emittente.

Consiglio o Consiglio di Amministrazione: il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.

Consob: la Commissione Nazionale per la Società e la Borsa.

Decreto MEF: il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169, entrato in vigore in data 30 dicembre 2020, recante il “*Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti*”.

Emittente o Banca Generali o Società: l'emittente valori mobiliari cui si riferisce la Relazione.

Esercizio: l'esercizio sociale a cui si riferisce la Relazione.

Istruzioni al Regolamento di Borsa: le Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., in vigore alla data di approvazione della presente Relazione.

Regolamento di Borsa: il Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., in vigore alla data di approvazione della presente Relazione.

Regolamento Emittenti Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato), recante la disciplina in materia di emittenti.

Regolamento Mercati Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017, recante la disciplina in materia di mercati.

Regolamento Parti Correlate Consob: il Regolamento emanato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) recante le disposizioni in materia di operazioni con parti correlate.

Relazione: la presente relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari che la Società è tenuta a redigere ai sensi dell'art. 123-*bis* del TUF.

TUB: il Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (recante il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

⁽¹⁾ Il [9 dicembre 2019](#) il Comitato ha definito i contenuti del [nuovo Codice di Corporate Governance](#), che è stato poi approvato in via definitiva e pubblicato il 31 gennaio 2020. Le società che adottano il Codice lo applicano a partire dal primo esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2020, informandone il mercato nella relazione sul governo societario da pubblicarsi nel corso del 2022.

TUF: il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (recante il Testo Unico della Finanza).

Le informazioni contenute nella presente Relazione, ove non diversamente specificato, sono riferite alla data della sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società (*i.e.* 25 marzo 2021).

La relazione è stata sottoposta alla Società di Revisione, al fine delle verifiche e del giudizio di coerenza ai sensi dell'art. 123-*bis*, comma 4, TUF. I risultati dell'attività svolta dalla Società di Revisione sono riportati nella relazione redatta da quest'ultima, ai sensi di legge, ed allegata al bilancio di esercizio 2020 della Società.

* * *

1. PROFILO DELL'EMITTENTE

1.1 Mission societaria

Banca Generali è una realtà *leader* nella pianificazione finanziaria e nella tutela patrimoniale dei clienti. Forte di una rete di consulenti ai vertici del settore e di servizi versatili e innovativi nella valorizzazione del risparmio, grazie alle sue reti distributive e a una radicata presenza sul territorio, la società amministra circa 74,5 miliardi di euro (dati al 31 dicembre 2020) per conto di circa 312 mila clienti.

Banca Generali si propone come punto di riferimento nel mercato italiano della consulenza finanziaria, affiancando i clienti nella scelta delle migliori soluzioni riguardanti la tutela del patrimonio mobiliare e immobiliare.

Attraverso una rete di consulenti finanziari altamente qualificati, il Gruppo bancario Banca Generali vuole rispondere alle esigenze di investimento di ciascun cliente, coerentemente con il profilo finanziario e l'orizzonte temporale di ognuno.

Come emerge più diffusamente dalla Relazione Annuale Integrata 2020, nell'esercizio della propria attività, Banca Generali prosegue – coerentemente con quanto già fatto negli anni passati – a dimostrare il proprio *commitment* nei confronti della sostenibilità, con strategie e attività volte a dimostrare la propria capacità di pensare in chiave prospettica tenendo a mente le necessità di tutti i suoi *stakeholders*. Quest'ultimi, in particolare, richiedono in maniera crescente un approccio al *business* che tenga conto dei fattori ESG (*Environmental, Social and Governance*).

In tale ottica, Banca Generali adotta un approccio in linea con le *best practice* di mercato e coerente con le aspettative degli *stakeholder* che mira a definire obiettivi strategici di medio-lungo periodo per favorire uno sviluppo sostenibile dell'attività d'impresa e generare valore durevole nel tempo.

1.2 Il modello di corporate governance

Come noto, un corretto sistema di *corporate governance* si fonda su alcuni elementi cardine, quali il ruolo centrale del Consiglio di Amministrazione e dell'Alta Direzione, la corretta gestione delle situazioni di conflitto di interessi, la trasparenza nella comunicazione delle scelte di gestione societaria e l'efficienza del proprio sistema di controllo interno.

In particolare, il quadro complessivo della *corporate governance* di Banca Generali è stato definito in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, tenendo presenti, altresì, le raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina, a cui Banca Generali aderisce, e i principi riconosciuti dalla *best practices* (anche internazionale) e le previsioni contenute nelle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia e, in particolare, quanto attiene al tema della *corporate governance*, alle Disposizioni di Vigilanza sul Governo Societario di cui alla Circolare 285 della Banca d'Italia.

Banca Generali, nell'adottare una struttura organizzativa coerente con tale quadro normativo, ha inteso perseguire i seguenti obiettivi: (i) chiara distinzione delle funzioni e delle responsabilità; (ii) appropriato bilanciamento dei poteri; (iii) equilibrata composizione degli organi; (iv) sistema dei controlli integrato ed efficace; (v) presidio di tutti i rischi aziendali; (vi) meccanismi di remunerazione coerenti con le politiche di gestione del rischio e le strategie di lungo periodo; e (vii) adeguatezza dei flussi informativi.

La struttura aziendale di Banca Generali consta dei seguenti principali organi sociali:

- (i) Consiglio di Amministrazione;
- (ii) Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (iii) Amministratore Delegato;
- (iv) Comitato per la Remunerazione;
- (v) Comitato Nomine, *Governance* e Sostenibilità;
- (vi) Comitato Controllo e Rischi;

(vii) Assemblea dei Soci;

(viii) Collegio Sindacale.

Devono, altresì, considerarsi organi sociali la Direzione Generale e i soggetti forniti della rappresentanza legale, nei termini sanciti dallo Statuto sociale.

La struttura organizzativa della Società è organizzata secondo il modello di *governance* tradizionale.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui compete la funzione di supervisione strategica dell'impresa.

Il Consiglio è nominato dall'Assemblea per un periodo massimo di tre esercizi. Tra i suoi componenti, viene eletto un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente; inoltre, possono essere nominati uno o più Amministratori Delegati, determinandone le competenze. Il Consiglio può altresì nominare un Direttore Generale e uno o più Condirettori Generali e uno o più Vice Direttori Generali, che congiuntamente formano la Direzione Generale.

La funzione di gestione dell'impresa compete all'Amministratore Delegato e alla Direzione Generale.

Per maggiori informazioni sul Consiglio di Amministrazione si rinvia alla Sezione 4 della presente Relazione.

Comitati endoconsiliari

Al fine di favorire un efficiente sistema di informazione e consultazione che permetta al Consiglio di Amministrazione una migliore valutazione di taluni argomenti di sua competenza, in conformità alle disposizioni di vigilanza di cui alla Circolare 285 della Banca d'Italia e alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, alla data di approvazione della presente Relazione, risultano costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione, tre comitati con funzioni prettamente consultive e propositive e segnatamente: (i) un **Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità**; (ii) un **Comitato per la Remunerazione**; (iii) un **Comitato Controllo e Rischi**.

Per maggiori informazioni sui Comitati si rinvia, rispettivamente, alle Sezioni 7, 8 e 10 della presente Relazione.

Assemblea

L'Assemblea dei soci è l'organo che, con le proprie deliberazioni, esprime la volontà degli azionisti. Le deliberazioni adottate in conformità alle disposizioni di legge e di statuto vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Per maggiori informazioni sull'Assemblea si rinvia alla Sezione 16 della presente Relazione.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea per un periodo di tre esercizi, è l'organo cui compete la funzione di controllo. Ad esso non sono demandate le funzioni relative alla revisione legale di conti, le quali spettano invece ad una Società di Revisione iscritta nello speciale albo istituito dalla Consob. La Società di Revisione è tenuta ad accertare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Verifica altresì l'effettiva corrispondenza dei dati esposti nel bilancio d'esercizio e consolidato alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti, nonché la conformità dei documenti contabili alle norme che li disciplinano.

Per maggiori informazioni sul Collegio Sindacale si rinvia alle Sezioni 13 e 14 della presente Relazione.

Le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi sociali sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto sociale e dalle deliberazioni assunte dagli organi competenti.

Lo Statuto sociale è disponibile presso la sede sociale della Società e consultabile nella sezione del sito *internet* della Società (www.bancagenerali.com) denominata "*Governance – Documenti Societari di Governance*".

2. INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI (EX ART. 123-BIS DEL TUF) ALLA DATA DEL 25 MARZO 2021

a) Struttura del capitale sociale (ex art. 123-bis comma 1, lettera a), TUF)

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Banca Generali, come rappresentato nella sottostante tabella, ammonta ad Euro 116.851.637,00 ed è rappresentato da n. 116.851.637 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

	N° azioni	% rispetto al capitale sociale	Quotato (indicare i mercati)	Diritti e obblighi
Azioni ordinarie	116.851.637	100	Quotato su MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA	Tutti i diritti previsti dal Cod. civ. e dallo Statuto sociale

Cfr. Tabella n.1 contenuta nell'allegato *sub* 1) alla presente Relazione.

Banca Generali detiene n. 1.767.676 azioni proprie, acquisite allo scopo di dotare la Società della provvista necessaria ad erogare gli strumenti di incentivazione a breve e a lungo termine (ivi inclusi i compensi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto) e fidelizzazione, in conformità delle politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario. Relativamente a tali azioni il diritto di voto è sospeso ai sensi dell'articolo 2357-ter Cod. civ.

L'Assemblea degli azionisti del 23 aprile 2020 ha approvato:

- ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF, l'adozione di un Piano di Fidelizzazione della rete per l'anno 2020 nell'ambito del programma quadro di lungo termine 2017-2026, rivolto ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede della Banca che non ricoprono posizioni manageriali (e, più precisamente, i *Financial Planner*, i *Private Banker*, i *Financial Planner Agent*, gli *Executive Manager*, i *Private Team Manager* e i *Financial Planner Agent Manager*) (i "**Consulenti Finanziari**") e ai *Relationship Manager* della Banca (compresi i cd. capi *team*) (i "**Relationship Manager**");
- ai sensi dell'articolo 114-bis del TUF, l'adozione di un piano di incentivazione di lungo termine denominato "*Piano LTI 2020*" rivolto agli amministratori esecutivi, vertici aziendali e *manager* di Banca Generali S.p.A. e/o delle società del gruppo alla stessa facente capo;
- il sistema di incentivazione del Personale più Rilevante per l'anno 2020, il quale prevede il riconoscimento di una parte della remunerazione variabile tramite assegnazione di azioni, al fine di consentire il migliore allineamento degli interessi del *management* del Gruppo Banca Generali a quelli degli azionisti attraverso un'attenta gestione dei rischi aziendali e il perseguimento di strategie di lungo periodo.

Il Programma Quadro di Fidelizzazione prevede la corresponsione ai destinatari, al verificarsi di determinate condizioni di maturazione alla data di maturazione, di un premio in denaro purché i destinatari soddisfino la condizione di accesso. Esso riconosce al Consiglio di Amministrazione il potere di decidere, nel corso dell'esercizio sociale di riferimento di ciascun Piano, se sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il riconoscimento di una parte del premio, comunque non superiore al 50%, in azioni. Con riferimento al Piano di Fidelizzazione 2020 il Consiglio di Amministrazione si è avvalso di tale facoltà, sottoponendo la relativa proposta all'Assemblea di riconoscere una parte del premio in azioni pari al 50%.

I termini, le condizioni e le modalità di funzionamento del Piano di Fidelizzazione 2020 sono descritti nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti Consob, messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente nonché pubblicato sul sito *internet* della Società (www.bancagenerali.com sezione "*Governance/Assemblea degli Azionisti*").

Con riferimento al Piano LTI 2020, si precisa che esso prevede la corresponsione di un numero di Azioni o, in luogo alle stesse, di una somma sostitutiva, direttamente correlato al raggiungimento di determinati obiettivi, per tali intendendosi gli indicatori di *performance* sia a livello di Gruppo Bancario sia di Gruppo Generali, e indicati nella lettera di partecipazione.

I termini, le condizioni e le modalità di funzionamento del Piano LTI 2020 sono descritti nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti Consob, messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente nonché pubblicato sul sito *internet* della Società (www.bancagenerali.com sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti").

Con riferimento al Sistema di Incentivazione si precisa che esso prevede che una parte (il 25%) della remunerazione variabile del Personale più Rilevante del Gruppo Banca Generali sia erogata attraverso l'attribuzione gratuita di Azioni secondo il seguente meccanismo di assegnazione:

- (a) il 60% del *bonus* sarà erogato *up front* nell'esercizio successivo a quello di riferimento per il 75% in cash e per il 25% in azioni;
- (b) il 20% del *bonus* sarà erogato con un differimento di un anno: per il 75% in *cash* e per il 25% in azioni;
- (c) il restante 20% del *bonus* sarà erogato con un differimento di due anni: per il 75% in *cash* e per il 25% in azioni.

Le azioni sono assoggettate ad un periodo di *retention* di un anno.

I termini, le condizioni e le modalità di funzionamento del Sistema di Incentivazione sono descritti nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 84-bis del Regolamento Emittenti Consob, messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente nonché pubblicato sul sito *internet* della Società (www.bancagenerali.com sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti").

b) Restrizioni al trasferimento di titoli (ex art. 123-bis comma 1, lettera b), TUF)

Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa in merito alla partecipazione al capitale sociale di una banca, alla data di approvazione della presente Relazione, non risultano altre restrizioni al trasferimento delle azioni della Società fatto salvo il periodo di *retention* di un anno di cui al Sistema di Incentivazione sopra descritto.

c) Partecipazioni rilevanti nel capitale sociale (ex art. 123-bis comma 1, lettera c), TUF)

Secondo le risultanze del Libro dei Soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione della Società, alla data di approvazione della presente Relazione, partecipano in misura superiore al 3% del capitale sociale, direttamente e/o indirettamente, anche per il tramite di interposte persone, fiduciari e società controllate, i soggetti di cui alla Tabella n. 1 contenuta nell'allegato *sub* 1) alla presente Relazione.

d) Titoli che conferiscono diritti speciali di controllo (ex art. 123-bis comma 1, lettera d), TUF)

Alla data di approvazione della presente Relazione, Banca Generali non ha emesso titoli che conferiscono diritti speciali di controllo e non ha adottato previsioni statutarie che consentono il voto plurimo o maggiorato.

e) Partecipazione azionaria dei dipendenti: meccanismo di esercizio dei diritti di voto (ex art. 123-bis comma 1, lettera e), TUF)

Non risultano meccanismi particolari di esercizio dei diritti di voto per le azioni detenute dai dipendenti.

f) Restrizioni al diritto di voto (ex art. 123-bis, comma 1, lettera f), TUF)

Non sussistono restrizioni al diritto di voto. Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale e dell'art. 23 del regolamento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008 e successive modificazioni, possono partecipare all'Assemblea gli aventi diritto al voto, sempre che:

- (a) gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di legge;
- (b) la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti relativi alle azioni e che sostituisce il deposito legittimante la partecipazione all'Assemblea sia stata ricevuta dalla Società presso la sede sociale entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, in conformità a quanto previsto dall'art. 83-sexies, comma 4, del TUF, oltre i termini poc'anzi indicati purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Con riferimento alle azioni proprie detenute dalla Società, si ricorda che il diritto di voto è sospeso (cfr. *supra sub* lett. a)).

g) Accordi tra azionisti che sono noti alla Società (ex art. 123-bis comma 1, lettera g), TUF)

Non sono noti alla Società patti tra gli azionisti rilevanti ai sensi dell'articolo 122 del TUF.

h) Clausole di change of control (ex art. 123-bis comma 1, lettera h), TUF) e disposizioni statutarie in materia di OPA (ex artt. 104, comma 1-ter, e 104-bis, comma 1, TUF)

Non risultano stipulati, nel corso dell'esercizio 2020, accordi significativi che acquistano efficacia, sono modificati o si estinguono in caso di cambiamento di controllo della società contraente.

Precedentemente, in data 20 marzo 2018, Banca Generali ha sottoscritto, *inter alia*, con Generali Italia S.p.A. un contratto di distribuzione di prodotti assicurativi e con Assicurazioni Generali un contratto di licenza, entrambi contenenti delle clausole di *change of control*. Al riguardo, si rinvia a quanto puntualmente descritto nel documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5, del "Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate" adottato con deliberazione Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con deliberazione Consob n. 17389 del 23 giugno 2010, pubblicato in data 27 marzo 2018 dall'Emittente ai sensi di legge e disponibile per la consultazione sul sito *internet* dell'Emittente medesimo *sub Governance/Documenti Societari di Governance/Operazioni con Parti Correlate*.

In data 28 giugno 2019 e in data 19 dicembre 2019, sono inoltre stati sottoscritti, rispettivamente, un accordo per la fornitura di servizi consulenziali per il progetto di espansione in Svizzera con McKinsey & Company, Inc. Italy e un contratto per l'*outsourcing* di funzione essenziale importante FEI (*i.e.* di Servizi IT) con Generali Shared Services S.c.a.r.l.⁽²⁾, entrambi contenenti delle clausole di *change of control*.

Lo Statuto sociale non ha derogato alle disposizioni sulla *passivity rule* previste dall'art. 104, commi 1 e 2, del TUF e non prevede l'applicazione delle regole di neutralizzazione contemplate dall'art. 104-bis, commi 2 e 3, del TUF.

i) Deleghe ad aumentare il capitale sociale e autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie (ex art. 123-bis comma 1, lettera m), TUF)

Il Consiglio di Amministrazione non è stato delegato ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 Cod. civ.. Non sono attribuite al Consiglio di Amministrazione facoltà per l'emissione di strumenti finanziari partecipativi.

⁽²⁾ Si precisa che per effetto della fusione di Generali Shared Services S.c.a.r.l. in Generali Operations Service Platform S.r.l. è conseguita una modifica soggettiva dell'*outsourcer* a far data dal 1° gennaio 2021; conseguentemente, il contratto originario ha proseguito ai sensi di legge a produrre i suoi effetti senza soluzione di continuità.

L'Assemblea ordinaria degli azionisti del 23 aprile 2020, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter Cod. civ., ha autorizzato – esclusivamente allo scopo di dotare la Società della provvista necessaria ad erogare gli strumenti di incentivazione a breve e a lungo termine (ivi inclusi i compensi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto) e fidelizzazione, in conformità delle Politiche in materia di remunerazione e incentivazione del gruppo bancario – l'acquisto da parte di Banca Generali di massime numero 491.000 azioni ordinarie emesse da Banca Generali, del valore nominale di Euro 1,00 cadauna, ed il compimento di atti di disposizione delle medesime, nonché di quelle acquistate sulla base di precedenti autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie, alle seguenti condizioni:

- (a) l'autorizzazione è limitata agli acquisti da effettuarsi per le finalità illustrate nella relativa Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea;
- (b) il prezzo minimo di acquisto delle azioni ordinarie non è inferiore al valore nominale del titolo, pari ad Euro 1,00; il prezzo massimo d'acquisto non è superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo ha registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione di acquisto; in ogni caso, la Società ha provveduto all'acquisto dei suddetti titoli entro il limite massimo di prezzo di Euro 28,125 per azione, corrispondente al prezzo di chiusura del titolo Banca Generali al 27 marzo 2020, maggiorato prudenzialmente del 50%;
- (c) l'autorizzazione all'acquisto è stata rilasciata per un periodo di diciotto mesi a decorrere dalla data di assunzione della deliberazione da parte dell'Assemblea, mentre l'autorizzazione alla disposizione è stata concessa senza limiti temporali e potrà essere esercitata in una o più volte, al fine di consentire il raggiungimento delle finalità illustrate;
- (d) gli acquisti sono stati effettuati nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato;
- (e) le operazioni di acquisto di azioni proprie sono state effettuate, ai sensi dell'articolo 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti Consob, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti. Pertanto, gli acquisti sono stati effettuati, esclusivamente ed anche in più volte, sui mercati regolamentati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., secondo modalità operative stabilite da quest'ultima che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

La medesima Assemblea ha altresì deliberato che le azioni proprie possono essere assegnate, senza limiti temporali, a titolo gratuito a coloro i quali siano stati identificati da Banca Generali come appartenenti alla categoria del personale più rilevante ai sensi della disciplina applicabile e che vengono identificati come personale più rilevante da parte di società controllate tenute ad adottare specifiche politiche di remunerazione in forza di normativa locale e/o di settore, ai beneficiari del piano di fidelizzazione della rete 2020 e del piano di incentivazione di lungo termine denominato "*Piano LTI 2020*", ricorrendone i presupposti normativi e le rispettive condizioni, nonché ai fini del pagamento – ove ne ricorrano i presupposti normativi e le condizioni previste – della componente variabile della remunerazione nonché della corresponsione, nel rispetto della normativa applicabile, di compensi pattuiti in vista o in occasione della conclusione anticipata del rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata della carica.

Infine, l'Assemblea ha conferito delega all'Amministratore Delegato, con facoltà di sub-delega, affinché individui i fondi di riserva per la costituzione della posta negativa di patrimonio netto, prevista dall'articolo 2357-ter Cod. civ., nell'osservanza delle disposizioni di legge, nonché di poter disporre anche delle azioni proprie già ad oggi esistenti nel patrimonio sociale per le finalità rappresentate.

Alla data del 31 dicembre 2020, il numero di azioni proprie in portafoglio della Società è di 1.767.676.

l) Attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 e ss. Cod. civ.)

Banca Generali fa parte del Gruppo Generali.

La capogruppo Assicurazioni Generali S.p.A. (“**Assicurazioni Generali**”) è il soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento sulla Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2497 e seguenti Cod. civ..

L’esercizio di tale attività da parte di Assicurazioni Generali si realizza, tra l’altro, tramite la formulazione di proposte all’Assemblea dei soci di Banca Generali, per la nomina di alcuni componenti da eleggere nel Consiglio di Amministrazione della stessa; la fissazione di direttive in merito alla composizione degli organi amministrativi della Società e delle sue controllate; la determinazione delle modalità e delle tempistiche per la redazione del *budget* e in generale del piano industriale del Gruppo Generali; la fissazione di direttive e la formulazione di istruzioni per la comunicazione delle informazioni gestionali e contabili, al fine di assicurare la coerenza, la tempestività e la correttezza dell’informativa nell’ambito del Gruppo Generali; la formulazione di direttive in relazione alle operazioni con parti correlate, le quali prevedono che alcune specifiche categorie di operazioni siano sottoposte alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali.

Si conferma l’esistenza delle condizioni previste dall’art. 16, comma 1, del Regolamento Mercati Consob ed in particolare si dichiara:

- (a) di aver adempiuto agli obblighi di pubblicità previsti dall’articolo 2497-*bis* Cod. civ.;
- (b) di avere un’autonoma capacità negoziale nei rapporti con la clientela ed i fornitori;
- (c) di non avere in essere con la società che esercita la direzione unitaria ovvero con altra società del gruppo Generali un rapporto di tesoreria accentrata, non rispondente all’interesse sociale;
- (d) di disporre di un comitato controllo e rischi composto da soli amministratori indipendenti (cfr. Sez. 10) e di un consiglio di amministrazione composto in maggioranza da amministratori indipendenti (cfr. Sez. 4.2).

In relazione alle ulteriori informazioni di cui all’art. 123-*bis* del TUF, si precisa che:

- le informazioni richieste dall’articolo 123-*bis*, comma 1, lettera i) (“*gli accordi tra la società e gli amministratori, i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza, che prevedono indennità in caso di dimissioni o licenziamento senza giusta causa o se il loro rapporto di lavoro cessa a seguito di un’offerta pubblica di acquisto*”) sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata alla remunerazione degli amministratori (Sez. 9), nonché contenute nella relazione sulla remunerazione e incentivazione per l’anno 2020 pubblicata ai sensi dell’art. 123-*ter* del TUF ⁽³⁾;
- le informazioni richieste dall’articolo 123-*bis*, comma 1, lettera l) (“*le norme applicabili alla nomina e alla sostituzione degli amministratori e dei componenti del consiglio di gestione e di sorveglianza, nonché alla modifica dello statuto, se diverse da quelle legislative e regolamentari applicabili in via suppletiva*”) sono illustrate nella sezione della Relazione dedicata al Consiglio di Amministrazione (Sez. 4.1).

3. COMPLIANCE (EX ART. 123-BIS, COMMA 2, LETTERA a), TUF)

Banca Generali è stata ammessa alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (MTA) gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel mese di novembre 2006 ⁽⁴⁾ ed ha in tale occasione aderito al Codice di Autodisciplina, ritenendo che l’allineamento della propria *corporate governance* (per tale intendendosi il sistema di regole, principi e procedure in cui si sostanzia il sistema di gestione e controllo di una società) alla *best practice* internazionale di governo societario cui il Codice di Autodisciplina è ispirato costituisca presupposto fondamentale per la realizzazione degli obiettivi della Società. Detti obiettivi consistono infatti, non soltanto nella massimizzazione del valore per gli azionisti e nella soddisfazione della clientela, bensì anche nella ricerca dell’eccellenza sotto il profilo della trasparenza delle scelte gestionali, dell’efficienza dei sistemi di controllo interno e della correttezza e del rigore nelle operazioni con parti correlate e soggetti collegati, e/o in potenziale conflitto di interessi, nonché nella salvaguardia

⁽³⁾ Si veda, in particolare, quanto riportato a pag. 39 § 6.1.

⁽⁴⁾ A far data dal 20 marzo 2017, Banca Generali è entrata a far parte dell’indice azionario FTSE-Mib.

della professionalità, della correttezza e del rispetto, quali principi fondamentali nei rapporti con gli azionisti, la clientela ed in generale tutti gli interlocutori della Società. La Società è infatti consapevole che la capacità di darsi regole di funzionamento efficienti ed efficaci rappresenta un elemento indispensabile per rafforzare la percezione di affidabilità delle imprese. A tal fine, da ultimo, la Società, in occasione del Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2020, ha provveduto ad aggiornare il proprio Codice Interno di Comportamento (il documento è disponibile per la consultazione sul sito *web* dell'Emittente *sub* “*Governance/Documenti Societari di Governance/Politiche di Governance*”). Tale documento definisce le regole minime di comportamento da osservare nei rapporti con i colleghi, con i clienti, con i concorrenti, con i fornitori e con gli altri *stakeholders*. All'interno dello stesso vengono, pertanto, esplicitate, tra l'altro, regole e principi attinenti la responsabilità sociale d'impresa, la promozione della diversità e dell'inclusione, la sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, la protezione del patrimonio aziendale, la libera concorrenza e l'*antitrust* e la lotta alla corruzione e alla concussione.

Il Codice di Autodisciplina è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito *web* del Comitato per la *Corporate Governance* alla pagina <https://www.borsaitaliana.it/borsaitaliana/regolamenti/corporategovernance/codice2018clean.pdf>.

A far data dall'esercizio in corso l'Emittente applicherà le previsioni di cui al nuovo Codice di *Corporate Governance* informandone il mercato nella relazione sul governo societario da pubblicarsi nel corso del 2022.

Si precisa che né l'Emittente né le sue controllate sono soggette a disposizioni di legge non italiane che influenzano la struttura di *corporate governance* dell'Emittente.

4. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

4.1 Nomina e sostituzione del Consiglio di Amministrazione (ex art. 123-bis, comma 1, lettera l), TUF)

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di dodici membri, eletti dall'Assemblea dopo averne determinato il numero. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In caso di nomine durante il periodo di carica, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per ricoprire il ruolo e ciò anche, nei limiti stabiliti dalla normativa applicabile alla Società, in termini di indipendenza.

Trovano quindi applicazione per Banca Generali – quale banca italiana – anche le disposizioni di cui al TUB e ai relativi regolamenti attuativi *pro tempore* vigenti considerato che l'idoneità degli esponenti aziendali assume un ruolo centrale negli assetti di governo societario degli intermediari bancari e, per questa via, contribuisce in modo determinante alla sana e prudente gestione degli intermediari stessi. In particolare, l'art. 26 del TUB prescrive che gli esponenti delle banche siano idonei allo svoglimento dell'incarico e attribuisce al Ministero delle economie e delle Finanze il compito, *inter alia*, di individuare, con decreto adottato sentita la Banca d'Italia, i requisiti ed i criteri di idoneità che essi devono soddisfare, i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere ricoperti, le cause che comportano la sospensione temporanea dall'incarico e la sua durata. In tale contesto, in data 30 dicembre 2020 è entrato in vigore il Decreto MEF, che nel delineare una completa e significativa riforma della disciplina in materia dei requisiti degli esponenti aziendali disciplina i criteri di correttezza (che si aggiungono ai requisiti di onorabilità) e competenza (in aggiunta ai requisiti di professionalità), nonché l'indipendenza di giudizio, l'adeguata composizione collettiva degli organi, la disponibilità di tempo e, per le banche di maggiori dimensioni, i limiti al cumulo degli incarichi.

Le disposizioni del Decreto MEF si applicano a partire dalle nomine successive alla data di entrata in vigore del predetto decreto e pertanto alle nomine previste nella stagione assembleare 2021. Alla luce di quanto precede, anche gli esponenti della Banca che saranno eletti in occasione dell'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 dovranno quindi attenersi alle nuove disposizioni normative del Decreto MEF, già recepite nella *Fit & Proper Policy* adottata da Banca Generali il 23 febbraio 2021 e nella Relazione sulla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 23 febbraio 2021 in vista del rinnovo degli organi sociali.

Ciò premesso, i Consiglieri in carica alla data di approvazione della presente Relazione sono stati nominati nel rispetto del quadro normativo di riferimento *pro-tempore* vigente e quindi scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che avessero maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: (i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; (ii) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; (iii) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; e (iv) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purchè le funzioni comportino la gestione di risorse economiche-finanziarie. Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, l'esperienza complessiva nelle attività sopra indicate era di almeno un quinquennio.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 del TUB e dall'art. 147-*quinquies* del TUF, i membri del Consiglio di Amministrazione posseggono altresì idonei requisiti di onorabilità.

Infine, si evidenzia che all'interno del Consiglio di Amministrazione in carica di Banca Generali cinque amministratori sono in possesso dei requisiti di indipendenza accertati secondo i criteri del Codice di Autodisciplina per le società quotate (definiti da Consob con la Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del TUF) ed ai sensi dell'art. 16, primo comma, lett. d) del Regolamento Mercati Consob.

La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste di candidati. Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti, che da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino la percentuale di capitale sociale prevista per la Società dalla normativa regolamentare vigente. Attualmente tale percentuale è pari al 1,00%, come determinata dall'art. 144-*quater* del Regolamento Emittenti Consob. Il meccanismo di nomina tramite il c.d. voto di lista garantisce trasparenza nonché tempestiva ed adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.

Al fine di assicurare che negli organi di vertice siano presenti soggetti capaci di garantire che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo efficace, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto consultivo del Comitato Nomine, *Governance* e Sostenibilità, (i) definisce *ex ante* le professionalità necessarie a realizzare questo risultato, (ii) definisce, in relazione alle caratteristiche della Banca, la composizione quali-quantitativa degli organi aziendali (individuando e motivando il profilo teorico – ivi comprese caratteristiche di professionalità e di indipendenza – dei candidati ritenuto opportuno), (iii) verifica che gli esiti delle nomine rispettino le indicazioni sulla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale, e (iv) sottopone la composizione ed il funzionamento del Consiglio stesso a periodica autovalutazione. I risultati delle analisi di cui *sub (i)* e *sub (ii)* sono portati a conoscenza dei Soci in tempo utile affinché il processo di selezione e di nomina dei candidati possa tener conto di tali indicazioni.

Ciascun azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 Cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale *ex art.* 122 del TUF, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) può presentare o concorrere a presentare insieme ad altri azionisti, direttamente, per interposta persona, o tramite società fiduciaria, una sola lista di candidati, pena l'irricevibilità della lista. Le liste devono contenere un numero di candidati, in grado di assicurare l'equilibrio tra i generi, non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, con indicazione specifica di quelli che sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società e con le altre modalità stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, entro il ventunesimo giorno prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Qualora sia il Consiglio di Amministrazione uscente a presentare una propria lista, il Comitato Nomine, *Governance* e Sostenibilità, deve esprimere il proprio parere sull'idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva dal Consiglio di Amministrazione, il Consiglio abbia identificato per ricoprire le cariche. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente deve essere depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito *internet* della Società, nonché con le ulteriori modalità nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, i soci sono tenuti a depositare presso la Società la documentazione comprovante la titolarità della partecipazione azionaria secondo le disposizioni di legge e regolamentari applicabili. Entro il termine indicato per il deposito delle liste presso la Società, gli azionisti che hanno presentato le liste devono altresì depositare presso la Società: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista, (iii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, (iv) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società, nonché, qualora posseduti, di quelli d'indipendenza previsti dalla legge e dai codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, ai quali la Società abbia aderito.

Ogni azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 Cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF e successive modifiche, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) ha diritto di votare una sola lista.

Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti dalla stessa. Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, risulteranno eletti consiglieri i primi candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in misura pari agli otto noni del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinato dall'Assemblea – con arrotondamento, in caso di numero frazionario – all'unità inferiore. Qualora il numero di Consiglieri del genere meno rappresentato tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si procederà ad escludere il candidato eletto che abbia il numero progressivo più alto e che appartenga al genere più rappresentato. Il candidato escluso sarà sostituito da quello successivo appartenente al genere meno rappresentato, tratto dalla medesima lista dell'escluso. Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti il necessario numero di Consiglieri del genere meno rappresentato, i mancanti sono nominati dall'Assemblea con voto a maggioranza. I restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, non collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, ed a tal fine i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno, due, tre e così via, secondo il numero degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti consiglieri i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

Nel caso in cui al termine delle votazioni non fossero eletti in numero sufficiente Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa, l'amministratore contraddistinto dal numero progressivo più alto nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e che sia privo dei requisiti di indipendenza sarà sostituito dal candidato successivo, tratto dalla medesima lista avente i requisiti richiesti. Tale procedura, occorrendo, sarà ripetuta fino al completamento del numero dei Consiglieri aventi i requisiti di indipendenza da eleggere. Qualora avendo adottato il criterio di cui sopra non fosse stato possibile completare il numero dei Consiglieri da eleggere, all'elezione dei Consiglieri mancanti provvede l'Assemblea, su proposta dei soci presenti e con delibera adottata a maggioranza semplice.

All'esito del processo di nomina, il Consiglio di Amministrazione (con il supporto consultivo del Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità) verifica, in modo approfondito e formalizzato, la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

Qualora nel corso del mandato uno o più Consiglieri di Amministrazione vengano a mancare per qualsiasi ragione, si procede alla loro sostituzione a norma di legge. Se l'amministratore cessato era stato tratto dalla lista di minoranza che aveva ottenuto il maggior numero di voti, la sostituzione viene effettuata nominando il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica della medesima lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno, ovvero, nel caso in cui ciò non fosse possibile, il primo candidato eleggibile e disposto ad accettare la carica tratto, secondo l'ordine progressivo, tra i candidati della lista cui apparteneva il primo candidato non eletto. Il sostituto scade insieme agli Amministratori in carica al momento del suo ingresso nel Consiglio.

Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati, per incapacità delle liste o per indisponibilità dei candidati, il Consiglio di Amministrazione procede alla cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 Cod. civ., di un amministratore da esso prescelto secondo i criteri stabiliti dalla legge. L'amministratore così cooptato resta in carica sino alla successiva Assemblea, che procede alla sua conferma o sostituzione con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato dall'art. 15 dello Statuto.

Spetta inoltre al Consiglio di Amministrazione la nomina di un Segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee al Consiglio.

Per quanto riguarda le modifiche dello Statuto sociale si applicano le regole previste dalla vigente normativa.

Con riferimento al criterio applicativo 5.C.2 del Codice di Autodisciplina, ricordato che esso rimanda ad una valutazione discrezionale del Consiglio la scelta se adottare o meno un piano di successione degli amministratori esecutivi, si rappresenta che il Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2015, ai sensi di quanto indicato nella Circolare n. 285 di Banca d'Italia che prevede che “*Nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa devono essere formalizzati piani volti ad assicurare l'ordinata successione nelle posizioni di vertice dell'esecutivo (amministratore delegato, direttore generale) in caso di cessazione per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, al fine di garantire la continuità aziendale e di evitare ricadute economiche e reputazionali*”, ha adottato la *Policy* in materia di piano di successione e relativo piano di successione.

A tale riguardo si precisa che preliminarmente il Consiglio ha stabilito, all'interno della richiamata *Policy*, criteri e modalità di individuazione dei sostituti delle figure aziendali oggetto di piano di successione.

Nella *Policy* in materia di piano di successione sono state pertanto definite:

- (i) le modalità di individuazione dei sostituti delle figure aziendali oggetto del piano di successione, in ipotesi di assenza o impedimento, anche temporaneo, delle stesse allo svolgimento dell'incarico;
- (ii) le modalità di individuazione dei potenziali sostituti delle figure aziendali oggetto di piano di successione, in ipotesi di cessazione dell'attività da parte delle stesse;
- (iii) gli organi sociali e gli altri soggetti coinvolti nella predisposizione del piano di successione;
- (iv) modalità e tempi con cui il piano di successione è soggetto a revisione;
- (v) modalità e tempi con cui la successione viene attuata.

In relazione al sopra menzionato punto (iii) si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato Nomine, *Governance* e Sostenibilità, è l'organo sociale individuato quale soggetto incaricato nella predisposizione del piano di successione.

In data 15 dicembre 2015 il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato Nomine, *Governance* e Sostenibilità, ha proceduto ad approvare la *Policy* in materia di successione e il relativo piano di successione delle posizioni di vertice.

Inoltre, sempre al Consiglio di Amministrazione con il supporto del Comitato Nomine, *Governance* e Sostenibilità, è riservata la competenza di valutare periodicamente il piano di successione definito e apportare le opportune modifiche allo stesso, tenuto conto delle specifiche esigenze di *business* ed organizzative della Banca.

Nella seduta del 14 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla revisione della *Policy* in materia di piano di successione, adeguandola alla struttura di corporate *governance* in essere.

Conseguentemente alla revisione della *Policy* in materia di piano di successione, il Consiglio di Amministrazione, consapevole che l'esistenza di un piano di successione consente di garantire continuità e certezza nella gestione aziendale e nella selezione dei migliori possibili sostituti, permettendo l'assunzione delle relative decisioni nell'ambito di un processo strutturato, ha quindi proceduto alla revisione annuale del Piano di successione in data 6 novembre 2018, in data 13 dicembre 2019 e ad un ulteriore e più recente aggiornamento in data 17 dicembre 2020, procedendo a deliberare un piano di successione per tutte le posizioni a diretto riporto dell'Amministratore Delegato nonché per le Funzioni di Controllo, al fine di:

- garantire un'opportuna gestione dei naturali fenomeni di avvicendamento delle figure professionali chiave o in ruoli di responsabilità;
- salvaguardare la *business continuity* in situazioni di emergenza;
- porre al centro l'azienda e la sua sostenibilità in termini di continuità manageriale;

- mappare le risorse di valore all'interno dell'organizzazione, garantirne lo sviluppo nel breve medio periodo e fidelizzarle.

Nello specifico, il predetto piano attualmente vigente riguarda le seguenti cariche:

- Amministratore Delegato;
- Direttore Generale;
- Vice Direttori Generali;
- Prima linea manageriale;
- Responsabili delle funzioni di controllo.

La delibera è stata assunta con il supporto del Comitato Nomine, *Governance* e *Sostenibilità* (e del Comitato Controllo e Rischi per la sola parte relativa alla successione delle funzioni di controllo) che ha preventivamente approfondito ed analizzato i relativi contenuti da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

La *Policy* e il relativo piano sono soggetti ad una revisione annuale a cura del Consiglio d'Amministrazione così da garantire la sua sostenibilità ed efficacia nel tempo.

4.2 Composizione del Consiglio di Amministrazione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF)

Il Consiglio di Amministrazione della Società in carica alla data di approvazione della presente Relazione è stato nominato, mediante il meccanismo del voto di lista, dall'Assemblea dei Soci del 12 aprile 2018 e scadrà alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020. Al riguardo, si precisa che la nomina dei componenti è stata proposta alla suddetta Assemblea previa determinazione del loro numero (pari a nove) e fissazione della durata del relativo mandato.

L'Assemblea del 12 aprile 2018 ha deliberato la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione sulla base di due liste presentate rispettivamente dall'azionista di maggioranza Assicurazioni Generali S.p.A. e da diversi Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, sotto l'egida di Assogestioni.

La lista dell'azionista di maggioranza Assicurazioni Generali S.p.A. conteneva i seguenti candidati: Giancarlo Fancel, Gian Maria Mossa, Cristina Rustignoli, Azzurra Caltagirone, Annalisa Pescatori (indipendente), Anna Gervasoni (Indipendente), Massimo Lapucci (Indipendente), Giovanni Brugnoli (Indipendente), e Angelo Venchiarutti (Indipendente). Ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, l'Assemblea ha eletto consiglieri i primi 8 candidati contenuti nella lista presentata da Assicurazioni Generali S.p.A. con il voto favorevole del 74,595% del capitale sociale presente all'Assemblea ed avente diritto di voto e l'unico candidato (Vittorio Emanuele Terzi) compreso nella lista presentata sotto l'egida di Assogestioni con il voto favorevole del 25,189% del capitale sociale presente all'Assemblea ed avente diritto di voto.

Il Consiglio di Amministrazione svoltosi al termine dell'Assemblea ha proceduto alla nomina del Dott. Gian Maria Mossa quale Amministratore Delegato.

Attualmente, quindi, 8 degli Amministratori in carica sono stati tratti dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza che ha ottenuto il maggior numero di voti e 1 è stato tratto dalla lista non collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Si precisa, altresì, che nella composizione dell'attuale Consiglio di Amministrazione, si è tenuto conto della Legge n. 120/2011 (nonché delle indicazioni contenute nella Sezione IV, Capitolo 1, Titolo IV delle già menzionata Circolare 285 della Banca d'Italia e dell'art. 123 bis, comma 2, lett. d-bis) TUF), riservando una quota superiore (n. 4 Consiglieri) a quella richiesta dalla normativa di legge (un terzo dei membri del genere meno rappresentato).

La tabella n. 2 contenuta nell'allegato *sub* 2 alla presente Relazione riporta i membri del Consiglio di Amministrazione, la carica ricoperta alla data del 31 dicembre 2020 ed altre informazioni in merito agli stessi ed alla partecipazione alle riunioni del Consiglio e dei Comitati istituiti, nonché, in coerenza con

quanto previsto dal Codice di Autodisciplina, l'evidenza del numero degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti l'organo amministrativo di Banca Generali hanno comunicato di ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche estere), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Al fine di assicurare che nel Consiglio di Amministrazione siano presenti soggetti capaci di garantire che il ruolo ad essi attribuito sia svolto in modo efficace, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto consultivo del Comitato Nomine, *Governance* e Sostenibilità, ha definito: (i) *ex ante* le professionalità necessarie a realizzare questo risultato; (ii) in relazione alle caratteristiche della banca, la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale degli organi aziendali (individuando e motivando il profilo teorico – ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di indipendenza – dei candidati ritenuto opportuno). I risultati di tale analisi sono stati portati a conoscenza dei soci in tempo utile affinché il processo di selezione e di nomina dei candidati potesse tener conto di tali indicazioni. Inoltre, all'esito del processo di nomina degli amministratori, il Consiglio di Amministrazione (con il supporto consultivo del Comitato Nomine, *Governance* e Sostenibilità) ha verificato in tutte le circostanze la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina.

L'articolo 15 dello Statuto Sociale disciplina le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, assicurando, *inter alia*, un'adeguata presenza dei diversi generi, attraverso l'applicazione di un meccanismo di eventuale sostituzione, come rappresentato in dettaglio al paragrafo 4.1. Nel condividere le finalità e gli obiettivi perseguiti dalla Legge n. 120/2011⁽⁵⁾ (c.d. Legge sulle Quote Rosa), in un'ottica di uguaglianza sostanziale, di perseguire l'equilibrio tra i generi e di favorire al tempo stesso l'accesso alle cariche sociali da parte del genere meno rappresentato, il Consiglio di Amministrazione, nel documento relativo alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione, redatto in occasione del rinnovo delle cariche consiliari avvenuto il 12 aprile 2018, ha riservato al genere meno rappresentato una quota pari almeno ad un terzo degli amministratori, in osservanza della norma di legge vigente alla data di nomina. Nell'ambito del predetto documento sono state stabilite, inoltre, le caratteristiche professionali che i Consiglieri devono possedere, prevedendo ulteriori caratteristiche e requisiti professionali per la figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, come meglio illustrato al paragrafo 4.1.

Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Amministrazione – essendo Banca Generali sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati – ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d) del Regolamento Mercati Consob lo stesso è composto in maggioranza (*i.e.* n. 5) da amministratori indipendenti ai sensi della predetta normativa.

Il Consiglio di Amministrazione ha provveduto altresì, ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 201/2011 come convertito dalla Legge n. 214/2011, a verificare in capo a tutti i Consiglieri l'insussistenza delle cause di incompatibilità in occasione della nomina degli stessi. Al riguardo, i componenti l'organo amministrativo sono tenuti a rinnovare annualmente l'attestazione di non ricoprire cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti per consentire al Consiglio di effettuare la propria valutazione annuale. Per l'esercizio in corso, in considerazione del rinnovo degli organi sociali da parte dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, tale verifica sarà svolta a seguito della nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.

Si riporta, di seguito, una sintetica informativa sulle caratteristiche professionali e personali dei

⁽⁵⁾ Si precisa che in data 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le disposizioni della Legge di Bilancio 2020 che modificano gli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF, introdotti dalla legge n. 20 del 12 luglio 2011 (c.d. "Legge Golfo-Mosca"), in materia di equilibrio tra i generi negli organi delle società con azioni quotate, che sarà applicabile "a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge" e, pertanto, nel caso di Banca Generali, a partire dai rinnovi degli organi sociali delle società quotate che avranno luogo nella stagione assembleare del 2021. L'attuale formulazione degli artt. 147-ter, comma 1-ter, e 148, comma 1-bis, del TUF, prevede che al genere meno rappresentato vada riservata una quota di almeno due quinti dei componenti eletti. Tuttavia, ai sensi dell'art. 144-undecies1., comma 3, del Regolamento Emittenti, qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore.

Consiglieri, dando evidenza, come raccomandato dal paragrafo 1.C.2 del Codice di Autodisciplina, alle cariche da questi ultimi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati anche esteri e in società di rilevanti dimensioni, diverse da quelle ricoperte in società del Gruppo di appartenenza.

Giancarlo Fancel. Nato a Portogruaro (VE), il 26 settembre 1961. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Trieste, revisore contabile e dottore commercialista, ha iniziato la propria attività professionale in Reconta Ernst & Young, dove ha maturato una significativa esperienza nel settore della revisione di bilancio (1988-1999). Dal 1999 è entrato a far parte del Gruppo Generali come responsabile della revisione interna, ricoprendo vari incarichi fino a diventare responsabile del controllo di gestione di gruppo. Da gennaio 2007 ad aprile 2014, ha ricoperto il ruolo di Vice Direttore Generale, Condirettore Generale e *Chief Financial Officer* di Banca Generali. Da maggio 2014 a febbraio 2021, ha ricoperto la carica di *Chief Financial Officer* di Generali Italia e della *Country* Italia, nonché di Presidente di G.B.S. S.c.p.A., di consigliere di MyDrive Solutions Limited, Generali Jeniot S.p.A., Generali Welion Scarl, CityLife S.p.A., Residenze CYL S.p.A., Alleanza Assicurazioni S.p.A. e Generali Investments Holding S.p.A. Attualmente è presidente di Genagricola S.p.A., Agricola San Giorgio S.p.A, Leone Alato S.p.A. e BG Fund Management Luxembourg S.A. Dal 1° marzo 2021 ricopre la carica di *Chief Risk Officer* di Assicurazioni Generali S.p.A. Dal 23 giugno 2016 è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

Gian Maria Mossa. Nato a Milano l'8 novembre 1974. Laureato in economia e commercio, ha maturato una significativa esperienza in RAS dapprima nel settore *Risk Management & Asset Allocation*, passando successivamente nella Direzione Commerciale e Direzione *Marketing*. Nel 2006 entra in Banca Fideuram con l'incarico di *Manager* dello Sviluppo Prodotti assumendo posizioni di crescente responsabilità, fino a ricoprire la carica di Responsabile della Direzione *Marketing*, Sviluppo Commerciale e *Private* a diretto riporto del *CEO*. Entra in Banca Generali nel luglio 2013 in qualità di Condirettore Generale, prima di essere nominato Direttore Generale nell'aprile 2016. Dal 20 marzo 2017 riveste la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali. Attualmente è inoltre Vice Presidente di CSE s.c.a r.l., nonché componente del Consiglio di Amministrazione di Assoreti.

Cristina Rustignoli. Nata a Monfalcone (GO) l'11 febbraio 1966. Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Trieste, ha ottenuto l'abilitazione alla professione di avvocato nel 1999 e ha lavorato in Cassa di Risparmio di Gorizia (ora confluita in Intesa SanPaolo) prima di arrivare in Banca Generali nel 2000 dove ha ricoperto crescenti ruoli fino a diventare Direttore Centrale con responsabilità dell'Area *Governance* del Gruppo bancario. È attualmente *General Counsel* di Generali Italia, della *Country* Italia e delle *Global Business Line* di Assicurazioni Generali, è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Generali Jeniot S.p.A, ed è inoltre Consigliere Delegato di Generali *Business Solutions*, Consigliere di Alleanza Assicurazioni, Genertel S.p.A., GenertelLife e Generali Wellion e, dal 23 giugno 2016, Amministratore non esecutivo di Banca Generali.

Giovanni Brugnoli. Nato a Busto Arsizio (VA) il 24 gennaio 1970, da sempre impegnato nell'associazionismo imprenditoriale, nell'ambito dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese è stato Vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dal 1999 al 2001 e Presidente dal 2001 al 2004, componente della Giunta dell'Unione dal 1999, componente del Consiglio Direttivo dal 2001, Vice Presidente dal 2007 al 2011 e Presidente dal 2011 al 2015. Dal 2011 è membro del Consiglio Generale di Confindustria. Da maggio 2016 è Vice Presidente di Confindustria per il Capitale Umano. È attualmente Presidente del Consiglio di Amministrazione della Tiba Tricot S.r.l. e della Palatino S.r.l nonché socio unico della Tiba immobiliare S.r.l. imprese tutte appartenenti al Gruppo Brugnoli. Ricopre inoltre la carica di Consigliere della società Cofiva S.p.A e di Componente del CdA di Promindustria S.p.A. – entrambe appartenenti al Gruppo Unione Industriali di Varese. Dal 2009 è membro del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione per il LIUC e dal 2010 del Consiglio di Amministrazione dell'Università Carlo Cattaneo LIUC. È Presidente del Consiglio di Amministrazione di Industria e Università Srl e di Iniziativa Universitaria 1991 SpA, consigliere della società Anemotech e componente non esecutivo ed indipendente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali dal mese di aprile del 2012.

Azzurra Caltagirone. Nata a Roma il 10 marzo 1973, dopo aver ottenuto un diploma in Storia dell'Arte a Londra, inizia la propria carriera professionale nel 2000 all'interno del Gruppo Caltagirone, in qualità

di Vice Presidente della Caltagirone Editore, carica che ricopre tutt'ora. Attualmente è Vice Presidente di Caltagirone S.p.A., Vice Presidente di Cementir Holding N.V., Amministratore Delegato de Il Messaggero e Presidente de Il Gazzettino. Siede nei Consigli di Amministrazione di Cementir Holding, di altre società del Gruppo Caltagirone e della Fondazione Musica per Roma. È amministratore non esecutivo di Banca Generali dal mese di giugno 2016.

Anna Gervasoni. Nata a Milano il 18 agosto 1961, si è laureata con lode in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano. È Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l'Università Cattaneo – LIUC. Presso la LIUC *business school* dirige il *Master* Universitario in *Merchant Banking e private capital*, nonché il Centro sulla Finanza per lo Sviluppo e l'Innovazione; sempre presso la LIUC è membro del CdA. Direttore Generale di AIFI, l'Associazione Italiana del *Private Equity, Venture Capital e Private Debt* e Presidente di AIFI Ricerca e Formazione s.r.l. È Consigliere indipendente di Banca Generali S.p.A. e di GENERFID S.p.A., società del gruppo Banca Generali. Ricopre inoltre la carica di Consigliere indipendente delle società quotate Sol S.p.A. e Lu.Ve S.p.A. Dottore commercialista e Revisore legale è autrice di numerosi scritti in materia di finanza per lo sviluppo.

Massimo Lapucci. Nato a Roma il 22 novembre 1969, si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università "La Sapienza". Dopo un'ampia esperienza in società internazionali di *management consulting*, prevalentemente nei settori di *banking e corporate finance*, è stato tra le altre cose *Investment Director* in "Sintonia S.A." e responsabile *M&A* e Pianificazione Strategica del gruppo Ferrovie dello Stato. Attualmente è Segretario Generale della "Fondazione CRT" a Torino. Ricopre la stessa carica per Fondazione Sviluppo e Crescita – CRT, focalizzata su *venture philanthropy e impact investing* ed è inoltre Direttore Generale della Società OGR-CRT centro internazionale per l'innovazione, l'accelerazione di impresa e la cultura contemporanea. È Consigliere indipendente di Banca Generali da aprile 2015 e ha inoltre una consolidata esperienza in *board di advisory* e consigli di amministrazione in Europa e America e in organizzazioni *non-profit* a livello internazionale. È stato presidente dello *European Foundation Centre* a Bruxelles. È inoltre Vice Presidente di ISI Global Science USA sui *big data* e dell'Agenda *Social Impact* per l'Italia. Dal 2006 è *World Fellow e lecturer* presso la *Yale University* USA.

Annalisa Pescatori. Nata a Roma, il 20 luglio 1964 è *Equity Partner* di Grimaldi Studio Legale. Dopo la laurea in Giurisprudenza, *magna cum laude*, presso l'Università "La Sapienza" di Roma nel 1988, ha ottenuto l'abilitazione alla pratica legale in Italia nel 1991, è Cassazionista dal 2015 ed è iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano. Ha conseguito nel 1985 il Diploma di Lingua e Cultura Giapponese rilasciato dall'Istituto di lingue medio orientali – I.S.M.E.O. – di Roma. È consigliere indipendente di Banca Generali da aprile 2015. Prima di entrare in Grimaldi Studio Legale, dal 2012 al 2014 è stata responsabile come *Equity Partner* della sede di Milano dello Studio Tonucci e dal 2002 al 2011 è stata *Equity Partner* di Studio Legale Grimaldi e Associati. Precedentemente, ha collaborato presso gli studi legali Clifford Chance e Studio Bonelli e Associati. Dal 1991 al 1996 ha lavorato presso I.M.I. – Istituto Mobiliare Italiano S.p.A., in qualità di legale della Funzione Finanza Aziendale e in *staff* al Vice Direttore Generale Finanza e della Direzione Finanza e Partecipazioni.

Vittorio Emanuele Terzi. Nato a Gravina di Puglia (BA) il 16 agosto 1954, ha conseguito una laurea in Ingegneria Meccanica nel 1979. Dopo un'esperienza lavorativa presso l'EEC Environment Directorate di Bruxelles, nel 1980 viene assunto in Citibank occupandosi per circa 5 anni di *wholesale banking* e di *project financing* internazionale. Entra in McKinsey & Company nel 1985, dove diventa Partner nel 1990 e Director nel 1996. Nel 1988 gestisce l'apertura del nuovo ufficio di Roma. È stato dal 2004 al 2011 *Managing Partner* del Mediterranean Complex di McKinsey & Company. Nel 2014 ha fondato la società Terzi & Partners che svolge attività di consulenza al servizio di imprese e istituzioni finanziarie su temi di strategia industriale, *M&A, corporate finance e governance*. È consigliere indipendente di Banca Generali S.p.A. da aprile 2015, di Value Italy S.p.A. e di Generali Italia S.p.A. È, inoltre, *Past President* di *American Chamber of Commerce* in Italia e *Senior Advisor* di BC Partners e di Collier Capital.

Segretario del Consiglio di Amministrazione è l'Avv. Carmelo Reale ⁽⁶⁾.

Carmelo Reale. Nato a Catania il 15 agosto 1976, è *General Counsel* di Banca Generali dal settembre 2020 e Segretario del Consiglio di Amministrazione. In aggiunta, tramite il servizio *Group Sustainability*, coordina le iniziative di sostenibilità che coinvolgono il Gruppo. Si è laureato in legge presso la LUISS Guido Carli nel 1999. Prima di entrare a fare parte del Gruppo Generali, ha maturato una rilevante esperienza lavorativa in Italia ed all'estero lavorando presso primari studi internazionali a Milano, Londra e negli USA occupandosi primariamente di diritto bancario e finanziario. Nel 2013, assume il ruolo di *Head of Group Strategic Legal Affairs* presso Assicurazioni Generali fornendo assistenza nel contesto delle operazioni di *M&A*, *capital markets* e *bancassurance* che hanno coinvolto il Gruppo Generali. Successivamente, nel 2017, diventa *Group General Counsel* e membro del *Global Management Committee* del Gruppo Europ Assistance a Parigi dove ricopre altresì diverse cariche manageriali nelle principali compagnie assicurative del Gruppo Europ Assistance. Ha una doppia abilitazione come avvocato in Italia e presso lo Stato di New York.

– *Criteri e politiche di diversità*

Ferme restando le disposizioni di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti, il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, in data 1° marzo 2018, ha adottato la “*Politica sulla diversità per i componenti degli Organi Sociali*” (la “**Politica**”), da ultimo aggiornata in data 23 febbraio 2021 anche in vista del rinnovo degli organi sociali in occasione dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020.

Banca Generali riconosce e accoglie i benefici della diversità a livello di Gruppo bancario così come a livello dei propri Organi Sociali sotto tutti gli aspetti, inclusi il genere, l'età, le qualifiche, le competenze, il profilo formativo e professionale.

La Politica, pertanto, definisce e formalizza i criteri e gli strumenti adottati da Banca Generali per garantire un adeguato livello di diversità dei propri Organi Sociali il tutto in linea con la Politica sulla Diversità adottata dal Gruppo Generali nonché in ottemperanza alla normativa applicabile, anche regolamentare e di autodisciplina, alle disposizioni dello Statuto, alle previsioni della *Fit & Proper Policy* adottata da Banca Generali e dei regolamenti interni.

La Politica definisce e formalizza i criteri e i modi d'attuazione attualmente adottati da Banca Generali per assicurare un adeguato livello di diversità e inclusione tra i componenti degli Organi Sociali, con l'obiettivo *inter alia* di: (i) alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi; (ii) favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; (iii) supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi, controllo sull'operato dell'alta dirigenza; (iv) tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione.

Banca Generali, peraltro, pone da sempre grande attenzione per i temi della diversità e dell'inclusione a prescindere dagli adempimenti imposti dalla normativa primaria. A tale proposito si evidenzia la presenza di 4 esponenti del genere meno rappresentato all'interno del proprio Consiglio di Amministrazione (ossia in numero superiore a quanto richiesto dalla normativa di legge vigente per l'esercizio in cui sono stati rinnovati gli organi sociali in carica).

Infine, si rappresenta altresì che Banca Generali promuove attività e iniziative volte allo sviluppo e alla valorizzazione della diversità e dell'inclusione legate al genere e all'*age* anche riferite alla popolazione *senior-management* e *middle-management*.

– *Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società*

Il “*Regolamento sul Funzionamento del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.*” (il

⁽⁶⁾ Nominato segretario del Consiglio di Amministrazione, in luogo dell'Avv. Domenica Lista, a far data dal 15 settembre 2020.

“**Regolamento del CdA**”), approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 16 febbraio 2007 e da ultimo integrato e novellato dal Consiglio con delibera del 1° marzo 2018, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina e dall’articolo 15, comma 3, dello Statuto Sociale, indica il numero di incarichi ⁽⁷⁾ – consentiti sulla base delle disposizioni tempo per tempo vigenti – di regola considerato compatibile con un efficace svolgimento dell’incarico di Amministratore della Società. Tali indicazioni, che sono sintetizzate nella tabella che segue, tengono conto: (i) del diverso grado di impegno dell’amministratore in relazione al ruolo ricoperto, (ii) della natura e della dimensione della società in cui il ruolo è ricoperto e (iii) dell’appartenenza della società allo stesso gruppo dell’Emittente o ad uno stesso gruppo.

	Società quotate			Società finanziarie, bancarie o assicurative			Società di grandi dimensioni		
	Amm.re esecutivo	Amm.re non esecutivo	Sindaco	Amm.re esecutivo	Amm.re non esecutivo	Sindaco	Amm.re esecutivo	Amm.re non esecutivo	Sindaco
Amm.ri esecutivi	0	5	0	0	5	0	0	5	0
Amm.ri non esecutivi	2	5	2	2	5	2	2	5	2

Il Regolamento del CdA prevede, inoltre, che nel calcolo del numero totale di società in cui gli Amministratori ricoprono la carica di amministratore o sindaco non si tenga conto delle società che fanno parte del Gruppo cui appartiene la Società, salvo si tratti di società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), di società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Le cariche ricoperte in società che appartengono ad un medesimo gruppo societario, diverso da quello a cui appartiene la Società, vengono convenzionalmente considerate come un’unica carica, salvo si tratti di società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o di società di rilevanti dimensioni (art. 5.4 del Regolamento del CdA).

Ai sensi di quanto previsto dal Criterio Applicativo 1.C.3 del Codice di Autodisciplina, nella tabella che segue sono quindi indicati il numero di incarichi nelle predette società ricoperti, alla data di approvazione della presente Relazione, da ciascun Consigliere sulla base dei criteri indicati nel Regolamento del CdA, nonché, in conformità al *format* per la redazione della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, per esteso l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti l’organo amministrativo di Banca Generali hanno comunicato di ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

⁽⁷⁾ Si precisa che in data 30 dicembre 2020 è entrato in vigore il Decreto MEF, le cui disposizioni – anche in tema di cumulo di incarichi – si applicano a partire dalle nomine successive alla data di entrata in vigore del predetto decreto. Alla luce di quanto precede, a far data dal rinnovo degli organi sociali programmato per l’Assemblea chiamata a approvare il bilancio al 31 dicembre 2020, gli esponenti della Banca dovranno attenersi alle nuove disposizioni normative del Decreto MEF: le attuali previsioni del Regolamento del CdA su tale punto saranno dunque oggetto di revisione stante le nuove disposizioni introdotte dal Decreto MEF, già recepite nella *Fit & Proper Policy* adottata da Banca Generali e nella Relazione sulla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 23 febbraio 2021 in vista del rinnovo degli organi sociali.

NOMINATIVO	ELENCO PER ESTESO DEGLI INCARICHI RICOPERTI DAGLI AMMINISTRATORI DI BANCA GENERALI IN ALTRE SOCIETÀ QUOTATE IN MERCATI REGOLAMENTATI (ANCHE ESTERI), IN SOCIETÀ FINANZIARIE, BANCARIE O ASSICURATIVE E/O DI RILEVANTI DIMENSIONI			SOCIETÀ APPARTENENTI AL GRUPPO DELL'EMITTENTE		NUMERO INCARICHI RILEVANTI AI SENSI DEI CRITERI DI CUI AL REGOLAMENTO DEL CdA
	Amm.re esecutivo	Amm.re non esecutivo	Sindaco	SI	NO	Totale
Giancarlo Fancel <i>Presidente</i>	-	-	-	-	-	-
Gian Maria Mossa <i>Amministratore e Delegato e Direttore Generale</i>		1) CSE Consorzio Servizi Bancari Società Consortile a responsabilità limitata			1) X	1
Giovanni Brugnoli <i>Amm.re non esecutivo</i>	-	-	-	-	-	-
Azzurra Caltagirone <i>Amm.re non esecutivo</i>	1) Caltagirone S.p.A. 2) Caltagirone Editore S.p.A.	3) Cementir Holding NV 4) Aalborg Portland Holding AS			1) X 2) X 3) X 4) X	4
Cristina Rustignoli <i>Amm.re non esecutivo</i>	1) Generali Business Solutions S.c.p.A.	2) Alleanza Assicurazioni S.p.A. 3) Genertel S.p.A. 4) GenertelLife S.p.A.		1) X 2) X 3) X 4) X		4
Anna Gervasoni <i>Amm.re non esecutivo</i>		1) SOL S.p.A. 2) LU-VE S.p.A. 3) Generfid S.p.A.		3) X	1) X 2) X	3
Massimo Lapucci <i>Amm.re non esecutivo</i>		1) Caltagirone S.p.A.			1) X	1
Annalisa Pescatori <i>Amm.re non esecutivo</i>	-	-	-	-	-	-

Vittorio Emanuele Terzi		1) Generali Italia S.p.A.		1) X		
<i>Amm.re non esecutivo</i>		2) Value Italy SGR S.p.A.			2) X	2

– *Induction Programme*

Tutti gli amministratori della Società conoscono i compiti e la responsabilità connessi alla carica e partecipano ad iniziative volte ad accrescere la propria conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento, finalizzate a svolgere efficacemente il proprio ruolo.

In ottemperanza al paragrafo 2.C.2. del Codice di Autodisciplina, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha cura che gli amministratori ed i sindaci partecipino, successivamente alla nomina e durante il mandato, a iniziative finalizzate a fornire loro un’adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera l’emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo e autoregolamentare di riferimento.

A questo riguardo, in adempimento a quanto previsto dalla Circolare 285 della Banca d’Italia e delle sopra menzionate previsioni del Codice di Autodisciplina, la Banca ha segnalato ai Consiglieri gli incontri tenuti dalle Associazioni di Categoria aventi ad oggetto materie afferenti all’attività bancaria e alla *Corporate Governance*. Il Presidente ha inoltre riunito informalmente il Consiglio di Amministrazione allo scopo di confrontarsi ed approfondire tematiche di particolare interesse, considerate strategiche per lo sviluppo della Società e del gruppo bancario.

Tali riunioni, in aggiunta a quelle ordinarie, hanno permesso agli organi sociali di aumentare la conoscenza del *business* della Banca e, conseguentemente, di supportare con maggiore consapevolezza ed incisività la gestione dello stesso in vista delle successive deliberazioni consiliari.

Le riunioni di *induction*, svolte con la costante presenza del Collegio Sindacale, hanno costituito un momento di importante confronto tra il *management* – comprese le funzioni aziendali di controllo, in ragione dell’argomento trattato – e i componenti degli organi sociali.

Nel 2020, si sono tenute le seguenti tre sessioni di *induction*: (i) in data 10 gennaio 2020, si tenuta una sessione di *induction* per condividere e approfondire alcune iniziative di stato patrimoniale; (ii) in data 12 maggio 2020, si è svolta una sessione di *induction* dedicata ad alcune riflessioni a seguito della prima fase di emergenza sanitaria da Covid-19, al fine di valutare le sfide che l’emergenza stessa ha posto con riferimento all’intero contesto di settore e geografico; (iii) infine, nelle date del 24/27 novembre 2020, si è tenuta una sessione di *induction* dedicata all’approfondimento dei temi connessi allo sviluppo di alcuni progetti strategici e alle *cryptocurrency*.

Nel corso di tali sessioni si sono quindi potuti esaminare ed approfondire collegialmente, tra gli altri, i più significativi aspetti degli obiettivi strategici di sviluppo della Banca, allo scopo di recepire tutte le possibili indicazioni e suggerimenti di Consiglieri e Sindaci per la loro finalizzazione.

4.3 *Ruolo del Consiglio di Amministrazione (ex art. 123-bis, comma 2, lettera d) TUF)*

Il ruolo centrale nel sistema di governo della Società è attribuito al Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, nella sua funzione di supervisione strategica, è investito di tutti i poteri per l’ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società ed ha facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti rientranti nell’oggetto sociale che non siano riservati dalla vigente normativa alla competenza dell’Assemblea. Il Consiglio ha altresì competenza esclusiva a deliberare in tema di istituzione o soppressione di sedi secondarie, di indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza e la firma sociale, in materia di fusione nei casi consentiti dalla legge e sull’adeguamento delle disposizioni dello Statuto Sociale che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.

In conformità all'art. 1, paragrafo 1.C.1, lett. a), c) e f) del Codice di Autodisciplina, l'articolo 18 dello Statuto sociale riserva al Consiglio le decisioni di maggior rilievo per la vita della Società e del gruppo, tra cui, in particolare, la determinazione degli indirizzi generali di gestione e l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società, nonché delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario anche con Parti Correlate e Soggetti Collegati; la determinazione dell'assetto organizzativo generale della Società, l'approvazione e le modifiche dei regolamenti interni, nonché la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento.

In dettaglio, lo Statuto sociale stabilisce la competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione – fatta salva la disciplina relativa ai casi di urgenza di cui all'art. 18, comma 9, dello Statuto sociale – nelle decisioni concernenti: (a) la determinazione degli indirizzi generali di gestione, l'approvazione dei piani strategici, industriali e finanziari della Società, delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario anche con Parti Correlate e Soggetti Collegati; (b) la nomina, qualora lo ritenga opportuno, del Direttore Generale, dei Condirettori Generali, dei Vice Direttori Generali, il conferimento dei relativi poteri e il loro collocamento a riposo; (c) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina del Responsabile della funzione di revisione interna; (d) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina del Responsabile della funzione di conformità; (e) previo parere del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la determinazione dei relativi poteri e mezzi e la vigilanza sugli stessi e sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili; (f) l'autorizzazione degli esponenti aziendali svolgenti funzioni di amministrazione, direzione e controllo a contrarre con la Società operazioni o obbligazioni di qualsiasi natura ovvero compiere atti di compravendita, direttamente o indirettamente; (g) l'assunzione o la cessione di partecipazioni che comportino variazioni del Gruppo Bancario ovvero di partecipazioni di controllo o di collegamento; la cessione di aziende e/o di rami di azienda; la stipula di accordi relativi a *joint venture* o ad alleanze strategiche; (h) l'approvazione della struttura organizzativa e le modifiche dei regolamenti interni e delle *policy*; (i) la verifica periodica che l'assetto dei controlli interni sia coerente con il principio di proporzionalità e con gli indirizzi strategici e che le funzioni aziendali abbiano un sufficiente grado di autonomia all'interno della struttura organizzativa, e dispongano di risorse adeguate per un corretto funzionamento; (l) la verifica che il sistema dei flussi informativi sia adeguato, completo e tempestivo; (m) la definizione delle direttive per l'assunzione e l'utilizzazione del personale appartenente alla categoria dei dirigenti della Società; (n) l'eventuale costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive o di coordinamento, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario alle vigenti raccomandazioni in termini di *corporate governance*, determinandone all'atto della costituzione i componenti, la durata, le attribuzioni e le facoltà; (p) la verifica nel tempo che il sistema dei flussi informativi tra gli organi aziendali sia adeguato, completo e tempestivo; (q) l'approvazione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, in conformità a quanto previsto dalla procedura adottata dalla Società in adempimento alla normativa vigente in materia.

Il Consiglio di Amministrazione può approvare le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza anche in presenza di un parere contrario degli amministratori indipendenti purché il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, comma primo, n. 5 Cod. civ., con deliberazione assunta dall'Assemblea con le maggioranze previste dalla normativa vigente ed in conformità alla procedura adottata dalla Società in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati. Con riferimento alle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, il Consiglio di Amministrazione ha definito in apposito regolamento (la *Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate, Soggetti Collegati ed operazioni di Maggior Rilievo*) i criteri generali per l'individuazione delle stesse ed uno specifico *iter* deliberativo, che coinvolge, in conformità alle previsioni normative vigenti, anche la funzione di *Risk Management* che deve esprimersi con un preventivo parere. In linea generale sono identificate quali operazioni di Maggior Rilievo: (i) le emissioni di strumenti finanziari; (ii) la concessione di garanzie personali e reali nell'interesse di società controllate; (iii) la concessione di finanziamenti a favore di società controllate e le operazioni di investimento e disinvestimento immobiliare, le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni, di aziende o di rami d'azienda; (iv) le operazioni di fusione o scissione; (v) le altre operazioni il cui controvalore sia superiore al 2,5% del patrimonio di vigilanza consolidato, che non rientrino nell'attività ordinaria della Banca e non siano concluse a condizioni di mercato o a condizioni *standard*.

Sono altresì riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Banca, quale

capogruppo del Gruppo Bancario, anche le decisioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni da parte delle società controllate appartenenti al gruppo bancario nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo bancario e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo stesso.

Infine, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa regolamentare applicabile alle società che svolgono servizi di investimento, è riservato al Consiglio di Amministrazione il compito di predisporre le politiche, le misure, i processi, nonché le procedure aziendali idonei a contenere il rischio ed a garantire la stabilità patrimoniale oltre ad una sana e prudente gestione. A tal fine il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a: (i) individuare gli obiettivi, le strategie, il profilo di rischio, le soglie di tolleranza della Banca e le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni, definendo le politiche di governo del rischio dell'impresa, nell'ambito del sistema degli obiettivi di rischio (*Risk Appetite Framework* – RAF) e determinando le politiche aziendali; verificarne periodicamente la corretta attuazione e coerenza con l'evoluzione dell'attività aziendale e dei connessi rischi, con particolare attenzione all'adeguatezza ed efficacia del *Risk Appetite Framework* e alla compatibilità tra il rischio effettivo e gli obiettivi di rischio; (ii) assicurare che la struttura retributiva e di incentivazione sia tale da non accrescere i rischi aziendali e sia coerente con il RAF e con le strategie di lungo periodo; (iii) con riferimento al processo di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (*ICAAP - Internal Capital Adequacy Assessment Process*) e al processo di determinazione dell'adeguatezza della liquidità cosiddetto *ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process)* definire ed approvare le linee generali del processo, assicurandone la coerenza con il *Risk Appetite Framework* e promuovendone il pieno utilizzo delle risultanze a fini strategici e nelle decisioni d'impresa; (iv) assicurare che il piano strategico, il *Risk Appetite Framework*, l'*ICAAP*, il *budget* e il sistema dei controlli interni siano fra loro coerenti, tenendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni esterne e interne in cui opera la Società; (v) approvare, con cadenza almeno annuale, il programma di attività ed esaminare le relazioni periodiche delle funzioni aziendali di controllo; (vi) nel rispetto delle Politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea dei soci, per quanto riguarda il personale avente qualifica dirigenziale, stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro del personale dipendente, decidendo promozioni, provvedimenti disciplinari e licenziamenti; (vii) individuare e riesaminare periodicamente gli orientamenti strategici e le politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo in maniera adeguata all'entità e alla tipologia dei rischi cui è concretamente esposta la Società; e (viii) assicurare che i compiti e le responsabilità in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo siano allocate in modo chiaro e appropriato garantendo che le funzioni operative e quelle di controllo siano distinte e siano dotate di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate; inoltre, approvare i programmi di addestramento e formazione del personale dipendente e dei collaboratori.

Inoltre, il Regolamento del CdA dispone, *inter alia*:

- (i) che, in conformità all'art. 1, paragrafo 1.C.1, lett. c) del Codice di Autodisciplina, il Consiglio sia tenuto a valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, tenuto conto delle informazioni ricevute dai competenti organi sociali (art. 8.2 del Regolamento del CdA). A tal proposito, il Consiglio delibera periodicamente in merito alla struttura organizzativa della Società e verifica periodicamente i presidi atti a garantire la correttezza e l'efficacia del sistema amministrativo e contabile;
- (ii) che, in conformità all'art. 1, paragrafo 1.C.1, lett. c) del Codice di Autodisciplina, il Consiglio debba valutare l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche della Società e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia. A tal proposito il Consiglio: (a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti la Società e le sue controllate siano correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione della società coerente con gli obiettivi strategici individuati; (b) valuta, con cadenza almeno annuale, la adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione del rischio rispetto alle caratteristiche della Società e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia (art. 8.3 del Regolamento del CdA). Il Consiglio approva inoltre le *policy* ed i regolamenti che disciplinano il funzionamento delle funzioni di controllo; approva

il regolamento a presidio dei principali rischi cui è esposto il gruppo bancario e la *policy* in materia di conflitti di interessi del gruppo bancario, stabilendo le principali misure di gestione dei conflitti stessi;

- (iii) che il Consiglio di Amministrazione debba valutare il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dagli organi delegati, nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 1.C.1, lett. e), del Codice di Autodisciplina. A tal proposito, il Consiglio verifica periodicamente l'andamento della gestione della società e del gruppo, confrontando i risultati conseguiti con le previsioni di *budget* ed analizzando gli eventuali scostamenti;
- (iv) che il Consiglio della Società, quale capogruppo del Gruppo Bancario, assuma anche le decisioni concernenti l'acquisto e la cessione di partecipazioni nonché la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società del gruppo e per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, nell'interesse della stabilità del gruppo stesso. A tal proposito, il Consiglio ha approvato anche un apposito Regolamento di Gruppo in cui sono definite le linee guida di interazione tra le società del gruppo ed i flussi informativi tra le stesse attuati.

Inoltre, ai sensi del Regolamento Interno di Banca Generali, il Consiglio assume anche le decisioni concernenti l'approvazione e la revisione del Piano di Risanamento (cd. *Recovery Plan*).

L'articolo 18 dello Statuto Sociale prevede, inoltre, la facoltà del Consiglio di conferire deleghe, stabilendo, in conformità all'art. 1, paragrafo 1.C.1, lett. d), del Codice di Autodisciplina, l'obbligo, in capo agli organi delegati, di informare con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sull'andamento della gestione e sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate da Banca Generali e dalle sue controllate, con particolare riguardo alle operazioni in cui gli Amministratori abbiano un interesse proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento, nonché sulle decisioni assunte in tema di erogazione e gestione del credito.

Infine, in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina e della normativa di vigilanza, il Regolamento del Consiglio di Amministrazione dispone tra l'altro che il Consiglio di Amministrazione:

- prima della nomina del nuovo Consiglio o in caso di cooptazione di consiglieri, identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno, portandola a conoscenza degli azionisti in tempo utile;
- successivamente alla nomina del nuovo Consiglio o alla cooptazione di consiglieri, verifichi la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina;
- al fine di assicurare la corretta gestione delle informazioni societarie, adotti una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

L'articolo 17 dello Statuto Sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione della Società si riunisca – di regola – con cadenza mensile.

In data 16 febbraio 2007, il Consiglio di Amministrazione ha adottato il Regolamento del CdA, da ultimo modificato nella seduta consiliare del 1° marzo 2018, allo scopo di conformare le regole di funzionamento di detto organo ai principi sanciti dal Codice di Autodisciplina e alle istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia.

Detto regolamento dispone, *inter alia*, che:

- (i) in conformità a quanto previsto dall'art. 1, paragrafo 1.C.2 del Codice di Autodisciplina, ferme

restando le cause di ineleggibilità e decadenza, nonché i limiti di cumulo di incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare, l'accettazione della carica di consigliere richiede una valutazione preventiva circa la possibilità di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di amministratore il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore o di Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni (art. 5.2 del Regolamento del CdA)⁽⁸⁾;

- (ii) il Presidente del Consiglio di Amministrazione si adoperi affinché la documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno sia portata a conoscenza degli amministratori e dei sindaci con anticipo rispetto alla data della riunione consiliare (art. 4.2 del Regolamento del CdA). A questo riguardo, l'ultima revisione del Regolamento, deliberata dal Consiglio di Amministrazione del 1° marzo 2018, al fine di migliorare ulteriormente la distribuzione della documentazione pre-consiliare, ha introdotto una nuova procedura della messa a disposizione dei documenti in vista delle riunioni consiliari per tipologia, secondo le seguenti linee direttrici: in via ordinaria, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno di carattere informativo e/o deliberativo sono inviati 5 (cinque) giorni di calendario precedenti la data fissata per la riunione; qualora si tratti di argomenti strettamente attinenti al *business* della Banca – e che necessitano, normalmente, di una preventiva discussione interna ai Comitati Direzionali (esoconsiliari) – si prevede per l'invio 3 (tre) giorni di calendario precedenti la data fissata per la riunione; per argomenti che presuppongono particolari ragioni di riservatezza, si prevederà 1 (uno) giorno di calendario precedente la data fissata per la riunione;
- (iii) anche quando le scelte gestionali siano state preventivamente vagliate, indirizzate o comunque influenzate da un soggetto che eserciti attività di direzione e coordinamento ovvero da soggetti che eventualmente partecipano ad un patto di sindacato, ciascun Amministratore sia tenuto a deliberare in autonomia, assumendo determinazioni che, ragionevolmente, possano portare – quale obiettivo prioritario – alla creazione di valore per la generalità degli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo (art. 7 del Regolamento del CdA);
- (iv) in conformità all'art. 1, paragrafo 1.C.1, lett. g) del Codice di Autodisciplina, il Consiglio, con cadenza almeno annuale, esprima una valutazione sul funzionamento del consiglio stesso e dei suoi comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione, tenendo anche conto di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica, nonché sull'adeguatezza e sull'efficacia delle disposizioni contenute nel Regolamento del CdA (art. 10 del medesimo Regolamento).

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce con cadenza regolare, di norma mensile in osservanza alle scadenze di legge e ad un calendario dei lavori, che viene definito annualmente. Nel corso dell'esercizio 2020, il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali si è riunito 15 volte. La durata media delle riunioni è stata di circa 3 ore a seduta. Per l'esercizio in corso è previsto che il Consiglio si riunisca 14 volte; dall'inizio dell'esercizio alla data della presente Relazione inclusa, si sono tenute 4 sedute consiliari.

La tabella n. 2 contenuta nell'allegato *sub* 2) fornisce, tra l'altro, informazioni circa la partecipazione dei Consiglieri di Amministrazione alle sedute consiliari tenutesi nel corso dell'esercizio 2020. I Consiglieri risultati assenti hanno fornito motivata giustificazione.

In aderenza a quanto previsto dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione ed allo scopo di incentivare meccanismi di circolazione delle informazioni tra gli Organi Sociali, ed all'interno degli stessi, idonei a realizzare obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli, il Consiglio ha approvato una apposita circolare aziendale che disciplina i flussi informativi agli Organi Sociali. Detto documento formalizza la tempistica, le forme ed i contenuti dei flussi indirizzati a detti Organi, individuando i soggetti tenuti a fornire periodicamente e/o su specifica richiesta adeguata informativa.

⁽⁸⁾ Si precisa che tale previsione del Regolamento del CdA, nella formulazione attualmente prevista, sarà oggetto di revisione in virtù delle nuove disposizioni introdotte dal Decreto MEF, già recepite nella *Fit & Proper Policy* adottata da Banca Generali e nella Relazione sulla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 23 febbraio 2021 in vista del rinnovo degli organi sociali.

La formale regolamentazione della struttura dei flussi informativi (in particolare, verso il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale) di fatto statuisce ufficialmente la consolidata reportistica, già in uso presso la Banca, che di norma si connota per sistematicità e ben definita articolazione per forme e contenuti, corrisponde alla necessità di una puntuale informativa al consesso amministrativo sull'esercizio dei poteri delegati ed è oggetto di costante revisione per necessità di adeguamento sia a fini normativi che per esigenze di ordine operativo.

Il flusso informativo verso Consiglieri e Sindaci è assicurato preferibilmente mediante tempestiva messa a disposizione di documenti scritti, e segnatamente di relazioni, note illustrative, memoranda, presentazioni, *report* redatti dalle unità organizzative della Banca, altra documentazione, pubblica e non e documentazione contabile societaria di periodo destinata a pubblicazione. Le informazioni rese con le modalità di cui sopra sono integrate (e all'occorrenza sostituite, dove ragioni di riservatezza depongano in tal senso) dall'illustrazione fornita oralmente dal Presidente, dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale o da esponenti del *management* della Banca in occasione delle riunioni consiliari, ovvero di specifici incontri informali aperti alla partecipazione di Consiglieri e Sindaci, organizzati per l'approfondimento di tematiche di interesse in riferimento alla gestione della Banca.

Il flusso informativo verso Consiglieri e Sindaci riguarda principalmente, oltre agli argomenti riservati all'esame e/o all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Banca ai sensi di Legge e dello Statuto: (i) il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione, con l'indicazione di eventuali scostamenti dalle previsioni formulate; (ii) l'attività svolta, con particolare riferimento alle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati e alle operazioni atipiche, inusuali o innovative ed i rispettivi rischi; (iii) il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi ed il livello e l'esposizione della banca a tutte le tipologie di rischio rilevanti; (iv) l'andamento dei prodotti collocati ed i relativi rendimenti; (v) l'andamento dell'attività creditizia; (vi) l'andamento dell'attività di investimento della banca; (vii) ogni ulteriore attività, operazione o evento sia giudicato opportuno portare all'attenzione di Consiglieri e Sindaci.

Inoltre, sempre allo scopo di incentivare meccanismi di circolazione delle informazioni tra gli Organi Sociali idonei a realizzare obiettivi di efficienza della gestione ed efficacia dei controlli, il Consiglio si è dotato dalla prima adunanza consiliare del 2013, di un applicativo informatico (recentemente aggiornato nel corso dell'esercizio 2020) che ha come obiettivo la distribuzione di documenti in formato digitale e sicuro ai membri del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati di Banca Generali, su piattaforma *iPad*, *tablet* e *PC*. Le funzionalità della soluzione adottata permettono in via generale di evitare lo scambio di documenti via *e-mail* e la stampa su carta degli stessi, garantendo la massima sicurezza e riservatezza dei documenti posti all'ordine del giorno del Consiglio stesso. Infatti: (i) tutte le comunicazioni da e verso i dispositivi sono cifrate, (ii) il processo di autenticazione prevede l'utilizzo di un codice di identificazione personale (PIN), (iii) tutti i documenti presenti sui dispositivi (*iPad*, *tablet* e/o *PC*) sono crittografati e (iv) senza l'applicazione e la chiave di sicurezza i documenti non possono essere recuperati e consultati (in caso di furto o smarrimento del *device*).

In aderenza ai compiti allo stesso attribuiti dallo Statuto sociale e dalla normativa di vigilanza che disciplina l'attività delle banche in Italia, il Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto nei diversi capitoli della presente Relazione, nel corso delle riunioni svolte ha tra l'altro:

- (a) periodicamente deliberato in merito all'assetto organizzativo della Società e delle funzioni della stessa che prestano la loro attività per l'intero gruppo bancario di cui la Società è capogruppo;
- (b) valutato trimestralmente il generale andamento della gestione, sulla base delle informazioni ricevute dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale, nonché confrontato, sempre trimestralmente, i risultati conseguiti con quelli programmati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza e alle stesse partecipano, per gli argomenti all'ordine del giorno attinenti il loro ruolo e ambito, i Vice Direttori Generali. Qualora il Presidente lo reputi opportuno, anche su richiesta di uno o più amministratori, i dirigenti della Società e quelli delle società del gruppo che ad esso fanno capo, responsabili delle funzioni aziendali competenti secondo la materia, intervengono alle riunioni consiliari per fornire gli opportuni approfondimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per quanto riguarda le società controllate da Banca Generali, al fine di assicurare anche a livello consolidato sistemi di gestione e controllo efficaci ed efficienti, le società appartenenti al gruppo bancario ⁽⁹⁾ sono attualmente tutte integrate in modo significativo con la Capogruppo.

Tale integrazione si esplicita attraverso:

- (i) l'assetto proprietario, essendo il capitale sociale delle società controllate interamente, ovvero per una partecipazione di maggioranza, posseduto da Banca Generali S.p.A.;
- (ii) la composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle controllate, in cui sono presenti diversi esponenti della Capogruppo, in modo tale da assicurare una efficiente ed efficace trasmissione delle linee guida della capogruppo a presidio della correttezza della gestione, pur salvaguardando nel contempo l'autonomia della controllata, e garantire un'analoga sensibilità ed attenzione nella valutazione dei controlli e delle azioni a presidio dei rischi. Proprio per perseguire al meglio tale ultima finalità, periodicamente si tengono delle riunioni congiunte dei collegi sindacali delle società italiane del gruppo;
- (iii) l'assetto organizzativo, amministrativo/contabile, nonché il sistema di controllo adottato per le controllate, che prevede l'accentramento di alcune importanti funzioni presso la controllante.

Banca Generali, in qualità di capogruppo, nell'ambito dei propri poteri di direzione e coordinamento, previsti dal Codice civile e, in dettaglio, dagli artt. 59 e ss. del TUB e dal Titolo I Capitolo II della Circolare 285 della Banca d'Italia, esercita nei confronti delle società controllate appartenenti al gruppo bancario i compiti di direzione e coordinamento connessi alla direzione unitaria del gruppo, emanando le disposizioni necessarie al fine di realizzare il comune disegno imprenditoriale, attraverso le distinte unità operative che fanno parte del gruppo, pur nella salvaguardia dell'autonomia di ciascuna delle società appartenenti al gruppo bancario. La citata normativa di settore prevede che per l'organo di vigilanza il ruolo di referente, per le funzioni di vigilanza consolidate, sia attribuito alla capogruppo e pertanto sono stati adottati adeguati presidi organizzativi, che consentono l'attuazione all'interno delle società del gruppo delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia e la loro verifica.

Autovalutazione

In linea con le prescrizioni normative di riferimento, e nel rispetto di quanto previsto dalla procedura interna relativa al processo di autovalutazione codificato nell'Allegato 2 del Regolamento del CdA, il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, con il supporto del professionista esterno Egon Zehnder – incaricato quale esperto indipendente per l'intero triennio di mandato (avendo previsto, in tal senso, modalità differenziate nei tre anni ⁽¹⁰⁾) –, ha dato corso all'autovalutazione annuale relativa all'esercizio 2020 sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, nonché sulla loro dimensione e composizione (anche denominata *Board Review*).

Il processo di autovalutazione si è svolto nei mesi da ottobre 2020 a gennaio 2021. In particolare, alla *Board Review* hanno partecipato tutti i nove Consiglieri in carica e il Presidente del Collegio Sindacale (il quale ha condiviso con gli altri due Sindaci effettivi l'esercizio di autovalutazione) con l'obiettivo di effettuare una ricognizione strutturata dell'efficacia del Consiglio e dei Comitati di Banca Generali sotto il profilo operativo e di individuare le opportunità di ulteriore miglioramento, per svolgere al meglio il ruolo di indirizzo e di controllo di una realtà complessa ed in continua evoluzione. Inoltre, trattandosi della *Board Review* di fine mandato, nell'ambito di tale processo sono state condivise ed evidenziate alcune indicazioni poi recepite nella Relazione recante la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione approvata e pubblicata il 23 febbraio 2021, con congruo

⁽⁹⁾ Si precisa al riguardo che nel corso dell'Esercizio, a decorrere dal 1° luglio 2020, è divenuta efficace la fusione per incorporazione in Banca Generali S.p.A. delle due società Nextam Partners S.p.A. e Nextam Partners SGR S.p.A. Il gruppo bancario è pertanto attualmente composto, oltre che dalla capogruppo Banca Generali S.p.A., anche dalle controllate Generfid S.p.A., Nextam Partners SIM S.p.A., Nextam Partners Ltd. in liquidazione, BG Valeur S.A. e BG Fund Management Luxembourg S.A.

⁽¹⁰⁾ Più nello specifico, l'attività complessiva di *board review* è stata così predefinita: (i) attività di autovalutazione di inizio mandato – completa come perimetro di indagine, articolandosi sui classici profili di dimensione, composizione, funzionamento del Consiglio – volta ad individuare le aree di possibile intervento migliorativo per gli anni successivi; (ii) *follow-up* di metà mandato volto a concentrarsi sulle eventuali aree emerse come critiche e sulle principali attività che l'organo amministrativo ha svolto in corso d'anno; (iii) *board evaluation* di fine mandato volta a fornire indicazioni circa il profilo quali-quantitativo del futuro consiglio.

anticipo rispetto alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata al rinnovo degli organi sociali.

La *Board Review* è stata condotta attraverso:

- (i) la somministrazione di un questionario strutturato in base alle peculiarità della Banca e articolato con l'obiettivo di raccogliere le opinioni in merito al funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati;
- (ii) interviste dirette, al fine di valorizzare il contributo individuale di ciascun Consigliere (in linea con quanto raccomandato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana, da ultimo con lettera del 22 dicembre u.s. portata a conoscenza, tra l'altro, del Consiglio e dei Comitati).

Sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione è stata effettuata anche l'analisi delle *best practices* in materia di *corporate governance* (anche internazionali) ed il confronto con le prassi adottate dal Consiglio di Banca Generali.

In data 1° febbraio 2021, Egon Zehnder ha quindi inviato il documento recante l'analisi dei risultati, le azioni proposte e i commenti dei Consiglieri (unitamente al documento analitico del questionario in forma anonima e aggregata riportante i risultati in forma grafica dell'autovalutazione emersi dalla compilazione dei questionari), nonché le indicazioni emerse in vista della redazione della Relazione recante la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione. Al riguardo, il predetto documento riporta: (a) la metodologia e il processo seguito; (b) i soggetti coinvolti; (c) le evidenze emerse, evidenziando i punti di forza e le aree di potenziale miglioramento.

Dal processo di autovalutazione è emerso un quadro positivo. In continuità con l'autovalutazione precedente, gli amministratori hanno espresso piena soddisfazione e apprezzamento *inter alia* in merito alla dimensione, alla composizione, al funzionamento del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali e dei suoi Comitati, nonché in merito agli interventi formativi organizzati a beneficio del Consiglio nel corso dell'anno cogliendo altresì l'occasione per esprimere l'auspicio di un continuo approfondimento di alcune tematiche di particolare interesse ai fini della strategia. Secondo la valutazione dell'esperto indipendente, dunque, il Consiglio opera in sostanziale conformità con il Codice di Autodisciplina e le migliori prassi di mercato.

Inoltre, la totalità degli Amministratori considera adeguata l'attuale articolazione dei Comitati endoconsiliari e parimenti apprezza l'organizzazione e il contributo apportato dai Comitati al Consiglio, evidenziando, in vista del rinnovo dell'organo amministrativo, le raccomandazioni – poi recepite nella Relazione recante la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione – di: (i) declinare i profili e i principi di sostenibilità trasversalmente nelle aree di competenza di tutti i comitati endoconsiliari per una maggiore analisi ed integrazione dei profili di sostenibilità in ogni discussione (pur mantenendo le competenze attualmente previste in capo al Comitato Nomine, *Governance* e *Sostenibilità*); e (ii) aggiungere un nuovo comitato endoconsiliare con funzioni istruttorie, consultive e propositive in materia di credito, ciò al fine di dare maggiore supporto al Consiglio di Amministrazione nella valutazione delle pratiche di credito ovvero, tramite la calibrazione delle deleghe di poteri, esprimere un parere preventivo a supporto degli argomenti che non sono di rilevanza consiliare. Tutti i membri dei Comitati hanno quindi rinnovato la valutazione positiva in riferimento al ruolo e funzionamento degli stessi e al supporto ricevuto dalle strutture di Banca Generali per l'adeguato adempimento dei propri compiti.

4.4. *Organi Delegati*

Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito deleghe esecutive all'Amministratore Delegato, dott. Gian Maria Mossa.

Amministratore Delegato

Ai sensi dell'art. 18 comma 6 dello Statuto, nei limiti consentiti dalla Legge e dallo Statuto medesimo, il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni non esclusive ad uno o più

Amministratori Delegati stabilendone le attribuzioni e la durata in carica.

Il Consiglio di Amministrazione del 25 settembre 2020 ha attribuito all'Amministratore Delegato dott. Gian Maria Mossa i seguenti poteri (aggiornando quelli in precedenza conferiti in data 12 aprile 2018):

Organizzazione e funzioni generali

1. dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
2. sovrintendere alla struttura organizzativa della Società;
3. elaborare le indicazioni strategiche date dal Consiglio di Amministrazione, dando esecuzione alle delibere dallo stesso assunte e provvedendo all'organizzazione delle attività delle unità organizzative, con criteri funzionali che, attraverso la divisione dei compiti, consentano controlli concomitanti e conseguenti ed in ogni caso la determinazione delle singole responsabilità;
4. implementare e garantire l'efficacia del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione;
5. provvedere, su proposta delle competenti funzioni aziendali, ove previsto, all'istruttoria di tutti gli atti ed affari da sottoporre, con proprio parere, ai competenti organi deliberanti;
6. coordinare le strategie di comunicazione della società, curare l'immagine della Società nei confronti del pubblico e le relazioni con la stampa e gli altri mezzi di informazione;
7. curare i rapporti con la Pubblica Amministrazione, con la Banca d'Italia, con la CONSOB e con Enti ed organismi nazionali ed internazionali;
8. rappresentare la Società nelle assemblee di altre società o enti, esercitando tutti i relativi diritti e rilasciare deleghe per l'intervento in assemblee delle predette società ed enti;
9. istituire, trasferire o chiudere succursali, rappresentanze ed uffici;
10. dare concreta attuazione alle previsioni di cui alle lettere h), i), l) e p) dell'art. 18 dello Statuto Sociale;
11. sottoporre al Consiglio di Amministrazione le proposte riguardanti il piano strategico, il *budget* annuale, il progetto di bilancio ed il bilancio consolidato elaborate dallo stesso Amministratore Delegato su proposta della Direzione Generale;
12. esercitare ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio di Amministrazione.

Finanza

1. assumere le decisioni in materia di investimento della proprietà, nell'ambito dei limiti di autonomia stabiliti dal Regolamento Finanza e dal Regolamento Limiti e Processo di *Escalation pro tempore* vigenti;
2. sottoporre al Consiglio di Amministrazione le proposte riguardanti gli investimenti della proprietà che eccedono le autonomie attribuite allo stesso Amministratore Delegato;
3. vigilare sull'adeguatezza dei mezzi patrimoniali e finanziari della società secondo quanto previsto dalle normative di riferimento;
4. subdelegare uno o più dei poteri e delle attribuzioni di cui ai punti precedenti, con onere di predeterminare gli eventuali limiti.

Commerciale

1. approvare investimenti in nuovi prodotti, la distribuzione di nuovi prodotti o servizi ovvero l'avvio di nuove attività, e stipulare, modificare e risolvere i relativi contratti e/o mandati e/o convenzioni per conto della società e accordi per il collocamento di prodotti e/o servizi bancari, finanziari ed assicurativi nei limiti del *budget* approvato dal Consiglio di Amministrazione e secondo le direttive dal medesimo stabilite;
2. definire, in armonia con le previsioni della Politica in materia di Remunerazione e Incentivazione

pro tempore vigente, le politiche di remunerazione delle reti dei consulenti finanziari nei limiti del *budget* approvato dal Consiglio di Amministrazione;

3. comporre contestazioni relative a provvigioni entro il limite di euro 700.000,00;
4. autorizzare deroghe nei confronti della clientela alle condizioni economiche *standard*;
5. subdelegare uno o più dei poteri e delle attribuzioni di cui ai punti precedenti, con onere di predeterminare gli eventuali limiti

Credito e operatività bancaria

1. concedere sconti, facilitazioni, abbuoni, ecc. nei confronti della clientela;
2. deliberare l'erogazione del credito, nel rispetto dei limiti tempo per tempo previsti dal Regolamento Crediti adottato dalla società;
3. proporre l'erogazione del credito, eccedente le proprie competenze, agli organi deliberanti competenti secondo il Regolamento Crediti provvedendo all'istruttoria dei relativi atti;
4. limitatamente all'operatività sui Conti della Società per le disposizioni aventi ad oggetto (i) rapporti di fornitura di beni e servizi (ii) rapporti con persone fisiche (iii) rapporti con persone giuridiche extra Area SEPA, compiere tutte le operazioni sui Conti della Società ed effettuare, in particolare, prelevamenti in genere, all'uopo emettendo i relativi assegni o equivalenti a valere sulle effettive disponibilità con le modalità e nei limiti di seguito stabiliti:
 - a. con firma singola per operazioni sino ad un importo pari ad euro 100.000,00;
 - b. con firma congiunta alternativamente con un Responsabile di Direzione/Area ovvero con un Vice Direttore Generale per importi superiori ad euro 100.000,00.

Resta esclusa dalle suddette modalità e dai suddetti limiti l'operatività sui Conti della Società relativa alle disposizioni aventi ad oggetto:

- rapporti infragruppo;
- rapporti con società bancarie, assicurative, SIM, SGR;
- rapporti di *clearing house*;
- rapporti inclusi nel c.d. ciclo passivo;

la quale segue i limiti e le modalità in conformità alla relativa Normativa Interna tempo per tempo vigente.

5. entro il limite di euro 100.000,00 per operazione, oltre interessi e spese, accertare ed autorizzare il passaggio a perdita di crediti, rinunciare totalmente o parzialmente a qualsivoglia credito concesso, con conseguente rinuncia alle garanzie acquisite ed eventuale prestazione del consenso alle annotazioni di cancellazione, surroga, restrizione, riduzione e/o postergazione di ipoteche e/o privilegi e/o altre garanzie reali, in dipendenza di: esaurimento delle procedure esecutive sia individuali che concorsuali, ovvero di valutata antieconomicità della proposizione di atti giudiziari in rapporto alla situazione economico-patrimoniale dei debitori, ovvero definizione in via di stralcio di posizioni contenziose, giudicata percorribile e conveniente per la società;
6. inviare a perdita gli oneri derivanti alla società per errori dei dipendenti fino ad un ammontare massimo di euro 100.000,00 a firma singola per operazione e a firma congiunta con il Direttore Generale o con il Vice Direttore Generale *Wealth Management* Mercati e Prodotti ovvero con il Responsabile dell'Area *CFO & Strategy* nel caso di coincidenza tra Direttore Generale e Amministratore Delegato, entro il limite di euro 150.000,00 nonché definire i poteri dei Responsabili di Area/Direzione inerenti la gestione dei passaggi a perdita per errori dei dipendenti;
7. esigere crediti e riscuotere ogni somma o valore dovuto alla società con rilascio di quietanza a saldo e liberazione
8. firmare per girata e quietanza, per qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma, cambiali, assegni, vaglia,

effetti e titoli analoghi, documenti rappresentativi di merci o di crediti, titoli azionari, obbligazionari e titoli all'ordine in genere;

9. nei limiti dei poteri delegati ovvero previa assunzione della relativa decisione da parte del competente organo sociale, sottoscrivere cessioni di credito, lettere contratto per apertura di rapporti bancari di qualsiasi tipo, lettere contratto per la concessione di finanziamenti, lettere di manleva in relazione allo smarrimento sottrazione e/o distruzione di titoli ed assegni, crediti di firma quali fidejussioni, depositi cauzionali, avalli ed accettazioni su cambiali;
10. emettere assegni circolari;
11. firmare per traenza e prenotazione del contante sul conto di gestione aperto presso la Banca d'Italia e sui conti di tesoreria unica di cui al modello 144 dir. della Banca d'Italia;
12. firmare tutte le operazioni previste dai modelli 146 e 147 dir. della Banca d'Italia relative, tra l'altro, ad operazioni di versamento e prelievo contante presso Banca d'Italia, a protesti di assegni presso le stanze di compensazione e ai sistemi di pagamento interbancari;
13. subdelegare uno o più dei poteri e delle attribuzioni di cui ai punti precedenti, con onere di predeterminare gli eventuali limiti.

Risorse umane

1. nel rispetto dei processi e delle procedure del Gruppo Generali, proporre agli Organi Sociali delle società controllate da Banca Generali, la nomina dei relativi esponenti aziendali;
2. determinare ed orientare, nell'ambito delle linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione, le politiche di gestione delle risorse umane;
3. in armonia con le previsioni della Politica in materia di Remunerazione e Incentivazione approvata dalla società, autorizzare la stipula modifica e risoluzione per conto della società contratti di agenzia con i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, pattuendo in via generale i relativi accordi economici in conformità alla politica di remunerazione delle reti dei consulenti finanziari nei limiti del *budget* approvato dal Consiglio di Amministrazione;
4. curare la gestione, la selezione, lo sviluppo e la formazione delle risorse umane della Società;
5. nell'ambito del *budget* prefissato e nel rispetto delle Politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea dei soci, stipulare, modificare e risolvere contratti individuali di lavoro del personale dipendente, non avente qualifica dirigenziale, decidendo promozioni, provvedimenti disciplinari e licenziamenti;
6. nell'ambito del *budget* prefissato e nel rispetto delle Politiche di remunerazione approvate dall'Assemblea dei soci, con riporto al Consiglio d'Amministrazione e a firma congiunta con il Direttore Generale o con il Responsabile Direzione HR, laddove il Direttore Generale coincida con l'Amministratore Delegato, stipulare, modificare e risolvere contratti individuali del personale dirigenziale, fatta eccezione per il Personale Più Rilevante, proponendo anche promozioni, provvedimenti disciplinari e licenziamenti;
7. gestire i rapporti con le organizzazioni sindacali, sia dei datori di lavoro sia dei prestatori di lavoro, anche sottoscrivendo con le stesse, accordi in nome e per conto della Società e rappresentare la Società avanti alle organizzazioni di categoria sindacali e nelle controversie di lavoro in sede sindacale;
8. compiere qualsiasi operazione e dichiarazione presso Autorità ed Enti sia pubblici che privati, in particolare Enti e Istituti Previdenziali o altri Enti, nell'ambito della gestione delle risorse umane;
9. compiere presso le pubbliche amministrazioni, Enti ed uffici pubblici, tutti gli atti ed operazioni, rientranti nell'ambito della competenza attribuitagli, occorrenti per ottenere concessioni, licenze ed autorizzazioni in genere che dovrebbero essere inserite;
10. subdelegare uno o più dei poteri e delle attribuzioni di cui ai punti precedenti, con onere di predeterminare gli eventuali limiti.

Quale datore di lavoro:

1. nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria;
2. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
3. affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
4. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
5. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
6. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
7. inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
8. comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
9. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
10. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
11. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli artt. 36 e 37 del D.lgs 81/2008;
12. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
13. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
14. elaborare il documento (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) di cui all'art. 26 del D.lgs 81/2008;
15. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia dei documenti di cui agli artt. 26 e 28 del D.lgs 81/2008, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati relativi agli infortuni;
16. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
17. comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, ai fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni secondo le modalità previste dal D.lgs 81/2008;
18. consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza quando previsto ed in relazione alle attribuzioni del medesimo;

19. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato secondo le disposizioni di cui all'art. 43 del D.lgs 81/2008. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
20. convocare la riunione periodica di cui all'art. 35 del D.lgs 81/2008;
21. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
22. comunicare all'INAIL, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
23. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità;
24. fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente le informazioni previste dall'art. 18 comma 2 del D.lgs 81/2008;
25. vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi in capo ai preposti, ai lavoratori, ai progettisti, ai fabbricanti e fornitori, agli installatori e al medico competente, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro;

il tutto nel rispetto ed in applicazione del citato D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, considerando la precedente elencazione puramente esemplificativa ed essendo dotato di ogni necessario potere di subdelega e spesa al riguardo.

Legale

1. rappresentare la società, agire e resistere in ogni grado e sede avanti alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e tributarie, nazionali, comunitarie o estere, ivi comprese le magistrature superiori, con facoltà di conferire le relative procure alle liti e di revocarle, di presentare esposti, denunce e querele nonché di rimettere le stesse, di autorizzare la costituzione di parte civile, di presentare istanze di fallimento, nonché di compromettere in arbitri, rinunciare e/o transigere a tutte le predette iniziative – in quest'ultimo caso con il limite a firma singola di euro 700.000 per operazione e senza limiti a firma congiunta con il Direttore Generale e/o il *General Counsel* –, fatto salvo quanto previsto per l'attività creditizia;
2. rappresentare la Società dinanzi alle Autorità pubbliche, ivi incluse quelle di vigilanza, anche estere, sottoscrivere verbali relativi a visite ispettive di pubblici funzionari per controlli di qualsiasi tipo con facoltà di muovere contestazioni, effettuare dichiarazioni, avanzare riserve, fornire precisazioni e chiarimenti, rientranti nell'ambito della competenza attribuitagli;
3. rappresentare la Società davanti a qualsiasi associazione di categoria anche non sindacale con facoltà di assumere le deliberazioni inerenti;
4. assumere decisioni in merito alle contestazioni mosse da terzi, ivi compresi i reclami presentati dalla clientela fino ad un importo di euro 200.000.

Amministrazione

1. sottoscrivere, in nome e per conto della società, tutta la corrispondenza ordinaria e gli atti relativi all'esercizio dei poteri attribuiti;
2. nell'ambito del *budget* approvato dal Consiglio di Amministrazione, provvedere alle spese correnti della società nei limiti ad esso attribuiti, e comunque a firma singola sino ad un massimale di euro 700.000 per operazione e oltre sino all'importo di euro 1.000.000 per operazione a firma congiunta con il Direttore Generale o il Vice Direttore *Wealth Management* Mercati e Prodotti;
3. nell'ambito del *budget* approvato e con il limite di euro 700.000,00 per singolo bene, acquistare, vendere, permutare beni immobili o mobili, anche registrati, riscuotere i prezzi, delegarne in tutto

o in parte il pagamento, concedere dilazioni di pagamento con o senza garanzia ipotecaria;

4. nell'ambito del *budget* approvato, stipulare con tutte le clausole opportune, modificare, risolvere contratti di locazione, noleggio, manutenzione, somministrazione, assicurazione, trasporto, appalto, comodato, vigilanza e trasporto valori, mediazione, commissione, pubblicità, agenzia e deposito ed assumere impegni relativi alla fornitura di beni materiali, acquisizione di beni immateriali, prestazioni di servizi rese da terzi o prestazioni d'opera rese da consulenti o professionisti, con il limite di spesa di euro 700.000,00 per singola fornitura o prestazione di servizio; detto limite di spesa viene riferito al canone annuo per operazioni che comportino un impegno pluriennale, fermo restando comunque che tale impegno non potrà superare i 3 anni, fatta eccezione per i contratti di locazione o di comodato; restano esclusi da tali limiti i contratti relativi alle utenze ordinarie per il funzionamento della società (energia elettrica, telefono, *fax*) ovvero i pagamenti necessari in adempimento a norme di legge;
5. stipulare accordi od effettuare spese per pubblicità e/o iniziative promozionali e/o iniziative di *co-marketing* e *meeting*, con il limite di spesa di euro 700.000,00 per singola fornitura o prestazione di servizio;
6. sottoscrivere qualsiasi atto necessario al deposito di marchi, brevetti e segni distintivi presso i competenti organismi amministrativi;
7. rappresentare la società avanti qualsiasi ufficio dell'Amministrazione Finanziaria, svolgere ogni pratica riguardante imposte, tasse o tributi; contestare accertamenti e addivenire a concordati ed a transazioni in questi due ultimi casi nei limiti dell'importo di euro 700.000,00;
8. rilasciare, anche a terzi non dipendenti, procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti rientranti nelle attribuzioni di cui ai punti precedenti, con onere di predeterminare gli eventuali limiti.

I suddetti poteri vengono esercitati nell'ambito delle linee di indirizzo stabilite dal Consiglio di Amministrazione e delle previsioni di *budget* dallo stesso definite e verranno meno con il venir meno in capo allo stesso della carica quale Amministratore Delegato.

All'Amministratore Delegato, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, spetta la rappresentanza legale della società e la firma sociale per gli atti compresi nelle sue attribuzioni.

Inoltre, l'Amministratore Delegato, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa regolamentare, nell'ambito dei poteri di gestione allo stesso delegati ed in conformità agli indirizzi deliberati dal Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti attività:

- dà attuazione alle politiche aziendali, agli indirizzi strategici, al *Risk Appetite Framework* e alle politiche di governo dei rischi d'impresa, definite dal Consiglio di Amministrazione e all'interno dei limiti operativi da quest'ultimo stabiliti, avvalendosi del contributo della funzione di gestione del rischio;
- cura nel continuo l'attuazione del processo di gestione dei rischi, assicurandone la coerenza con la propensione al rischio e le politiche di governo dei rischi, in considerazione dell'evoluzione delle condizioni interne ed esterne di operatività della Banca;
- agevola lo sviluppo e la diffusione a tutti i livelli della Banca di una cultura del rischio integrata;
- assicura i flussi informativi, definiti dal Consiglio di Amministrazione, volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti, ivi inclusa la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del *Risk Appetite Framework*;
- predispone gli interventi necessari a garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni, monitorandone nel continuo il rispetto;
- attua gli eventuali e necessari interventi correttivi nel caso emergano carenze o anomalie relative a compiti e responsabilità delle strutture aziendali, sulla base delle indicazioni ricevute dal Consiglio d'Amministrazione;

- assicura che le politiche aziendali e le procedure siano tempestivamente comunicate a tutto il personale interessato;
- cura l’attuazione del processo di approvazione degli investimenti in nuovi prodotti e vigila sull’avvio/distribuzione di nuove attività, prodotti o servizi o l’ingresso in nuovi mercati, predisponendo i necessari interventi di adeguamento;
- cura nel continuo l’attuazione dei processi di valutazione delle attività aziendali, avendo particolare riguardo agli strumenti finanziari;
- dà attuazione al processo di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale, cosiddetto ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assessment Process*) curando che il medesimo sia rispondente agli indirizzi strategici, al *Risk Appetite Framework* e alle linee generali definite dal Consiglio di Amministrazione e soddisfi i requisiti previsti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche;
- dà attuazione al processo di determinazione dell’adeguatezza della liquidità, cosiddetto ILAAP (*Internal Liquidity Adequacy Assessment Process*) curando che il medesimo sia rispondente agli indirizzi strategici, al *Risk Appetite Framework* e alle linee generali definite dal Consiglio di Amministrazione e soddisfi i requisiti previsti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche;
- approva, con particolare riferimento ai rischi di credito e di controparte – in linea con gli indirizzi strategici determinati dal Consiglio di Amministrazione – specifiche linee guida volte ad assicurare l’efficacia del sistema di gestione delle tecniche di attenuazione del rischio e a garantire il rispetto dei requisiti generali e specifici di tali tecniche;
- cura l’attuazione della politica aziendale in materia di esternalizzazione delle funzioni aziendali;
- assicura la definizione, la realizzazione e l’aggiornamento delle procedure interne, delle responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali al fine di evitare il coinvolgimento inconsapevole in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; sull’argomento, tra l’altro, definisce la procedura di segnalazione di operazioni sospette e le altre procedure volte ad assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo; definisce i flussi informativi finalizzati ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo, approva i programmi di addestramento e formazione del personale dipendente e dei collaboratori;
- assicura la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità (in termini di efficacia ed efficienza) e l’affidabilità del sistema informativo e, a fronte di anomalie rilevate, pone in atto opportune azioni nei confronti degli *outsourcer* del servizio affinché eseguano i necessari interventi correttivi e assume decisioni tempestive in merito a gravi incidenti di sicurezza informatica o di significativi malfunzionamenti, fornendo informazioni al Consiglio di Amministrazione;
- promuove lo sviluppo, il controllo periodico del Piano di Continuità Operativa e il relativo aggiornamento a fronte di rilevanti innovazioni organizzative, tecnologiche e infrastrutturali (nonché nel caso di lacune o carenze riscontrate ovvero di nuovi rischi sopravvenuti), approva il piano annuale delle verifiche delle misure di continuità operativa ed esamina la relazione con i risultati delle relative prove, rendendo informativa al Consiglio di Amministrazione;
- autorizza, sentito il Comitato Nomine, *Governance* e Sostenibilità, l’assunzione da parte dei dipendenti di cariche o funzioni in altre Società;
- autorizza l’istituzione, il trasferimento e la chiusura di succursali, rappresentanze ed uffici;
- assicura la definizione ed aggiornamento del Piano di Risanamento, monitorando con il supporto della funzione di *Risk Management* gli indicatori di crisi definiti nel piano di Risanamento e, nel caso di apertura dello stato di crisi, cura e coordina la gestione della crisi e l’attuazione delle misure di risanamento e delle misure di comunicazione previste dal Piano di Risanamento, con il supporto del Comitato di Direzione.

Con cadenza almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono informati, a cura degli organi delegati, sull'andamento della gestione e sull'attività svolta dalla Società e dalle sue controllate, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società e dalle sue controllate, nonché sulle decisioni assunte in tema di erogazione e gestione del credito, attraverso un'informativa per importi globali.

In virtù dei poteri allo stesso attribuiti, il Dott. Mossa è il principale responsabile della gestione dell'impresa (*Chief Executive Officer*). Egli non ricopre incarichi di amministrazione in nessuna altra emittente quotata (Criterio Applicativo 2.C.6. del Codice di Autodisciplina) e nei suoi confronti non ricorre la situazione di *interlocking directorate* prevista dal Codice di Autodisciplina.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

La Circolare 285 della Banca d'Italia sottolinea l'importanza del ruolo del Presidente del Consiglio di Amministrazione, che ha la funzione di favorire la dialettica interna, di assicurare il bilanciamento dei poteri e di promuovere l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto all'Amministratore Delegato ed agli altri amministratori esecutivi. Esso si pone come interlocutore dell'organo con funzione di controllo e dei comitati interni. A tal fine il Presidente, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli amministratori, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti. Per svolgere in modo efficace tale importante funzione, il Presidente deve avere un ruolo non esecutivo e non svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali.

In ossequio alle citate disposizioni della Banca d'Italia, il Regolamento del Consiglio di Amministrazione disciplina nello specifico le modalità con cui il Presidente svolge la propria attività di coordinamento e garanzia ai fini del regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione e di costante circolazione delle informazioni all'interno del Consiglio.

L'Assemblea degli Azionisti del 12 aprile 2018, ha deliberato di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. Giancarlo Fancel. In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire al Presidente, in aggiunta ai poteri allo stesso attribuiti dalla legge e dallo Statuto sociale, poteri inerenti il coordinamento delle attività degli organi sociali, di verifica dell'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e delle determinazioni dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, di sorveglianza sull'andamento degli affari sociali e sulla loro rispondenza agli indirizzi strategici aziendali, il tutto come di seguito indicato:

1. vigilare sul generale andamento della Società, con poteri di indirizzo sulla gestione sociale, da esercitarsi di concerto con l'Amministratore Delegato e Direttore Generale;
2. stabilire di concerto con l'Amministratore Delegato e Direttore Generale le direttive generali per la trattazione degli affari sociali;
3. coordinare il regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, favorendo la dialettica interna, assicurando il bilanciamento dei poteri nonché la circolazione delle informazioni;
4. sovrintendere ai rapporti con gli organismi istituzionali pubblici, con gli azionisti, nonché alle relazioni esterne della Società;
5. coordinare le strategie di comunicazione della Società, curare l'immagine della società nei confronti del pubblico e le relazioni della Società con la stampa o gli altri mezzi d'informazione, il tutto nell'ambito degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione ed in linea con il piano strategico della società e con le *policy* del Gruppo di appartenenza in materia.

Inoltre, l'articolo 18, comma 9, dello Statuto sociale attribuisce al Presidente, in caso di assoluta ed improrogabile urgenza ed in mancanza di deleghe in materia, la facoltà di assumere decisioni di competenza del Consiglio ad eccezione di quelle non delegabili ai sensi di legge. Le decisioni così assunte devono essere comunicate al Consiglio nella prima riunione successiva.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto sociale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la

rappresentanza legale e la firma sociale di fronte ad ogni Autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione non ha ricevuto deleghe gestionali e non riveste, pertanto, alcun ruolo esecutivo. Parimenti, egli non riveste uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali, non è il principale responsabile della gestione della Società e non detiene, direttamente né indirettamente, partecipazioni rilevanti nel capitale della Società.

Informativa al Consiglio

L'Amministratore Delegato e Direttore Generale riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta ed in particolare:

- di norma, con periodicità mensile:
 - (i) sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle controllate;
 - (ii) sulle decisioni assunte in tema di erogazione e gestione del credito e, in generale, sull'andamento del credito;
 - (iii) sull'attività di investimento della proprietà;
 - (iv) sull'andamento commerciale e della raccolta;
 - (v) sull'andamento del titolo Banca Generali;
- con cadenza trimestrale:
 - (i) sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione sia per la Società che per il gruppo e sul raffronto con le previsioni di *budget*;
 - (ii) sulle attività svolte dalla società e dal gruppo con parti correlate e soggetti collegati;
 - (iii) sulla tipologia e l'andamento dei prodotti di risparmio gestito collocati;
 - (iv) sullo scenario macroeconomico e sulla definizione delle politiche di investimento dei portafogli gestiti;
 - (v) sul rispetto dei limiti stabiliti per attività in conflitto di interessi in materia di gestione di portafogli;
 - (vi) sulla situazione del contenzioso;
 - (vii) sulle necessità di aggiornare eventuali fondi rischi o accantonamenti.

4.5 Altri consiglieri esecutivi

Ad eccezione dell'Amministratore Delegato nessun altro membro del Consiglio può essere considerato amministratore esecutivo. A tale riguardo si rappresenta che i Consiglieri non indipendenti non ricoprono, presso la controllante, un ruolo direttivo che riguarda anche Banca Generali.

4.6 Amministratori indipendenti e non esecutivi

Considerato che Banca Generali è sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati, il Consiglio di Amministrazione è composto in maggioranza da amministratori indipendenti (cinque su un totale di nove consiglieri), ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma, 1 lettera d) del Regolamento Mercati Consob.

Compito degli Amministratori indipendenti è quello di vigilare con autonomia di giudizio sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che essa sia svolta nell'interesse della società e in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione (art. 12.5 del Regolamento del CdA).

Il Regolamento del CdA (art. 12.4) stabilisce, inoltre, che il Consiglio debba essere composto in prevalenza da amministratori non esecutivi.

Il predetto Regolamento, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 2.C.1, del Codice di Autodisciplina, definisce gli amministratori esecutivi come segue:

- (i) gli Amministratori Delegati della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi Presidenti, quando ad essi siano attribuite deleghe individuali di gestione o quando svolgano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- (ii) gli Amministratori che ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguardi anche Banca Generali.

Nel rispetto della definizione innanzi riportata, il Consiglio di Amministrazione della Società al 31 dicembre 2020 risultava composto da otto Consiglieri non esecutivi. Alla data di pubblicazione della presente Relazione, tale situazione risulta confermata.

In aderenza a quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, il numero e l'autorevolezza dei Consiglieri non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio abbia un peso determinante nell'assunzione delle decisioni consiliari.

Gli Amministratori non esecutivi forniscono il loro contributo nell'assunzione di deliberazioni conformi all'interesse sociale. Apportando le loro specifiche competenze, essi favoriscono l'adozione di decisioni collegiali meditate e consapevoli. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione prevede anche che gli amministratori non esecutivi si riuniscano almeno una volta all'anno in assenza degli altri Amministratori.

In ottemperanza a tale adempimento gli Amministratori non esecutivi di Banca Generali si sono riuniti autonomamente in data 17 dicembre 2020. In occasione dell'incontro all'unanimità è stato: (i) osservato e apprezzato il rapporto tra componenti indipendenti e non indipendenti e tra componenti esecutivi e non esecutivi, valutato positivamente in termini di equilibrio e qualità dei confronti con un buon bilanciamento di competenze; (ii) espresso apprezzamento per il buon andamento e funzionamento dei lavori consiliari e dei comitati, stante anche il progressivo miglioramento, nell'arco del triennio, dell'efficienza e qualità del flusso informativo e della completezza e chiarezza della produzione documentale a supporto dei lavori consiliari; (iii) considerato equilibrato il rapporto tra ordini del giorno e tempo di discussione. Infine, sono stati condivisi alcuni ulteriori spunti di riflessione in termini di efficientamento dei processi di valutazione e delibera in materia di pratiche di credito e di sviluppo strategico anche in considerazione degli impatti derivanti dall'emergenza sanitaria da Covid 19.

Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione della Società, cinque Consiglieri non esecutivi sono anche indipendenti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera d), del Regolamento Mercati Consob, che prevede che non possano essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore – per tale intendendosi (anche ai sensi di quanto indicato dalla Consob nella propria comunicazione n. DEM/10046789 del 20 maggio 2010) un amministratore con incarichi esecutivi – nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente, nonché ai sensi di quanto stabilito dal Codice di Autodisciplina (paragrafo 3.C.1 del medesimo), così come definito da Consob con la Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, la quale stabilisce che i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina possono essere considerati equivalenti a quelli dell'articolo 148, comma 3, del TUF. Tali requisiti di indipendenza sono inoltre previsti anche dall'art. 13 del Regolamento del CdA, che stabilisce che un Amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- (a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- (b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la

Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;

- (c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (i) con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo; (ii) con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- (d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- (e) se è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- (f) se riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore;
- (g) se è socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile della Società;
- (h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il Presidente dell'ente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il rappresentante legale, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Il Regolamento del CdA (art. 14), in ossequio a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina (paragrafo 3.C.6), stabilisce che gli Amministratori indipendenti si riuniscano almeno una volta all'anno in assenza degli altri Amministratori.

In ottemperanza a tale adempimento, gli Amministratori Indipendenti di Banca Generali si sono riuniti autonomamente in data 17 dicembre 2020 per confrontarsi sui seguenti argomenti:

1. Considerazioni, spunti di riflessione e apprezzamenti sulla *Governance* del Consiglio e dei comitati endoconsiliari.

In aderenza a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina (art. 3, paragrafo 3.C.4), il Regolamento del CdA dispone che il Consiglio di Amministrazione sia tenuto a valutare, sulla base dei criteri indicati dal Regolamento medesimo, delle informazioni e delle dichiarazioni fornite dagli interessati o delle informazioni comunque a sua disposizione, la sussistenza del requisito di indipendenza in occasione della nomina di un nuovo Amministratore che si qualifichi indipendente, nonché con cadenza annuale, in capo a tutti gli Amministratori.

Il Regolamento del CdA (art. 13.8) prevede altresì che il Consiglio deve valutare l'indipendenza anche avuto riguardo dell'esame di tutti i rapporti creditizi intrattenuti con la Banca e riconducibili al consigliere ritenuto indipendente.

Inoltre, il Regolamento del CdA dispone che il Presidente abbia cura che il Collegio Sindacale sia messo nella condizione di poter verificare autonomamente l'esito di tali verifiche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, paragrafo 3.C.5 del Codice di Autodisciplina.

Si ricorda che, in ottemperanza a tali previsioni, il Consiglio di Amministrazione, in data 10 febbraio 2020, ha svolto la periodica verifica annuale in merito al possesso dei requisiti di indipendenza, ed ha collegialmente accertato l'indipendenza degli Amministratori Giovanni Brugnoli, Anna Gervasoni, Massimo Lapucci, Annalisa Pescatori e Vittorio Emanuele Terzi ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF e sulla base dei parametri indicati nei criteri applicativi dell'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, nonché ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lett. d) del Regolamento Mercati

Consob. Il Consiglio di Amministrazione ha reso noto l'esito delle proprie valutazioni mediante apposito comunicato diffuso al mercato.

In pari data, il Collegio Sindacale, previa disamina della documentazione prodotta, ha confermato l'esito delle verifiche svolte dal Consiglio di Amministrazione accertando il corretto operato da parte del Consiglio medesimo nell'applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento finalizzate a valutare l'indipendenza dei Consiglieri indipendenti.

In considerazione del rinnovo degli organi sociali in occasione dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, la verifica dell'indipendenza dei Consiglieri che avranno dichiarato il possesso di tale requisito – ai sensi della normativa applicabile, anche di autodisciplina – sarà svolta dopo la seduta assembleare.

4.7 *Lead Independent Director*

La Società non ha provveduto a nominare un *lead independent director* ai sensi dell'art. 2, paragrafo 2.C.3 del Codice di Autodisciplina. Tale circostanza è ritenuta congrua dalla Società in quanto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è rivestita dal Dott. Giancarlo Fancel, CFO di Generali Italia S.p.A. e della *Country* Italia fino al febbraio 2021 e attuale *Chief Risk Officer* di Assicurazioni Generali S.p.A.

La Società ritiene, infatti, che il ruolo ricoperto dal Dott. Fancel in Generali Italia S.p.A. nel corso dell'esercizio 2020, e ora in Assicurazioni Generali S.p.A. a far data dal 1° marzo 2021, non comporti rischi di commistione di interessi in capo allo stesso né può cagionare la concentrazione in capo al suddetto Amministratore di cariche senza la previsione di adeguati contrappesi. Infatti, nell'ambito di Banca Generali il Dott. Fancel non è titolare di deleghe gestionali operative, bensì soltanto di compiti di supervisione e verifica del rispetto delle deliberazioni dell'Assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione e delle delibere del Consiglio stesso da parte degli organi delegati.

Il compito del Dott. Fancel si estrinseca, in sostanza, nella supervisione e sorveglianza sulla coerenza della gestione della Società rispetto agli indirizzi strategici della stessa.

5. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Gli amministratori ed i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare la procedura adottata dalla Società per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

In data 18 luglio 2006, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, su proposta dell'Amministratore Delegato, un codice di comportamento in materia di gestione e comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, successivamente aggiornato in data 27 luglio 2017 e da ultimo modificato e ridenominato in "*Codice per la gestione delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate*" con delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2020, in attuazione: (i) delle disposizioni di cui al TUF; (ii) delle disposizioni in materia di abusi di mercato di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014, come successivamente modificato e integrato (il "**Regolamento MAR**"); (iii) del D.lgs. n. 107 del 10 agosto 2018, normativa di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014; (iv) delle disposizioni in materia di informazione societaria di cui al Regolamento Emittenti Consob; (v) delle disposizioni in materia di informazione societaria di cui al vigente Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Regolamento di Borsa**"); (vi) delle disposizioni in materia di informazione societaria di cui alle vigenti istruzioni al Regolamento di Borsa (le "**Istruzioni al Regolamento di Borsa**"); (vii) delle raccomandazioni tempo per tempo formulate da Consob in materia di informazione societaria, fra cui le *Linee Guida "Gestione Informazioni Privilegiate – Consob, Ottobre 2017"* ("**Linee Guida Consob**").

Copia del predetto "*Codice per la gestione delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate*" è disponibile sul sito www.bancagenerali.com, sezione "*Governance - Documenti Societari di*

Governance - Politiche di governance”.

L’obiettivo del “Codice per la gestione delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate” è quello di:

- disciplinare, con efficacia cogente, la gestione e il trattamento delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate, nonché le procedure da osservare per la comunicazione, sia all’interno sia all’esterno dell’ambito aziendale, di documenti ed informazioni riguardanti Banca Generali, ovvero le società controllate qualora tali informazioni abbiano rilievo anche per Banca Generali, con riferimento alle informazioni privilegiate;
- nell’ambito della gestione e del trattamento delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate, dotare Banca Generali di regole volte a prevenire la commissione, il tentativo di commissione, ovvero il coinvolgimento, diretto od indiretto, in comportamenti di abuso del mercato, in coerenza con i regolamenti e le leggi applicabili.

Gli elementi essenziali del Codice per la gestione delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate sono brevemente illustrati di seguito.

In particolare, al fine di assolvere tempestivamente agli obblighi di comunicazione delle informazioni privilegiate previsti dalla normativa vigente, Banca Generali monitora le fasi prodromiche alla loro pubblicazione, individuando e monitorando, ai sensi delle Linee Guida Consob, in tale ambito:

- i “Tipi di Informazioni Rilevanti”, il cui elenco è predisposto attraverso un’attività di *assessment* che tiene conto dei diversi soggetti interni ed esterni che, di norma, sulla base degli ordinari processi aziendali, hanno accesso alle informazioni nel periodo precedente l’eventuale comunicazione al pubblico ed è contenuto in una matrice che associa a tali Tipi di Informazioni Rilevanti le funzioni organizzative corrispondenti (la “**Matrice**”); e
- le conseguenti “Informazioni Rilevanti”: l’identificazione e la classificazione di Informazioni Rilevanti viene condotta (i) sia sulla base di valutazioni qualitative in relazione alle categorie dei Tipi di Informazioni Rilevanti ovvero di ulteriori fattispecie volta per volta rinvenibili, (ii) sia sulla base di valutazioni di materialità in relazione alle caratteristiche proprie di Banca Generali e del Gruppo (in termini di dimensione, fatturato, grado di indebitamento o redditività, capitalizzazione, storicità di operazioni simili già poste in essere da Banca Generali, operazioni tipiche del mercato di riferimento a cui appartiene Banca Generali), nonché in relazione alla probabilità che tale informazione, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o degli strumenti finanziari derivati, che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento (art.7(4) Regolamento MAR).

Qualora un’informazione venga qualificata come informazione rilevante, viene creata una nuova sezione della *Relevant Information List* (“**RIL**”) in conformità alle Linee Guida Consob, ossia il registro contenente l’elenco di tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e con i quali Banca Generali o le società controllate appartenenti al Gruppo intrattengono un rapporto di collaborazione professionale (si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro) e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso a tale Informazione Rilevante.

L’Info-Room (ossia la funzione all’uopo identificata dal Codice per la gestione delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate) monitora, su base continuativa, se l’Informazione Rilevante sia idonea ad essere eventualmente qualificata come informazione privilegiata. In tal caso, l’Info-Room informa tempestivamente la FGIP (ossia, la funzione ricoperta dall’Amministratore Delegato *pro tempore*) per consentire a quest’ultima di valutare e decidere se l’Informazione Rilevante debba essere classificata come informazione privilegiata.

Quanto alle Informazioni Privilegiate, con riferimento a Banca Generali, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento MAR, costituiscono informazioni privilegiate quelle informazioni:

- a) aventi un carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se rese pubbliche,

potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

- b) in relazione agli strumenti derivati su merci, aventi un carattere preciso, che non sono state comunicate al pubblico, concernenti, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicate al pubblico, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;
- c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, aventi un carattere preciso, che non sono state comunicate al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicate al pubblico, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;
- d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intendono anche le informazioni trasmesse da un cliente e connesse agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, aventi un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicate al pubblico, potrebbero avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

L'individuazione e la classificazione di un'informazione quale informazione privilegiata avviene (i) sia sulla base di valutazioni qualitative in relazione alle categorie dei Tipi di Informazioni Rilevanti ovvero di ulteriori fattispecie volta per volta rinvenibili, (ii) sia sulla base di valutazioni di materialità in relazione alle caratteristiche proprie di Banca Generali e del Gruppo (in termini di dimensione, fatturato, grado di indebitamento o redditività, capitalizzazione, storicità di operazioni simili già poste in essere da Banca Generali, operazioni tipiche del mercato di riferimento a cui appartiene Banca Generali), nonché in relazione alla probabilità che tale informazione, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o degli strumenti finanziari derivati, che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento (art.7(4) Regolamento MAR).

Qualora un'informazione venga qualificata come informazione privilegiata viene creata una nuova sezione occasionale del Registro *Insider* (il "**Registro**"), ai sensi del Regolamento MAR, contenente i dati delle persone che hanno accesso a tale informazione privilegiata e con le quali esista un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, con Banca Generali e/o con una Società Controllata, o che comunque svolgono per tali soggetti determinati compiti tramite i quali hanno accesso a informazioni privilegiate, quali ad esempio consulenti, contabili o agenzie di *rating* del credito. Il Registro si compone altresì di una sezione permanente in cui sono riportati i dati delle persone che hanno accesso a Informazioni Privilegiate in via continuativa, ossia coloro che hanno per funzione o posizione sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate sin dalla loro individuazione ai sensi dell'art.2, comma 2, del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347.

La responsabilità della gestione sia del Registro sia della RIL è affidata al *General Counsel* (il "**Referente**") che, avvalendosi della Direzione Affari Societari e Rapporti con le *Authorities*, provvede alla tenuta e al relativo aggiornamento.

Sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste dal "*Codice per la gestione delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate*", gli Amministratori, i Sindaci, i dirigenti e i dipendenti di Banca Generali e delle società controllate, nonché le persone informate, per tali intendendosi coloro che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso, su base regolare od occasionale, ad informazioni rilevanti o informazioni privilegiate relative a Banca Generali o alle sue controllate (le "**Persone Informate**").

Nel trattamento delle informazioni rilevanti o privilegiate di cui possano venire a conoscenza nell'esercizio delle funzioni inerenti al loro incarico, gli esponenti aziendali e le persone informate sono

tenuti a conservare la massima riservatezza e ad adottare ogni cautela – ivi inclusa la possibilità di comunicare tali informazioni a colleghi debitamente autorizzati oppure a soggetti terzi soltanto qualora ciò sia necessario al fine di svolgere l’attività lavorativa (ossia quando sussiste uno stretto legame tra le mansioni e le responsabilità di tale soggetto e la specifica informazione, restando inteso che l’esistenza del predetto legame deve essere stabilito da ciascuno in base a un approccio restrittivo (i.e. *need-to-know*) – affinché la relativa circolazione si svolga senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse, fino a quando le medesime non vengano comunicate al mercato secondo le modalità previste dal “*Codice per la gestione delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate*”.

Banca Generali comunica al pubblico, quanto prima possibile, le informazioni privilegiate che la riguardano direttamente, garantendo che siano rese pubbliche secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La FGIP è tuttavia autorizzata a ritardare la comunicazione dell’informazione privilegiata al pubblico nel caso in cui tutte le seguenti condizioni siano rispettate: (i) la divulgazione immediata potrebbe pregiudicare gli interessi legittimi di Banca Generali; (ii) il ritardo della divulgazione non avrebbe l’effetto di fuorviare il pubblico; e (iii) Banca Generali possa garantire la segretezza dell’Informazione Privilegiata la cui comunicazione viene ritardata.

Venute meno le condizioni per avvalersi della possibilità di ritardare la comunicazione di un’informazione privilegiata, l’informazione privilegiata deve essere comunicata al pubblico su specifica istruzione della FGIP.

Banca Generali ha attribuito alla Direzione Marketing e Relazioni Esterne, al Servizio *Investor Relations* e alla Direzione Affari Societari e Rapporti con le *Authorities*, per quanto di rispettiva pertinenza, la competenza e la responsabilità di curare, gestire e verificare l’aggiornamento del sito *internet* di Banca Generali al fine di assicurare che le Informazioni Privilegiate siano messe a disposizione del pubblico in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti.

La Direzione *Investor Relations* assicura, con l’assistenza e il supporto della Direzione Affari Societari e Rapporti con le *Authorities*, il corretto adempimento degli obblighi informativi nei confronti del mercato, provvedendo, con le modalità previste dal Regolamento Emittenti, dal Regolamento di Borsa e dalle Istruzioni al Regolamento di Borsa, nonché dal predetto codice, alla diffusione dei comunicati relativi alle Informazioni Privilegiate. I comunicati stampa recanti Informazioni Privilegiate sono approvati, laddove non diversamente previsto dalle *Media Relations Guidelines*, dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale (o, in caso di assenza o impedimento dello stesso, da parte del Presidente), e sono predisposti nel rispetto degli obblighi informativi previsti dal TUF, dal Regolamento Emittenti e dalla normativa *market abuse*.

Internal Dealing

Il Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2006 ha adottato il “*Codice per il trattamento delle operazioni effettuate da soggetti rilevanti e da azionisti rilevanti e da persone strettamente legate*” (il “**Codice Internal Dealing**”) da ultimo modificato con delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 2020.

Il Codice *Internal Dealing* è volto a disciplinare con efficacia cogente, in conformità a quanto disposto, tra gli altri, dall’articolo 19 del Regolamento MAR e, laddove applicabili, dall’articolo 114, comma 7, del TUF e dagli articoli 152-*quinquies*1. – 152-*octies* del Regolamento Emittenti, gli adempimenti e i relativi flussi informativi connessi alle operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti, e dalle Persone strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, nonché dagli Azionisti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate agli Azionisti Rilevanti secondo le definizioni incluse nel Codice *Internal Dealing*.

In particolare:

- per Soggetti Rilevanti si intendono:
 - (a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Banca Generali;
 - (b) gli alti dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera (a), abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere

sull'evoluzione futura e sulle prospettive della Società, come di volta in volta individuati dal Consiglio di Amministrazione;

- per Azionisti Rilevanti, si intende chiunque detenga una partecipazione calcolata secondo i criteri previsti dall'art. 118 del Regolamento Emittenti in misura almeno pari al 10 (dieci) per cento del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che detenga il controllo sulla Società.

Il Codice *Internal Dealing* individua quali:

- Operazioni Rilevanti le operazioni aventi ad oggetto le Azioni o altri Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni, compiute per conto proprio, anche per interposta persona, da Soggetti Rilevanti o da Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, come indicate nell'Allegato 2 al Codice *Internal Dealing*. Sono, invece, escluse dalla definizione di Operazioni Rilevanti e, dunque, non sono soggette agli obblighi informativi che fanno capo ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate agli stessi, le operazioni di importo complessivo non superiore a Euro 20.000,00 (ventimila) in un anno civile. La soglia di Euro 20.000 (ventimila) è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni poste in essere nel medesimo anno civile. Una volta raggiunto l'importo complessivo di 20.000 euro, devono essere comunicate, da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone ad essi Strettamente Legate, tutte le operazioni compiute nel corso dell'anno, a prescindere dal relativo controvalore.
- Operazioni Rilevanti *ex TUF* le operazioni, previste ai sensi degli artt. 114, comma 7, TUF e 152-*septies* Regolamento Emittenti, di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni Banca Generali o di strumenti finanziari ad esse collegati, individuati ai sensi dell'art. 152-*sexies* Regolamento Emittenti, effettuate dagli Azionisti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti. Sono, invece, escluse dalla definizione di Operazioni Rilevanti *ex TUF* e, dunque, non sono soggette agli obblighi informativi che fanno capo agli Azionisti Rilevanti o alle Persone Strettamente Legate agli stessi, le operazioni effettuate dagli Azionisti Rilevanti e le Persone ad essi Strettamente legate, nelle seguenti ipotesi: (i) le Operazioni Rilevanti *ex TUF* il cui importo complessivo non raggiunga i 20.000 euro entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori 20.000 euro entro la fine dell'anno. Per gli Strumenti Finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti; e (ii) le altre Operazioni Rilevanti *ex TUF* considerate esenti ai sensi dell'art. 152-*septies* Regolamento Emittenti.

Il Codice *Internal Dealing* contiene, inoltre, la disciplina del trattamento e della comunicazione delle informazioni relative a Operazioni Rilevanti e delle Operazioni Rilevanti *ex TUF*.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 11, del Regolamento MAR, è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere operazioni, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o ai titoli di credito della Società, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati nei 30 (trenta) giorni di calendario che precedono l'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell'emittente sono ammesse alla negoziazione ovvero secondo il diritto nazionale ("**Blocking Period**" o "**Periodo di Chiusura**").

Ai sensi dell'articolo 19, comma 12, del Regolamento MAR, la Società può consentire a un Soggetto Rilevante di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un Periodo di Chiusura:

- (a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
- (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

In caso di situazioni eccezionali il Soggetto Rilevante deve essere in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il Periodo di

Chiusura. La Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta del Soggetto Rilevante e autorizza la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali e quindi se si tratta di situazioni estremamente urgenti, imprevedute e impellenti che non siano imputabili al Soggetto Rilevante ed esulino dal suo controllo.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, nei limiti di quanto consentito dalla legge applicabile e in determinati periodi dell'anno e/o in concomitanza con particolari eventi attinenti la vita della Società, potrà prevedere ulteriori ipotesi di divieto o limitazione, a tutti o ad alcuni Soggetti Rilevanti, della possibilità di effettuare tutte o alcune delle Operazioni Rilevanti.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha individuato nel *General Counsel* il Referente preposto all'attuazione delle previsioni di cui al Codice *Internal Dealing*.

6. COMITATI INTERNI AL CONSIGLIO (EX ART. 123 BIS, COMMA 2, LETTERA D), TUF)

La Circolare 285 della Banca d'Italia e il Codice di Autodisciplina raccomandano di dotarsi di determinati Comitati, interni al Consiglio di Amministrazione, che abbiano competenza in ordine a specifiche materie.

Istituiti con la finalità di migliorare le funzionalità del Consiglio, tali Comitati svolgono funzioni principalmente consultive ed eventualmente propositive.

In particolare, i suddetti provvedimenti raccomandano la costituzione di un Comitato Controllo e Rischi, di un Comitato per la Remunerazione e di un Comitato Nomine.

Il Consiglio, in conformità a dette previsioni, ha deliberato la costituzione (i) del Comitato Nomine, *Governance* e Sostenibilità, (ii) del Comitato per la Remunerazione e (iii) del Comitato Controllo e Rischi, statuendo che tutti i predetti Comitati siano composti esclusivamente da Consiglieri non esecutivi e indipendenti.

7. COMITATO NOMINE, GOVERNANCE E SOSTENIBILITÀ

Con riferimento al principio 5.P.1. del Codice di Autodisciplina e alle "Disposizioni di Vigilanza per le Banche" di cui alla Circolare 285 della Banca d'Italia, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad istituire il Comitato Nomine, *Governance* e Sostenibilità, attribuendogli i compiti previsti dal Codice di Autodisciplina stesso e dalla normativa di vigilanza e nel dettaglio descritti nel seguente paragrafo.

Il Comitato Nomine, *Governance* e Sostenibilità, svolge il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione nel procedimento formativo della volontà della Società in materia di nomine, *governance* e sostenibilità.

Il Comitato attualmente in carica è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 aprile 2018 ed ha la seguente composizione:

Nome e Cognome	Carica (dati al 25 marzo 2021)
Massimo Lapucci	Presidente del Comitato Amministratore non esecutivo e indipendente
Giovanni Brugnoli	Membro del Comitato Amministratore non esecutivo e indipendente
Annalisa Pescatori	Membro del Comitato

	Amministratore non esecutivo e indipendente
--	---

Funge da segretario del Comitato il Segretario del Consiglio di Amministrazione Avv. Carmelo Reale ⁽¹⁾.

Tutti e tre i membri del medesimo Comitato sono non esecutivi ed indipendenti.

Il funzionamento del Comitato Nomine, *Governance* e Sostenibilità è disciplinato da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione e disponibile sul sito *internet* dell'Emittente.

Il Comitato è titolare di funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di nomine *governance* e sostenibilità. Più in particolare, i compiti del Comitato Nomine, *Governance* e Sostenibilità consistono nel:

- supportare il Consiglio di Amministrazione nell'identificazione preventiva della propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale ai fini della nomina o della cooptazione dei consiglieri. In tale contesto: (i) formula pareri al Consiglio di Amministrazione in merito alla dimensione ed alla composizione dello stesso; (ii) esprime raccomandazioni in merito alle figure professionali la cui presenza all'interno del Consiglio sia ritenuta opportuna; (iii) esprime raccomandazioni in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società bancarie, finanziarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore dell'emittente, tenendo conto anche della partecipazione ai diversi Comitati e considerando criteri differenziati in ragione dell'impegno connesso a ciascun ruolo; (iv) propone al Consiglio di Amministrazione candidati alla carica di amministratore nei casi di cooptazione, ove occorra sostituire amministratori indipendenti;
- supportare il Consiglio di Amministrazione nella verifica successiva della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina;
- formulare pareri al Consiglio in ordine alle deliberazioni riguardanti l'eventuale sostituzione dei membri dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione, che si rendano necessarie durante la permanenza in carica del Comitato;
- supportare il Consiglio di Amministrazione nel processo di autovalutazione;
- supportare il Consiglio di Amministrazione nella verifica delle condizioni previste dall'articolo 26 del TUB;
- supportare il Consiglio di Amministrazione nella definizione dei piani di successione nelle posizioni di vertice dell'esecutivo;
- esprimere pareri sulla designazione degli esponenti aziendali nelle Società controllate;
- esaminare preventivamente la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari;
- esprimere pareri in merito all'assunzione, da parte degli esponenti aziendali, di cariche o funzioni in Società non ricomprese nel Gruppo Banca Generali;
- supportare il Comitato Controllo e Rischi nell'individuazione dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo da nominare;
- monitorare l'evoluzione della normativa e delle *best practices* nazionali ed internazionali in materia di *corporate governance*, provvedendo ad aggiornare il Consiglio di Amministrazione in presenza di modifiche significative;
- verificare l'allineamento del sistema di governo societario di cui il Gruppo Bancario risulta dotato con la normativa esterna, con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle società quotate e con le *best practices* nazionali ed internazionali;
- vigilare sui temi della sostenibilità connessi all'esercizio dell'attività del Gruppo Bancario e alle

⁽¹⁾ Subentrato all'Avv. Domenica Lista a fa data dal 15 settembre 2020.

dinamiche di interazione di quest'ultimo con tutti gli *stakeholder*, promuovendo la cultura della sostenibilità all'interno della Banca e delle società del Gruppo Bancario;

- esaminare l'impostazione generale del Bilancio di Sostenibilità e l'articolazione dei relativi contenuti, nonché la completezza e la trasparenza dell'informativa fornita attraverso il medesimo Bilancio, fornendo in proposito le proprie osservazioni al Consiglio di Amministrazione chiamato ad approvare tale documento;
- esaminare la normativa interna che risulta avere rilevanza nei confronti degli *stakeholder* – congiuntamente al Comitato Controllo e Rischi, ove tale normativa interna sia connessa al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi – e formulare osservazioni in merito al Consiglio di Amministrazione;
- presidiare l'evoluzione delle tematiche attinenti la responsabilità sociale, ambientale e di sostenibilità del Gruppo Bancario anche alla luce degli indirizzi e dei principi internazionali in materia;
- formulare proposte in materia di strategia ambientale e sociale del Gruppo Bancario, di obiettivi annuali e traguardi da raggiungere, e ne monitora nel tempo l'attuazione.

Le modalità di funzionamento del Comitato Nomine, *Governance* e Sostenibilità, sono definite dal Regolamento del Comitato Nomine, *Governance* e Sostenibilità, approvato dal Consiglio di Amministrazione e disponibile per la consultazione sul sito *web* dell'Emittente *sub* “*Governance / Comitati del CdA*”.

Alle riunioni del Comitato partecipano, oltre ai membri dello stesso, il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco da lui designato; possono comunque partecipare anche gli altri Sindaci. Anche l'Amministratore Delegato partecipa alle sedute del Comitato, salvo che si tratti di argomenti che lo riguardano.

Su invito del Comitato, possono inoltre partecipare alle adunanze anche soggetti che non ne sono membri con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno.

I membri del Comitato restano in carica fino alla scadenza del rispettivo mandato di amministrazione e percepiscono un compenso annuo oltre ad un gettone di presenza.

Nel corso dell'esercizio 2020 il Comitato Nomine, *Governance* e Sostenibilità, si è riunito nove volte. La durata media delle riunioni è stata di circa 1 ora a seduta. Per l'esercizio in corso è previsto che il Comitato si riunisca dodici volte; dall'inizio dell'esercizio alla data della presente Relazione si sono tenute quattro riunioni del Comitato.

Nel contesto delle sedute svoltesi nel 2020, il Comitato è stato chiamato ad esprimersi, *inter alia*, in merito: (i) alla verifica dei requisiti di indipendenza degli amministratori e al rispetto della normativa vigente in materia di *interlocking*; (ii) alla nomina di esponenti aziendali in società del Gruppo bancario Banca Generali ovvero in società partecipate da Banca Generali; (iii) all'aggiornamento dei piani di successione.

Nell'Esercizio, il Comitato ha altresì presidiato eventi/processi di *governance* interna quali: (i) la verifica delle raccomandazioni del Comitato per la *corporate governance* di Borsa Italiana e lo stato di adesione di Banca Generali alle stesse; (ii) la redazione della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari; (iii) l'aggiornamento Codice interno di Comportamento, (iv) il processo di autovalutazione dell'organo amministrativo.

Inoltre, il Comitato ha presidiato le attività in materia di sostenibilità formulando proposte in materia di strategia ambientale e sociale del Gruppo Bancario, fissando gli obiettivi annuali e traguardi da raggiungere, monitorandone nel tempo l'attuazione verificando gli aggiornamenti forniti dalle competenti strutture interne in merito alle iniziative intraprese dalla Banca. In tale contesto, è stato chiamato ad esprimersi in merito all'adozione da parte della Banca di una apposita *Sustainability Policy*. Di tutte le riunioni, i cui lavori sono stati coordinati dal Presidente, è stato redatto il relativo verbale.

In tutte le riunioni svoltesi nell'anno 2020 erano presenti tutti i componenti del Comitato, come riportato

nella Tabella n. 2 contenuta nell'allegato *sub 2*) alla presente Relazione.

Nel corso dello svolgimento delle sue funzioni il Comitato Nomine, *Governance* e Sostenibilità, ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni. Per l'assolvimento dei compiti del Comitato è stato allocato uno specifico *budget* per l'esercizio in corso.

8. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Con riferimento al principio 6.P.3. del Codice di Autodisciplina e alle "Disposizioni di Vigilanza per le Banche" di cui alla Circolare 285 della Banca d'Italia, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad istituire il Comitato per la Remunerazione, attribuendogli i compiti previsti dal Codice di Autodisciplina stesso e dalla normativa di vigilanza e nel dettaglio descritti nel seguente paragrafo.

Il Comitato per la Remunerazione svolge il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione nel procedimento formativo della volontà della Società in materia di determinazione delle retribuzioni degli esponenti aziendali appartenenti alla categoria del personale più rilevante legato alla Società da un rapporto di lavoro dipendente e dei responsabili delle funzioni di controllo.

Il Comitato attualmente in carica è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 aprile 2018 ed ha la seguente composizione:

Nome e Cognome	Carica (dati al 25 marzo 2021)
Giovanni Brugnoli	Presidente del Comitato Amministratore non esecutivo e indipendente
Anna Gervasoni	Membro del Comitato Amministratore non esecutivo e indipendente
Vittorio Emanuele Terzi	Membro del Comitato Amministratore non esecutivo e indipendente

Funge da segretario del Comitato il Segretario del Consiglio di Amministrazione l'Avv. Carmelo Reale ⁽¹²⁾.

Tutti e tre i membri del medesimo Comitato sono non esecutivi ed indipendenti. Il Consiglio al momento della nomina ha accertato che la Prof.ssa Gervasoni possiede un'adeguata esperienza in materia finanziaria ed il dottor Brugnoli possiede un'adeguata esperienza tanto in materia finanziaria quanto in materia di politiche retributive.

Il funzionamento del Comitato per la Remunerazione è disciplinato da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione e disponibile per la consultazione sul sito *web* dell'Emittente *sub "Governance / Comitati del CdA"*.

Il Comitato è titolare di funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione. Più in particolare, costituiscono compiti del Comitato per la Remunerazione:

- presentare al Consiglio di Amministrazione pareri e proposte non vincolanti in merito alla determinazione del trattamento economico spettante a coloro che ricoprono le cariche di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Amministratore Delegato e di Direttore Generale ed agli altri eventuali amministratori esecutivi, esprimendosi anche sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile della remunerazione;

⁽¹²⁾ Subentrato all'Avv. Domenica Lista a far data dal 15 settembre 2020.

- esprimere al Consiglio di Amministrazione pareri e proposte non vincolanti in merito alla determinazione del trattamento economico spettante al personale i cui sistemi di remunerazione e incentivazione sono decisi dal Consiglio di Amministrazione – in conformità a quanto previsto dalla normativa, anche di carattere regolamentare tempo per tempo vigente e dalla Politica in materia di Remunerazione ed Incentivazione adottata dalla Società – esprimendosi anche sulla fissazione degli obiettivi di *performance* correlati alla componente variabile della remunerazione;
- essere consultato in materia di determinazione dei criteri per i compensi di tutto il personale più rilevante, come individuato nella Politica in materia di Remunerazione ed Incentivazione adottata dalla Società;
- valutare periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica adottata per la remunerazione degli amministratori, dei dirigenti con responsabilità strategiche e del restante personale i cui sistemi di remunerazione e incentivazione sono decisi dal Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa, anche di carattere regolamentare tempo per tempo vigente e dalla Politica in materia di Remunerazione ed Incentivazione adottata dalla Società, avvalendosi, a tale ultimo riguardo, delle informazioni fornite dal Direttore Generale e formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in materia;
- monitorare l’applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio, formulando raccomandazioni generali in materia al Consiglio di Amministrazione;
- vigilare direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, in stretto raccordo con l’organo con funzione di controllo;
- formulare pareri in materia di determinazione delle indennità da erogarsi in caso di scioglimento anticipato del rapporto o cessazione dalla carica (cd. *Golden parachutes*); valutare gli eventuali effetti della cessazione sui diritti assegnati nell’ambito di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari;
- esprimersi, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di *performance* cui sono legati i piani di incentivazione e sull’accertamento delle altre condizioni poste per l’erogazione dei compensi;
- formulare pareri e proposte non vincolanti in ordine agli eventuali piani di *stock option* e di assegnazione di azioni o ad altri sistemi di incentivazione basati sulle azioni suggerendo anche gli obiettivi connessi alla concessione di tali benefici e i criteri di valutazione del raggiungimento di tali obiettivi; monitorare l’evoluzione e l’applicazione nel tempo dei piani eventualmente approvati dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio;
- esprimere al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo un parere in ordine alle proposte relative alla remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche delle controllate aventi rilevanza strategica, ai sensi dell’art. 2389 Cod. civ., nonché dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche delle medesime società;
- curare la preparazione della documentazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per le relative decisioni;
- fornire adeguato riscontro sull’attività svolta agli organi aziendali, compresa l’Assemblea dei soci, in tempo utile per la preparazione delle riunioni convocate per la trattazione della materia di cui trattasi;
- presenziare alle adunanze dell’Assemblea dei soci attraverso il suo Presidente o altro componente del Comitato;
- assicurare idonei collegamenti funzionali ed operativi con le strutture aziendali competenti nel processo di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione;
- collaborare con gli altri comitati interni al Consiglio di Amministrazione, in particolare, con il comitato Controllo e Rischi, incaricato di verificare che gli incentivi forniti dal sistema di remunerazione tengano conto dei rischi, del capitale e della liquidità;

- svolgere gli ulteriori compiti che il Consiglio di Amministrazione potrà in seguito attribuire al Comitato con apposite deliberazioni.

Le modalità di funzionamento del Comitato per la Remunerazione sono definite dal Regolamento del Comitato per la Remunerazione, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Comitato si tengono, di regola, almeno due volte l'anno e comunque in tempo utile per deliberare sulle materie per le quali il Comitato deve riferire al Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Comitato partecipano, oltre ai membri dello stesso, il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco da lui designato; possono comunque partecipare anche gli altri Sindaci. Alle riunioni del Comitato partecipa l'Amministratore Delegato (a meno che nella riunione non vengano formulate proposte relative alla sua remunerazione). Su invito del Comitato, possono inoltre partecipare alle adunanze anche soggetti che non ne sono membri con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno.

Gli Amministratori non partecipano alle riunioni del Comitato in cui vengono formulate le proposte al Consiglio relative alla loro remunerazione.

I membri del Comitato restano in carica fino alla scadenza del rispettivo mandato di amministrazione e percepiscono un compenso annuo oltre ad un gettone di presenza.

Nel corso dell'esercizio 2020 il Comitato per la Remunerazione si è riunito dieci volte. La durata media delle riunioni è stata di circa 40 minuti a seduta. Per l'esercizio in corso è previsto che il Comitato si riunisca nove volte; dall'inizio dell'esercizio alla data della presente Relazione si sono tenute quattro riunioni del Comitato.

Nel contesto delle sedute svoltesi nel 2020, il Comitato è stato chiamato ad esprimersi, *inter alia*, sui seguenti argomenti:

- (i) *ratione materiae*, verifica delle raccomandazioni del Comitato per la *corporate governance* di Borsa Italiana e lo stato di adesione di Banca Generali alle stesse;
- (ii) autovalutazione sul sistema di remunerazione e incentivazione e proposta di innalzamento a 2:1 del rapporto tra componente variabile e componente fissa della remunerazione;
- (iii) consuntivazione incentivazione Gruppo Nextam: quantificazione *bonus pool* 2019 e consuntivazione schede Personale più Rilevante 2019;
- (iv) Nextam SGR: documento di autovalutazione 2020 e identificazione del Personale più Rilevante 2020.
- (v) integrazione autovalutazione personale rilevante;
- (vi) Sistema di incentivazione per l'anno 2020;
- (vii) Piano di fidelizzazione della rete per l'esercizio 2020;
- (viii) Piano LTI 2020 collegato al titolo Banca Generali;
- (ix) verifica del raggiungimento dei *gate* di accesso e degli obiettivi inerenti il sistema di MBO per l'esercizio 2019 assegnati all'Amministratore Delegato/Direttore Generale, al Vice Direttore Generale *Wealth Management* Mercato e Prodotti, al Vice Direttore Generale Reti Commerciali, Canali Alternativi e di Supporto, all'Altro personale più rilevante e ai responsabili delle funzioni di controllo e conseguente quantificazione della connessa retribuzione variabile;
- (x) consuntivazione e informative sui Piani *Long Term Incentive* (LTI 2017-2019, LTI 2018-2020, LTI 2019-2021);
- (xi) relazione sulla remunerazione: politiche in materia di remunerazione del gruppo bancario e resoconto sull'applicazione delle politiche stesse nell'esercizio 2019;

- (xii) società Nextam: politiche in materia di remunerazione 2020 e resoconto sull'applicazione delle politiche stesse nell'esercizio 2019;
- (xiii) determinazione del *bonus pool* 2020;
- (xiv) aggiornamento quantificazione del numero di azioni proprie a servizio dei piani 2020 basati su strumenti finanziari;
- (xv) parere in merito ai compensi riservati ad alcuni esponenti aziendali designati in Società del Gruppo bancario Banca Generali;
- (xvi) ricognizione del pacchetto retributivo del personale più rilevante;
- (xvii) *Balanced Score Card* 2020 personale più rilevante/logiche di applicazione BSC;
- (xviii) *Nextam: Balanced Score Card* 2020 del Personale Più Rilevante.
- (xix) *Deepdive: People Strategy* 2020.
- (xx) *Stato* avanzamento progetti 2020 (BSC).

Di tutte le riunioni, i cui lavori sono coordinati dal Presidente, è stato redatto il relativo verbale.

Per tutte le 10 riunioni svoltesi nell'anno 2020, erano presenti tutti i componenti del Comitato, come evidenziato nella Tabella n. 2 contenuta nell'allegato *sub* 2) alla presente Relazione.

Nel corso dello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato per la Remunerazione ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni. Per l'assolvimento dei compiti del Comitato è stato allocato uno specifico *budget* per l'esercizio in corso.

9. REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Per le informazioni richieste in relazione alla remunerazione degli amministratori esecutivi, non esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche e quelle riguardanti le indennità degli Amministratori in caso di dimissioni, licenziamento o cessazione del rapporto a seguito di un'offerta pubblica di acquisto (*ex art. 123-bis*, comma 1, lettera i), TUF) si fa riferimento ai capitoli 4, 5, 6 e 7, contenuti nella "*Relazione Annuale sulla Remunerazione 2020*" pubblicata – nell'ambito delle "*Politiche in materia di Remunerazione e Incentivazione del Gruppo bancario e Resoconto sull'applicazione delle Politiche stesse nell'esercizio 2020*" – ai sensi dell'art. 123-ter del TUF, dell'art. 84-*quater* del Regolamento Emittenti Consob e delle previsioni di cui alla Circolare 263 della Banca d'Italia.

10. COMITATO CONTROLLO E RISCHI

Il Consiglio di Amministrazione ha istituito al proprio interno un Comitato Controllo e Rischi, composto da quattro consiglieri, tutti non esecutivi ed indipendenti, investito di funzioni consultive e propositive. Il Comitato attualmente in carica è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione in data 12 aprile 2018 ed ha la seguente composizione:

Nome e Cognome	Carica (dati al 25 marzo 2021)
Anna Gervasoni	Presidente Amministratore non esecutivo e indipendente

Massimo Lapucci	Membro del Comitato Amministratore non esecutivo e indipendente
Annalisa Pescatori	Membro del Comitato Amministratore non esecutivo e indipendente
Vittorio Emanuele Terzi	Membro del Comitato Amministratore non esecutivo e indipendente

Il Consiglio di Amministrazione ha accertato che l'Ing. Terzi possiede un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, l'Avv. Pescatori possiede un'adeguata esperienza in materia di gestione dei rischi ed il Dott. Lapucci e la Prof.ssa Gervasoni possiedono un'adeguata esperienza sia in materia contabile e finanziaria che di gestione dei rischi.

Funge da segretario del Comitato il segretario del Consiglio di Amministrazione Avv. Carmelo Reale ⁽¹³⁾.

Il funzionamento del Comitato Controllo e Rischi è disciplinato da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione e disponibile sul sito *internet* dell'Emittente *sub* "Governance / Comitati del CdA".

Il Comitato ha i seguenti compiti e poteri: (i) supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche, (ii) poteri consultivi in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati, secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla procedura approvata da Banca Generali in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati (la "Procedura per Operazioni con Parti Correlate, Soggetti Collegati ed Operazioni di Maggior Rilievo"), (iii) poteri consultivi ed istruttori nei confronti del Collegio Sindacale, in materia di revisione legale dei conti, in conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, (iv) nonché poteri consultivi e di supporto all'organo deliberante in materia di partecipazioni, in conformità alle previsioni della "Politica di gestione delle Partecipazioni" approvata da Banca Generali.

Per quanto riguarda il sistema del controllo interno, il Comitato assiste il Consiglio di Amministrazione nella determinazione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nella verifica periodica della sua adeguatezza rispetto alle caratteristiche della banca e al profilo di rischio assunto nonché del suo effettivo funzionamento, assicurando altresì che i principali rischi aziendali siano identificati, adeguatamente misurati, gestiti e monitorati determinandone il grado di compatibilità con una gestione d'impresa coerente con gli obiettivi strategici individuati, in collegamento con le funzioni aziendali poste.

In tale ambito, il Comitato:

- supporta il Consiglio di Amministrazione nella determinazione degli indirizzi strategici, delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e delle politiche di governo dei rischi, ponendo particolare attenzione per tutte quelle attività strumentali e necessarie affinché il Consiglio di Amministrazione possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del *Risk Appetite Framework* e delle politiche di governo dei rischi;
- nell'ambito del *Risk Appetite Framework* svolge l'attività valutativa e propositiva necessaria affinché il Consiglio di Amministrazione possa definire ed approvare gli obiettivi di rischio (*Risk Appetite*) e la soglia di tolleranza (*Risk Tolerance*);
- supporta il Consiglio di Amministrazione nella definizione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali, inclusa la verifica che il prezzo e le condizioni delle operazioni con la clientela siano coerenti con il modello di *business* e le strategie in materia di rischi;

⁽¹³⁾ Subentrato all'Avv. Domenica Lista a far data dal 15 settembre 2020.

- supporta il Consiglio di Amministrazione nella verifica periodica dell'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche dell'impresa e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;
- accerta, fermo restando le competenze del Comitato per la Remunerazione, che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione della banca siano coerenti con il RAF;
- individua e propone – avvalendosi del contributo del Comitato per le Nomine – i responsabili delle funzioni aziendali di controllo da nominare e si esprime in merito all'eventuale loro revoca;
- monitora l'autonomia, l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza delle funzioni di *Internal Audit*, di *Compliance* e di *Risk Management*;
- assicura che le funzioni di *Internal Audit*, di *Compliance* e di *Risk Management* siano dotate delle risorse adeguate all'espletamento delle proprie responsabilità;
- esamina i programmi di attività e le relazioni annuali predisposte dai Responsabili delle funzioni di *Compliance*, di *Internal Audit* e di *Risk Management*, prima della loro presentazione al Consiglio di Amministrazione;
- verifica che le funzioni aziendali di controllo si conformino correttamente alle indicazioni e alle linee definite dal Consiglio di Amministrazione;
- coadiuva il Consiglio di Amministrazione nella redazione del documento di coordinamento previsto dal Titolo IV, Capitolo 3 della Circolare 285 della Banca d'Italia;
- esprime valutazioni e formula pareri al Consiglio di Amministrazione sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale e dei requisiti che devono essere rispettati dalle funzioni aziendali di controllo, portando all'attenzione gli eventuali punti di debolezza e le conseguenti azioni correttive da promuovere, valutando le eventuali proposte al riguardo dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale;
- contribuisce per mezzo di valutazioni e pareri, alla definizione della politica aziendale di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo nel rispetto della Circolare 285 della Banca d'Italia, Titolo IV, Cap. 3;
- esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali;
- valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, sentiti il revisore legale ed il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- richiede alle funzioni di *Internal Audit*, di *Compliance* o di *Risk Management* (a seconda delle diverse specifiche competenze) lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative dandone contestuale comunicazione al Presidente del Collegio Sindacale;
- riferisce sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi al Consiglio di Amministrazione, in occasione delle riunioni consiliari convocate per l'approvazione del progetto di bilancio e della relazione finanziaria semestrale;
- può essere consultato per la valutazione di specifiche operazioni per le quali vi sia, direttamente o indirettamente, una situazione di conflitto di interessi;
- svolge gli ulteriori compiti che il Consiglio di Amministrazione potrà, in seguito, attribuirgli.

Per quanto concerne le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, in ossequio alle disposizioni del Regolamento in materia di Operazioni con Parti Correlate approvato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato e integrato con delibera della Consob n. 17389 del 23 giugno 2010 e alle nuove Disposizioni di Vigilanza Prudenziale per le Banche – Circolare 263 della Banca d'Italia, ed in conformità a quanto previsto dalla Procedura per Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e Operazioni di Maggior Rilievo adottata da Banca Generali, il Comitato:

- con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza, come definite nella *Procedura per Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati*, alle condizioni, modalità e termini stabiliti

dalla predetta Procedura, esprime un parere non vincolante e motivato sull'interesse di Banca Generali al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;

- con riferimento alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, come definite nella *Procedura per Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati*: (i) è coinvolto nelle fasi delle trattative ed istruttoria dell'operazione ed ha la facoltà di richiedere informazioni e/o formulare osservazioni ai soggetti che partecipano alle predette fasi; (ii) alle condizioni, modalità e termini stabiliti dalla predetta *Procedura per Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati*, esprime un parere vincolante in merito all'operazione e motivato sull'interesse di Banca Generali al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Nel caso un'operazione definita "di Maggiore Rilievo" ai sensi del 15° aggiornamento del 2 luglio 2013 della Circolare 263 della Banca d'Italia, sia anche classificata come operazione di "Maggiore Rilevanza" ai sensi della Procedura per Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, l'operazione in parola dovrà essere sottoposta oltre che all'*iter* del presente paragrafo, anche al parere preventivo della funzione di *Risk Management*.

Ove richiesto dal Collegio Sindacale, il Comitato, inoltre, assiste, con poteri e funzioni istruttori e consultivi, lo stesso Collegio Sindacale nell'espletamento delle funzioni a quest'ultimo attribuite in materia di revisione legale dei conti dal D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. In particolare, il Comitato:

- ove richiesto dal Collegio Sindacale valuta le proposte formulate dalla società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nel quadro della procedura societaria di conferimento degli incarichi di revisione contabile del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e delle relazioni semestrali, con particolare riferimento all'oggetto degli incarichi stessi ed al loro contenuto economico, e riferisce al Collegio Sindacale le risultanze della valutazione svolta;
- ove richiesto dal Collegio Sindacale, valuta il piano di lavoro per la revisione, nonché i risultati esposti nella relazione della società di revisione e nella eventuale lettera di suggerimenti dalla medesima predisposta e riferisce al Collegio Sindacale le risultanze della valutazione svolta;
- ove richiesto dal Collegio Sindacale, vigila sull'efficacia del processo di revisione legale dei conti e riferisce sull'attività svolta allo stesso Collegio Sindacale;
- svolge gli ulteriori compiti che il Collegio Sindacale potrà, in seguito, attribuirgli in materia di revisione legale dei conti.

Infine per quanto concerne le partecipazioni, in conformità a quanto previsto anche dalla "*Politica di gestione delle partecipazioni*" approvata da Banca Generali, il Comitato svolge un ruolo consultivo nelle diverse fattispecie indicate esprimendo, quando richiesto, pareri preventivi in merito (i) alla concessione di affidamenti rilevanti ad imprese in cui la banca detiene una partecipazione qualificata, (ii) all'acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa a cui sono stati concessi finanziamenti rilevanti, (iii) all'acquisizione di partecipazioni in imprese considerate fornitori strategici e (iv) all'acquisizione di partecipazioni in imprese debentriche e finalizzate al recupero del credito.

I membri del Comitato restano in carica fino alla scadenza del rispettivo mandato di amministrazione e percepiscono un compenso annuo oltre ad un gettone di presenza.

Le riunioni del Comitato si tengono, di regola, almeno quattro volte l'anno e comunque in tempo utile per deliberare sulle materie per le quali il Comitato deve riferire al Consiglio di Amministrazione.

Alle riunioni del Comitato partecipano, oltre ai membri dello stesso, l'Amministratore Delegato e il Presidente del Collegio Sindacale o altro Sindaco da lui designato; possono comunque partecipare anche gli altri Sindaci.

Su invito del Presidente, possono partecipare alle adunanze i membri dell'Alta Direzione, il Responsabile della funzione di *Compliance*, il Responsabile della funzione di *Internal Audit*, il Responsabile della funzione di *Risk Management*, il Responsabile della funzione di *Anti Money Laundering*, i responsabili di altre funzioni aziendali, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile sui singoli punti all'ordine del giorno.

Nel corso dell'esercizio 2020 il Comitato Controllo e Rischi si è riunito diciassette volte; la durata media

delle riunioni è stata di circa due ore a seduta. Per l'esercizio in corso è previsto che il Comitato si riunisca dodici volte; dall'inizio dell'esercizio alla data della presente Relazione, si sono tenute quattro sedute.

Nel contesto delle sedute svoltesi nel 2020, il Comitato è stato chiamato ad esprimersi, *inter alia*, sui seguenti argomenti:

- (i) analisi dei *Tableau de bord* trimestrali e connesse relazioni, presentati dalle funzioni di controllo;
- (ii) valutazione del Sistema dei Controlli Interni;
- (iii) analisi delle relazioni annuale sugli accertamenti effettuati dalle funzioni di controllo presso le società controllate;
- (iv) analisi della relazione annuale sulle attività esternalizzate e relazione di Audit sulle verifiche effettuate anno 2019 sulle Funzioni Operative Esternalizzate - FOI;
- (v) verifica della correttezza dei principi contabili adottati per la redazione della relazione finanziaria annuale;
- (vi) Covid19: aggiornamento dell'analisi degli impatti dell'emergenza sanitaria 2020, ivi incluso l'aggiornamento dell'analisi di *stress test* su *business* e capitale alla luce della diffusione del Coronavirus e informativa al pubblico sulle esposizioni oggetto di misure applicate alla luce della crisi Covid-19;
- (vii) informativa su *Internal Risk Assessment* e avvio dell'aggiornamento revisione del Piano di *Audit* a seguito del Covid19;
- (viii) presentazione FARG-*Financial Report* bilancio 2019;
- (ix) presentazione informativa al pubblico Pillar 3;
- (x) *Contingency Fundig Plan*;
- (xi) *Risk update* e *RWA update*, presentazione resoconto ICAAP/ILAAP 2020, presentazione aggiornamento soglie di *recovery* e aggiornamento del *Risk Appetite Framework* 2021-2023;
- (xii) esame operazioni con parti correlate e Operazioni di Maggior Rilievo e informativa trimestrale su operazioni con parti correlate e soggetti collegati;
- (xiii) presentazione *audit report* sulla valutazione della sicurezza informatica;
- (xiv) presentazione degli aggiornamenti relativi alla normativa interna di competenza (tra cui, *Internal Fraud Policy*, *Policy IFRS9*, *Policy AML*, *Policy* di gestione delle partecipazioni, Regolamento di Gruppo, Codice per il trattamento delle informazioni rilevanti e delle informazioni privilegiate, Codice di *Internal Dealing*, *Compliance Policy* e *Policy Internal Audit* Gruppo Bancario);
- (xv) aggiornamento del piano di successione (solo per funzioni di controllo).

Di ciascuna riunione, coordinata dal Presidente, è stato redatto il relativo verbale.

Per tutte le 17 riunioni svoltesi nell'anno 2020 erano presenti tutti i componenti del Comitato, come evidenziato nella Tabella n. 2 contenuta nell'allegato *sub 2*) alla presente Relazione.

Nel corso dello svolgimento delle sue funzioni il Comitato Controllo e Rischi ha la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei compiti affidati e di avvalersi, se ritenuto opportuno, di consulenti esterni. Per l'assolvimento dei compiti del Comitato è stato allocato uno specifico *budget* per l'esercizio in corso.

11.SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E DI GESTIONE DEI RISCHI

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha adottato un modello organizzativo del sistema di controllo interno che riguarda l'intero gruppo bancario e prevede l'accentramento presso la Capogruppo

delle funzioni di controllo di c.d. secondo e terzo livello.

Tale scelta è stata motivata dall'esigenza di porre in essere, unitamente ad un forte coordinamento strategico delle società satellite attuato attraverso la presenza di esponenti della Capogruppo presso gli organi di governo e controllo, anche un altrettanto incisivo coordinamento gestionale e tecnico-operativo.

La Banca, in linea con la normativa civilistica e di vigilanza ed in coerenza con le indicazioni del Codice di Autodisciplina, si è quindi dotata di un sistema di controllo interno idoneo a presidiare nel continuo i rischi tipici dell'attività sociale.

Il sistema di controllo interno è l'insieme organico dei presidi organizzativi, procedure e regole comportamentali volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Tale sistema costituisce parte integrante dell'operatività ed interessa tutti i settori e le strutture aziendali, ciascuna chiamata, per quanto di propria competenza, ad assicurare un costante e continuo livello di monitoraggio dei rischi.

Il Sistema di Controllo Interno risponde quindi all'esigenza di garantire una sana e prudente gestione delle attività della Società e del gruppo bancario, conciliando, nel contempo, il raggiungimento degli obiettivi aziendali, il corretto e puntuale monitoraggio dei rischi ed un'operatività improntata a criteri di correttezza, sistema che risponde anche a quanto previsto dall'articolo 7 del Codice di Autodisciplina.

Il sistema dei Controlli Interni di Banca Generali S.p.A. è stato definito dal Consiglio di Amministrazione della Società ed è soggetto a periodiche revisioni ed aggiustamenti apportati, per adeguarsi alle previsioni della Circolare 285 della Banca d'Italia.

Il Sistema dei Controlli Interni è costituito da:

- (i) *controlli di linea*: controlli – di carattere sistematico oppure periodico su un campione di informazioni – effettuati dai responsabili delle singole unità operative, diretti ad assicurare il corretto svolgimento delle operazioni effettuate dalle stesse strutture produttive o incorporate nelle procedure ovvero eseguite nell'ambito dell'attività di *middle/back office*;
- (ii) *controlli sulla gestione dei rischi*: controlli svolti dai responsabili delle singole unità operative e dalla *Direzione Risk e Capital Adequacy*, connessi al processo di definizione di metodologie di misurazione del rischio, aventi ad oggetto la verifica del rispetto dei limiti assegnati alle varie funzioni operative ed il controllo della coerenza dell'operatività delle singole aree produttive raffrontati con gli obiettivi di rischio/rendimento assegnati per le singole fattispecie di rischio (credito, mercato, operativo, etc.);
- (iii) *controlli di conformità*: controlli svolti dal Servizio *Compliance* sulla conformità dell'operatività alle disposizioni di legge, ai provvedimenti delle autorità di vigilanza ed alle norme di autoregolamentazione della Società;
- (iv) *controlli antiriciclaggio*: controlli svolti dal Servizio *Anti Money Laundering* sulla conformità dell'operatività alle disposizioni di legge e ai provvedimenti delle autorità di vigilanza in materia di antiriciclaggio e contrasto finanziario al terrorismo, e alle conseguenti norme di autoregolamentazione della Società;
- (v) *attività di revisione interna (cd. audit)*: attività svolta dalla *Direzione Internal Audit*, volta ad esprimere una valutazione della completezza, adeguatezza, funzionalità ed affidabilità del complessivo Sistema dei Controlli Interni e del sistema informativo ICT, presidiando, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi, e, dall'altro, nel prestare supporto agli organi aziendali, del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del Comitato Controllo e Rischi e dell'Alta Direzione, nella definizione dell'assetto del sistema dei controlli interni, di *corporate governance* nonché, evidenziare possibili ambiti di miglioramento nella gestione dei rischi.

Il Sistema di Controllo Interno della Società è strutturato per assicurare una corretta informativa ed una adeguata copertura di controllo su tutte le attività del Gruppo bancario, perseguendo i valori di *fairness* sostanziale e procedurale e di trasparenza, assicurando l'efficienza, la conoscibilità e la verificabilità

delle operazioni e, più in generale, delle attività inerenti la gestione; l'affidabilità dei dati contabili e gestionali; il rispetto delle leggi e dei regolamenti e la salvaguardia dell'integrità aziendale, anche al fine di prevenire frodi a danno dei clienti, della Società e dei mercati finanziari.

Regole cardine alla base del Sistema di Controllo Interno della Società sono:

- la separazione dei ruoli nello svolgimento delle principali attività inerenti i singoli processi produttivi;
- la tracciabilità e la costante visibilità delle scelte;
- l'oggettivazione dei processi decisionali inerenti i singoli processi operativi.

La responsabilità del Sistema di Controllo Interno compete, ai sensi della vigente normativa, al Consiglio di Amministrazione, organo deputato a: (i) fissarne le linee di indirizzo, gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio, (ii) ad approvare la struttura organizzativa della banca, assicurando che i compiti e le responsabilità siano allocati in modo chiaro e appropriato ed a verificarne periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali vengano identificati e gestiti idoneamente, che le funzioni di controllo abbiano un grado di autonomia appropriato all'interno della struttura e siano fornite di risorse adeguate per un corretto funzionamento.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre con il supporto del Comitato Controllo e Rischi, svolge un'attività di valutazione periodica della funzionalità, efficacia ed efficienza del sistema di controllo interno, adottando tempestivamente eventuali misure correttive al sorgere di carenze e/o anomalie nella conduzione delle verifiche.

Ai sensi della normativa di vigilanza le funzioni di controllo interno sono indipendenti dalle altre funzioni aziendali a carattere operativo e relazionano direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale periodicamente in merito agli esiti della propria attività.

Il Consiglio di Amministrazione in data 25 settembre 2003 ha provveduto a nominare, con decorrenza dal 1° ottobre 2003, quale Responsabile della Funzione di *Internal Audit* il Dott. Francesco Barraco. La retribuzione di tale risorsa è annualmente esaminata dal Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato per la Remunerazione ed il parere del Collegio Sindacale, ed è in linea con le *best practices* di mercato.

La Direzione *Internal Audit*: (i) effettua attività di *assurance* portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi e di *advisory audit*; (ii) comunica in via diretta i risultati degli accertamenti e delle valutazioni alle funzioni aziendali; (iii) gli esiti degli accertamenti conclusi con la messa in luce degli ambiti di miglioramento o che evidenzino carenze di rilievo, sono trasmessi integralmente, tempestivamente e direttamente agli organi aziendali; (iv) fornisce indicazioni ad Aree, Direzioni, Servizi e Unità Organizzative interessati; (v) nella definizione dei piani di gestione e contenimento dei rischi aziendali, verifica il rispetto dei piani di mitigazione e le modalità concrete di gestione dei rischi, esprimendo altresì le proprie valutazioni sull'idoneità del sistema a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo; (vi) presenta al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Controllo e Rischi, all'Amministratore Delegato e al Collegio Sindacale i risultati delle attività svolte.

La Direzione *Internal Audit* svolge le suddette attività per Banca Generali e per le Società del Gruppo Bancario, sia nell'ambito di appositi contratti di *outsourcing* che regolamentano l'erogazione della funzione di *audit*, sia in ambito istituzionale in qualità di funzione della Capogruppo Bancaria.

La metodologia di *audit* su cui si basa l'attività di revisione interna è definita dal Regolamento dell'*Internal Audit* e dal modello di sorveglianza approvato dal Consiglio di Amministrazione e costantemente implementato alla luce dell'evoluzione delle *best practices* di *audit* (*CoSo Report, standard professionali*).

In conformità alla vigente normativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2017, il dott. Matteo Canali è stato nominato Responsabile della Direzione *Compliance* e *Anti Money Laundering* con decorrenza dalla medesima data.

In data 24 giugno 2015, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad affidare al dott. Antonio Bucci, con decorrenza dal 1° luglio 2015, la responsabilità della Direzione *Risk e Capital Adequacy*.

Come già indicato, il Consiglio di Amministrazione, al fine di recepire anche in materia di controlli interni le previsioni del Codice di Autodisciplina e di adempiere alle previsioni della vigente normativa di vigilanza, ha provveduto ad istituire al proprio interno il Comitato Controllo e Rischi, che svolge, tra l'altro, l'attività preparatoria, finalizzata a consentire al Consiglio di svolgere al meglio le proprie funzioni in ordine alle competenze in esame (per ulteriori informazioni, cfr. *supra*, "**Comitato Controllo e Rischi**").

Inoltre, in materia di rischi, l'Amministratore Delegato e Direttore Generale si avvale anche del supporto consultivo del Comitato Rischi, istituito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di data 23 settembre 2008 ed avente la finalità di assicurare un presidio coordinato sul sistema di gestione e controllo dei rischi assunti dal gruppo bancario e di individuare e gestire le misure di mitigazione dei rischi stessi.

Al fine di recepire anche in materia di controlli interni le previsioni del Codice di Autodisciplina e in conformità a quanto previsto dalla normativa di vigilanza di Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento del CdA, il Consiglio:

- (i) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti la Società e le sue controllate siano correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione della società coerente con gli obiettivi strategici individuati;
- (ii) valuta, con cadenza almeno annuale, l'adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione del rischio rispetto alle caratteristiche della Società e al profilo di rischio assunto, nonché la sua efficacia;
- (iii) approva i piani di lavoro predisposti dai Responsabili delle funzioni di Compliance, di *Anti Money Laundering*, di *Internal Audit* e di *Risk & Capital Adequacy* ed esamina i *tableau de bord* periodici e le relazioni annuali predisposte da dette funzioni;
- (iv) valuta i risultati esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni fondamentali emerse in sede di revisione legale.

Il Consiglio inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52-bis, comma 1, del TUB, che prevede che "*le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria*", preso atto delle disposizioni applicative emanate dalla Banca d'Italia con la pubblicazione della Circolare 285, si è dotata della procedura per la segnalazione all'interno di Banca Generali da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria (Procedura di *Whistleblowing*).

In relazione agli adempimenti previsti dalla suddetta procedura, è stato nominato quale Responsabile delle Segnalazioni (*whistleblowing*) il Responsabile della Direzione *Compliance e Anti Money Laundering* dott. Matteo Canali.

Nell'ambito della attività di direzione e coordinamento del gruppo bancario di cui è capogruppo, la banca esercita anche:

- (a) un controllo strategico sull'evoluzione delle diverse aree di attività in cui il gruppo opera e dei rischi incombenti sul portafoglio di proprietà. Si tratta di un controllo sia sull'espansione delle attività svolte dalle società appartenenti al gruppo sia sulle politiche di acquisizione e dismissione da parte delle società del gruppo. Il coordinamento strategico è attuato principalmente attraverso la presenza, nei Consigli di Amministrazione di ciascuna società controllata, di un certo numero di esponenti designati dal Consiglio di Amministrazione della Banca;
- (b) un controllo gestionale volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale sia delle singole società del gruppo sia del gruppo nel suo insieme. Queste esigenze di controllo vengono soddisfatte preferibilmente attraverso la

predisposizione di piani, programmi e *budget* (aziendali e di gruppo), e mediante l'analisi delle situazioni periodiche, dei conti infrannuali, dei bilanci di esercizio delle singole società e di quelli consolidati; ciò sia per settori omogenei di attività sia con riferimento all'intero gruppo. Il coordinamento gestionale è attuato attraverso l'intervento della Direzione Pianificazione e Controllo che cura i rapporti con gli organi/funzioni delle controllate;

- (c) un controllo tecnico-operativo finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al gruppo dalle singole controllate.

11.1 Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Il Consiglio di Amministrazione ha individuato nell'Amministratore Delegato l'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

L'Amministratore Delegato definisce, per quanto non di competenza del Consiglio di Amministrazione, le politiche di gestione dell'operatività e le procedure di controllo dei rischi a questa connessi, individuando e valutando, anche sulla base degli andamenti gestionali e degli scostamenti dalle previsioni, i fattori da cui possono derivare rischi e presidia la valutazione della funzionalità, dell'efficacia e dell'efficienza del sistema di controllo interno, promuovendone di volta in volta l'adeguamento.

L'Amministratore Delegato, tra l'altro:

1. dà attuazione alle politiche aziendali, agli indirizzi strategici, al *Risk Appetite Framework* e alle politiche di governo dei rischi d'impresa, definite dal Consiglio di Amministrazione e all'interno dei limiti operativi da quest'ultimo stabiliti, avvalendosi del contributo della funzione di gestione del rischio;
2. cura nel continuo l'attuazione del processo di gestione dei rischi, assicurandone la coerenza con la propensione al rischio e le politiche di governo dei rischi, in considerazione dell'evoluzione delle condizioni interne ed esterne di operatività della Banca;
3. agevola lo sviluppo e la diffusione a tutti i livelli della Banca di una cultura del rischio integrata;
4. assicura i flussi informativi, definiti dal Consiglio di Amministrazione, volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di controllo la conoscenza dei fatti di gestione rilevanti, ivi inclusa la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio e la verifica del rispetto del *Risk Appetite Framework*;
5. predispone gli interventi necessari a garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni, monitorandone nel continuo il rispetto;
6. assicura la definizione, la realizzazione e l'aggiornamento delle procedure interne, delle responsabilità delle strutture e delle funzioni aziendali al fine di evitare il coinvolgimento inconsapevole in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; sull'argomento, tra l'altro, definisce la procedura di segnalazione di operazioni sospette e le altre procedure volte ad assicurare il tempestivo assolvimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità previsti dalla normativa in materia di riciclaggio e finanziamento al terrorismo; definisce i flussi informativi finalizzati ad assicurare la conoscenza dei fattori di rischio a tutte le strutture aziendali coinvolte e agli organi incaricati di funzioni di controllo, approva i programmi di addestramento e formazione del personale dipendente e dei collaboratori.

11.2 Responsabile della funzione di Internal Audit

Il responsabile della funzione di *Internal Audit* del Gruppo Banca Generali S.p.A. riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Banca, mantenendo un coordinamento

funzionale con l'Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi a cui riportano le funzioni di controllo di II° livello.

L'*Internal Audit* è una funzione indipendente ed obiettiva, di *assurance* e di *advisory*, volta da un lato a controllare, in ottica di terzo livello e anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi e dall'altro a valutare la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità della struttura organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli interni, portando all'attenzione degli organi aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al *Risk Appetite Framework*, al processo di gestione dei rischi, nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi.

L'incarico conferito alla funzione è di verificare costantemente, e in modo indipendente, che il sistema di controllo interno sia sempre completo, adeguato, funzionante ed affidabile. L'*Internal Audit* valuta e contribuisce al miglioramento dei processi di *governance*, gestione del rischio e di controllo, tramite un approccio professionale sistematico.

Il Responsabile della funzione di *Internal Audit*:

1. verifica sia in via continuativa sia in relazione a specifiche necessità e nel rispetto degli standard internazionali, l'idoneità del sistema di controllo interno e di *governance* dei rischi riferito ai requisiti di conformità e di allineamento al *business model*, attraverso un piano di *audit risk based* e *process oriented*, approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
2. non è responsabile di aree operative e non dipende gerarchicamente da alcun responsabile delle suddette aree;
3. mantiene un costante confronto con le funzioni *Compliance & AML*, *Risk Management* e Sicurezza IT;
4. ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
5. dispone di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione assegnata;
6. riferisce del suo operato direttamente al Comitato Controllo e Rischi, al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione, predisponendo relazioni periodiche contenenti adeguate informazioni sulla propria attività, sulla modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento. In particolare, egli esprime la sua valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo;
7. predispone tempestivamente relazioni su eventi di particolare rilevanza trasmettendole agli organi sopra richiamati;
8. verifica, nell'ambito dei piani di *audit*, le Funzioni Essenziali o Importanti esternalizzate (FEI), nonché i principali servizi ICT forniti da terze parti che non assumono la qualifica di esternalizzazione, anche attraverso accessi diretti presso gli *outsourcer*;
9. svolge attività di *advisory* sulle materie di controllo interno, *corporate governance* e sostenibilità;
10. dispone di un apposito *budget* da cui attinge per l'espletamento dei propri compiti ed attività e per effettuare specifica formazione, come richiesto dagli *standard*.

Nel corso dell'esercizio l'attività di *Internal Audit* ha contribuito al rafforzamento del sistema di controllo e gestione dei rischi, ed è stata posta attenzione ai seguenti aspetti:

- a) osservanza delle disposizioni normative e delle procedure interne in materia di antiriciclaggio
- b) ampliamento delle policy negli ambiti collegati alle attività core del gruppo bancario;
- c) gestione dei dati per garantire la presenza dei requisiti di sicurezza, qualità e governo;
- d) prevenzione e gestione delle frodi;
- e) correttezza dei dati amministrativo contabili;

- f) interrelazioni tra le funzioni del CRO e del CFO per un approccio proattivo alla realizzazione e aggiornamento di Piano strategico e del RAS.

Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria (ex art.123-bis, comma 2, lettera b), TUF)

Premessa

Il sistema di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria adottato dalla banca (di seguito, il “**Sistema**”) fa parte del più generale Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi di cui si è dotata la Società descritto al precedente paragrafo.

Tale Sistema affronta le tematiche del controllo interno e della gestione dei rischi relative al processo di informativa finanziaria in un’ottica integrata, con lo scopo di identificare, valutare e controllare i rischi relativi (c.d. *financial reporting risk*: rischio di un errore che comporta una non veritiera e corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria nel bilancio d’esercizio, nel bilancio semestrale abbreviato e nel consolidato, nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario) cui la Società e il gruppo sono esposti.

Il Sistema è, quindi, finalizzato a garantire l’attendibilità, l’accuratezza, l’affidabilità e la tempestività dell’informativa finanziaria. Tale obiettivo è stato perseguito dalla Società attraverso la definizione di un “modello di *financial reporting risk*” costituito da un insieme di principi e regole, volti a garantire un adeguato sistema amministrativo e contabile, anche attraverso la predisposizione di procedure ed istruzioni operative.

In tale contesto si colloca la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (di seguito, “**Dirigente Preposto**”) al quale la Legge 28 dicembre 2005 n. 262 (di seguito, “**Legge 262**”) affida un ruolo fondamentale per quanto riguarda l’affidabilità dei documenti contabili e la predisposizione di adeguate procedure amministrative e contabili degli emittenti quotati aventi l’Italia come stato membro di origine.

La definizione degli aspetti metodologici e organizzativi per l’adozione del “modello di *financial reporting risk*” nella Società e nel gruppo è demandata al Dirigente Preposto di Banca Generali nell’ambito dei poteri e mezzi allo stesso attribuiti, coerentemente con il disposto di cui all’art. 154-bis, comma 4, del TUF.

Il “modello di *financial reporting risk*” adottato si basa su di un processo definito dalla Società in coerenza con i seguenti framework di riferimento generalmente riconosciuti e accettati a livello internazionale:

- (i) il CoSO (*Committee of Sponsoring Organisation of the Treadway Commission*) *Internal Control – Integrated Framework*, emesso nel 1992, che definisce le linee guida per la valutazione e lo sviluppo di un sistema di controllo interno. Nell’ambito del *CoSO Framework*, il modello si riferisce alla componente del sistema di controllo interno attinente i processi di raccolta, elaborazione e pubblicazione dei flussi di informazione di carattere economico-finanziario (*financial reporting*);
- (ii) il COBIT (*Control Objective for IT and Related Technology*, ricordato dall’*IT Governance Institute* con il *CoSO Framework*) che fornisce linee guida specifiche per l’area dei sistemi informativi, integrato dall’ITIL (*Information Technology Infrastructure Library, framework* già adottato all’interno del Gruppo) e dall’ISO/IEC 27001 (*International Organization for Standardization/ Information Electrotechnical Commission*).

Nell’ambito del Gruppo, il “modello di *financial reporting risk*” è esteso alle società individuate come rilevanti a tali fini (“**Società del Perimetro**”). In particolare le Società del Perimetro adottano un “modello di *financial reporting risk*” coerente con quello esistente presso la Società, al fine di creare un sistema omogeneo nell’ambito del gruppo, adeguandosi alle modifiche indicate di volta in volta dal Dirigente Preposto di Banca Generali.

Principali caratteristiche del sistema di gestione dei rischi e di controllo interno esistenti in relazione al processo di informativa finanziaria

Si descrivono sinteticamente di seguito le principali caratteristiche relative al “modello di *financial reporting risk*” adottato da Banca Generali, con particolare riferimento a: (A) le diverse fasi del modello; (B) le funzioni coinvolte nel modello ed i rispettivi ruoli e i flussi informativi.

(A) Le diverse fasi del “modello di *financial reporting risk*”

Le diverse fasi nelle quali si articola il “modello di *financial reporting risk*” sono state definite dalla Società in coerenza con il *framework* di riferimento scelto. In particolare, il “modello di *financial reporting risk*” può essere suddiviso nelle seguenti fasi: (i) identificazione e valutazione dei rischi sull’informativa finanziaria, (ii) identificazione e valutazione dei controlli a fronte dei rischi individuati.

(i) Identificazione e valutazione dei rischi sull’informativa finanziaria:

per l’identificazione e valutazione dei rischi sull’informativa finanziaria la Società individua le società del Gruppo Bancario rilevanti e le informazioni significative (conti consolidati e processi aziendali), considerando sia elementi quantitativi, sia elementi qualitativi. Le Società del Perimetro sono individuate in quelle che, in applicazione dei rapporti tra gli attivi, i ricavi e i risultati economici delle singole società e i rispettivi totali consolidati, superano determinate soglie coerenti con le best practice di mercato (in particolare, con riferimento all’esercizio 2020, oltre a Banca Generali, Generfid e BGFML tra le Società del Perimetro rientra anche BG Valeur). In relazione ai conti consolidati, la rilevanza viene determinata sulla base dei medesimi criteri generalmente utilizzati nella prassi di revisione. Per quanto riguarda i processi, sono considerati rilevanti, e quindi oggetto di analisi, quelli che hanno un potenziale impatto contabile sui conti consolidati presi in considerazione. In ogni caso sono inclusi nel perimetro dei processi da analizzare, tutti quelli che si riferiscono alle attività di chiusura di un periodo di competenza. Ogni processo rilevante deve essere oggetto di test con periodicità almeno annuale. Il perimetro di analisi viene revisionato con periodicità almeno annuale in funzione delle mutate condizioni dell’assetto del Gruppo.

(ii) Identificazione e valutazione dei controlli a fronte dei rischi individuati:

il “modello di *financial reporting risk*” prevede le seguenti tipologie di controlli: (a) controlli a livello societario; (b) controlli a livello di processo; (c) controlli sull’*information technology*.

La configurazione dei controlli è strutturata in modo da consentire un’adeguata identificazione e valutazione e si basa su quattro principali caratteristiche:

- (1) il profilo temporale dell’esecuzione: i controlli possono essere preventivi o successivi;
- (2) la modalità di esecuzione: manuale o automatica;
- (3) la natura (ovvero le caratteristiche strutturali): autorizzazione, riconciliazione, *management review*, ecc.;
- (4) la frequenza (ovvero l’intervallo di tempo intercorrente tra un’esecuzione e la successiva): settimanale, mensile, trimestrale, ecc..

Le analisi dei controlli si articolano nelle fasi di verifica dell’adeguatezza del disegno (ToD) e di verifica dell’effettiva applicazione (ToE), secondo specifiche modalità per ciascuna tipologia di controllo. Qualora, nell’ambito delle attività di verifica di adeguatezza ed effettiva applicazione siano rilevate carenze nel presidio del *financial reporting risk*, vengono individuate appropriate misure/azioni correttive. Le attività di realizzazione delle azioni/misure correttive vengono costantemente monitorate dal Dirigente Preposto della Società.

(a) Controlli a livello societario

I controlli a livello societario sono finalizzati a verificare l’esistenza di un contesto aziendale organizzato e formalizzato, funzionale a ridurre i rischi di comportamenti non corretti, grazie ad elementi quali adeguati sistemi di *governance*, *standard* comportamentali improntati all’etica ed all’integrità, efficaci strutture organizzative, chiarezza di assegnazione di deleghe e responsabilità, adeguate *policy* di gestione del rischio, sistemi disciplinari del personale, efficaci codici di condotta e sistemi di

prevenzione delle frodi. La verifica dell'adeguatezza si concentra essenzialmente nella verifica dell'esistenza e della diffusione di idonei strumenti (quali *policies*, codici, regolamenti, ordini di servizio, ecc.) volti ad identificare le regole di comportamento del personale aziendale; la successiva fase di verifica dell'effettiva applicazione consiste nel riscontro dell'effettiva applicazione delle regole citate.

(b) Controlli a livello di processo

I controlli a livello di processo operano ad un livello più specifico rispetto ai controlli a livello societario e sono finalizzati alla mitigazione, attraverso attività di controllo incluse nei processi operativi aziendali, del *financial reporting risk*. La fase di verifica dell'adeguatezza dei controlli si realizza attraverso la rilevazione dei processi aziendali, l'individuazione dei controlli chiave a presidio del *financial reporting risk* e la valutazione dell'idoneità di tali controlli a mitigare detto rischio. La fase di verifica di efficacia consiste nell'accertamento dell'effettiva e corretta esecuzione dei controlli e dell'adeguatezza della relativa documentazione.

(c) Controlli sull'*Information Technology (IT)*

I controlli riguardanti l'*Information Technology* si concentrano sui processi strettamente legati alla gestione ed al trattamento delle informazioni inerenti i sistemi utilizzati per la formazione del bilancio. In particolare, formano oggetto di analisi i controlli riferiti alle attività di acquisizione e manutenzione del *software*, di gestione della sicurezza fisica e logica, dello sviluppo e manutenzione delle applicazioni, di completezza e accuratezza dei dati all'interno dei sistemi, di analisi dei rischi IT e di governo dei sistemi informativi. In relazione agli applicativi utilizzati per la formazione del bilancio, relativi sia ai processi di *business* sia a quelli di chiusura contabile, l'analisi dei controlli si articola nella valutazione di adeguatezza degli stessi in relazione alle principali *best practices* e *framework* di riferimento adottati e nella verifica di continua operatività dei controlli, secondo metodologie standardizzate. Le analisi prevedono anche la verifica di efficacia dei controlli automatici (*ITAC – IT Application Controls*) effettuati dagli applicativi nell'ambito dei processi rilevanti.

(B) Le funzioni coinvolte nel modello, i rispettivi ruoli e i flussi informativi

Coerentemente con il sistema di controllo interno e gestione dei rischi adottato dalla Società, il “modello di *financial reporting risk*” coinvolge gli organi sociali e le strutture operative e di controllo in una gestione integrata, nel rispetto di differenti livelli di responsabilità, volti a garantire in ogni momento l'adeguatezza del modello.

Il Consiglio di Amministrazione, supportato dal Comitato Controllo e Rischi, assicura che il modello consenta l'identificazione, la valutazione ed il controllo dei rischi maggiormente significativi sia a livello di Società che di Gruppo, attraverso la definizione delle strategie e degli indirizzi generali in materia di controllo interno e gestione dei rischi. Inoltre il Consiglio di Amministrazione, conformemente con la normativa applicabile, garantisce al Dirigente Preposto della Società i mezzi e i poteri necessari per svolgere i compiti allo stesso assegnati dalla Legge 262.

Il Dirigente Preposto della Società è responsabile dell'attuazione, del mantenimento e del monitoraggio del “modello di *financial reporting risk*”, in conformità alle strategie definite del Consiglio di Amministrazione; ha quindi la responsabilità di valutare l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili e l'idoneità delle stesse a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e del Gruppo. In tale ambito il Dirigente Preposto è supportato da un'apposita funzione (Unità Organizzativa Presidio 262) alla quale è attribuito il compito di coordinare tutte le attività necessarie per il corretto svolgimento dei compiti allo stesso assegnati; in tale ambito svolge il ruolo di riferimento per tutto il Gruppo in tema di governo del rischio amministrativo-contabile, attraverso attività di indirizzo e coordinamento e gestisce le attività di *test* sui controlli chiave affidati a revisori indipendenti esterni.

Il Servizio Normativa e Analisi Organizzative di Banca Generali è responsabile della mappatura dei processi aziendali e quindi anche di quelli amministrativo-contabili delle società del Gruppo; in tale ambito garantisce il costante aggiornamento del patrimonio informativo-documentale dei processi amministrativo contabili del Gruppo.

La Direzione *Internal Audit*, in aggiunta ad un revisore esterno, svolge l'attività periodica di verifica di efficacia secondo un approccio *risk oriented* sulle procedure e sui controlli in esse rappresentati, con riferimento ai processi amministrativo contabili, le applicazioni IT rilevanti ai fini amministrativo contabile e i controlli ITAC (controlli automatici); fornisce semestralmente un report di *assurance* al Dirigente Preposto e al Comitato Controlli e Rischi.

La funzione di *Compliance* si occupa di controllare e valutare l'adeguatezza e l'efficacia dei processi amministrativo-contabili, verificandone l'aderenza alla normativa vigente, per garantire il rispetto delle disposizioni normative relative alla prestazione dei servizi offerti dal Gruppo Bancario e prevenire il rischio di non conformità.

I *Risk Owner* Procedura (responsabili dei singoli Servizi/Direzioni della Società e del Gruppo) sono individuati quali responsabili della gestione di uno o più processi rilevanti ai fini della Legge 262; hanno il compito di garantire l'aderenza dell'impianto documentale, predisposto dalle strutture dedicate del Gruppo, all'operatività in essere, mediante la comunicazione tempestiva delle modifiche intervenute e l'implementazione delle azioni correttive conseguenti alle eventuali carenze riscontrate e assicurare l'esecuzione dei *Self Test*.

Inoltre, qualora all'interno di un processo siano state individuate attività e/o controlli rilevanti di competenza di una Direzione/Servizio/Unità Organizzativa differente da quella cui fa capo il *Risk Owner* Procedura, si è identificato un *Process Owner*, con il compito e la responsabilità di assicurare la corrispondenza tra l'operatività e la fase della procedura aziendale. In aggiunta il *Control Owner* ha la responsabilità sui singoli controlli di competenza.

La Società ha definito, inoltre, attraverso apposita circolare riguardante tutte le Società del Gruppo, un sistema documentale idoneo ad assicurare che tutti gli organi e le funzioni, alle quali sono attribuiti specifici compiti nell'ambito del sistema di controllo interno e gestione dei rischi, collaborino tra di loro per l'espletamento dei rispettivi compiti.

Le attività, informazioni e documenti inerenti il "modello di *financial reporting risk*" sono gestiti tramite specifici strumenti informatici condivisi con le altre funzioni di controllo.

Il Dirigente Preposto della Società riferisce al Consiglio di Amministrazione, periodicamente in relazione alle attività svolte nell'esercizio delle sue funzioni.

11.3 Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 ha introdotto il principio della responsabilità amministrativa degli enti per taluni reati che, pur compiuti da soggetti che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di questi ultimi, possano considerarsi direttamente ricollegabili all'ente in quanto commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

Il citato Decreto contempla l'esonero da tale forma di responsabilità di quegli enti che abbiano adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire gli anzidetti reati.

L'adozione di un Modello di organizzazione e gestione (di seguito, il "**Modello**") non costituisce un obbligo, ma una facoltà, di cui la Società ha ritenuto doversi avvalere al fine non soltanto di riordinare e formalizzare, ove necessario, un sistema di controlli preventivi atto ad escludere condotte che comportino la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del ricordato Decreto, ma anche di garantire la propria integrità, migliorando l'efficacia e la trasparenza nella gestione delle attività aziendali.

La Banca, in coerenza con l'impegno sempre profuso nella creazione e nel mantenimento di un sistema di governance aderente agli elevati standard etici perseguiti ed, al contempo, garante di un'efficiente gestione dell'attività aziendale, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2006 ha adottato il Modello di organizzazione e gestione della Società, predisposto e implementato tenendo conto delle specificità connesse alla realtà aziendale. Detto Modello viene costantemente aggiornato, al fine di tenerlo allineato alle relative previsioni normative. Copia del Modello è disponibile sul sito www.bancagenerali.com.

Il Modello, oltre ad essere dotato di tutte le necessarie peculiarità formali, risponde, anche nella sostanza, alla sopraindicata finalità principale che ne ha richiesto l'adozione ed è finalizzato a prevenire tutte le tipologie di reato previste dalla richiamata normativa. Il Modello è integrato dalla normativa e dalle procedure aziendali ed è costituito dall'insieme organico di principi, regole, disposizioni e schemi organizzativi relativi alla gestione ed al controllo dell'attività sociale; esso è contenuto in un documento illustrativo, contenente le norme idonee a prevenire la commissione del reato, salvo il caso di elusione fraudolenta.

Secondo quanto disposto dal citato Decreto, i compiti di vigilanza sull'osservanza del Modello e di aggiornamento dello stesso devono essere attribuiti ad un organismo dell'ente, indipendente e qualificato, che sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

A tal riguardo, la normativa applicabile alla Società fornisce una precisa disciplina relativamente all'attribuzione dell'incarico di Organismo di Vigilanza, che in precedenza era rimesso, oltre che a valutazioni interne, alle linee guida proposte dalle associazioni rappresentative di settore. Il comma 4-*bis* dell'art. 6 del D.lgs 231/2001, come introdotto dall'art. 14, comma 12, L. 12 novembre 2011 n. 183 (*“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012”*), ha infatti facoltizzato per le società di capitali, l'attribuzione di tale ruolo al Collegio Sindacale. Inoltre la Circolare 285 della Banca d'Italia ha previsto che l'organo con funzione di controllo (e cioè il Collegio Sindacale nel modello di *governance* adottato dalla Società) svolga, di norma, le funzioni dell'organismo di vigilanza.

Anche il Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A. manifesta un favore per l'attribuzione dei compiti dell'Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale.

In virtù di tutto quanto sopra rappresentato, il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali del 1° aprile 2014 ha deliberato di identificare il Collegio Sindacale quale organo cui affidare lo svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza, conferendogli contestualmente i poteri necessari allo svolgimento delle predette funzioni.

L'Assemblea degli azionisti in data 23 aprile 2015, al fine di permettere un perfetto allineamento tra i requisiti di legge richiesti per ricoprire il ruolo di componente il Collegio Sindacale di una banca quotata e quelli necessari per svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza nonché prevedere reciproche cause di decadenza dalla carica di Sindaco e membro dell'Organismo di Vigilanza, ha apportato le necessarie modifiche allo Statuto di Banca Generali.

Il Consiglio di Amministrazione del 12 aprile 2018, previa verifica dei requisiti di onorabilità e di professionalità e delle situazioni di incompatibilità rilevanti ai fini dell'assunzione della carica, ha affidato al Collegio Sindacale la funzione di Organismo di Vigilanza, composto quindi dagli attuali membri del Collegio Sindacale e cioè dal Presidente del Collegio Sindacale, dott. Massimo Cremona, dal Sindaco effettivo dott. Mario Francesco Anaclerio e dal Sindaco effettivo dott.ssa Flavia Daunia Minutillo.

Ai membri dell'Organismo di Vigilanza, sono stati altresì riconosciuti i seguenti compensi:

- euro 20.000 lordi annui per il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, identificato nel Presidente del Collegio Sindacale;
- euro 15.000 lordi annui per ciascuno degli altri membri dell'Organismo di Vigilanza, identificati nei Sindaci effettivi.

È previsto infine che l'Organismo si serva, nello svolgimento dei compiti affidatigli, del supporto delle altre funzioni aziendali ed in particolare della funzione di *compliance*.

11.4 Società di Revisione

L'Assemblea degli azionisti in data 23 aprile 2015 ha deliberato di conferire alla società di revisione BDO Italia S.p.A., l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2015 sino al 31 dicembre 2023.

11.5 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

L'art. 154-*bis* del TUF, introdotto dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262, prevede *inter alia*:

- (a) il rilascio di una dichiarazione scritta da parte del Dirigente Preposto che gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, siano corrispondenti a risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili;
- (b) il rilascio di una dichiarazione congiunta da parte del Dirigente Preposto e degli Organi amministrativi delegati allegata al bilancio di esercizio, al bilancio semestrale abbreviato e, ove previsto, al bilancio consolidato che attesti l'adeguatezza e l'effettiva applicazione nel periodo di riferimento delle procedure amministrative e contabili, che i documenti sono redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea, la corrispondenza dei documenti contabili societari alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società e del Gruppo, nonché, per il bilancio di esercizio e per quello consolidato, che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento, unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui sono esposti e, per il bilancio semestrale abbreviato, che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'art. 154-*ter* del TUF;
- (c) il ruolo di vigilanza affidato al Consiglio di Amministrazione sull'adeguatezza dei poteri e mezzi a disposizione del Dirigente Preposto e sull'effettivo rispetto delle "procedure amministrative e contabili".

L'articolo 23, comma 3, dello Statuto Sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio Sindacale, nomina e revoca il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, in conformità a quanto previsto dall'art. 154-*bis* del TUF stabilendone i poteri ed i mezzi.

Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che il Dirigente Preposto è scelto tra i dirigenti in possesso dei seguenti requisiti di professionalità:

- aver svolto per un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a tre anni, attività di amministrazione, direzione o controllo ovvero attività professionali nei settori bancario, assicurativo o finanziario; ovvero
- aver acquisito una specifica competenza in materia di informazione contabile e finanziaria, relativa ad emittenti quotati o a loro società controllate e in materia di gestione o controllo delle relative procedure amministrative, maturata per un periodo di almeno cinque anni in posizioni di responsabilità di strutture operative nell'ambito della società, del gruppo o di altre società o enti comparabili per attività e struttura organizzativa.

La norma prevede altresì che il Dirigente Preposto deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per l'assunzione di cariche statutarie e che il venir meno dei requisiti di onorabilità determina la decadenza dall'incarico.

Ai sensi di quanto previsto dallo Statuto Sociale, il Consiglio di Amministrazione della Società, previo parere del Collegio Sindacale, ha nominato il dott. Tommaso Di Russo quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell'articolo 154-*bis* del TUF, previa verifica della sussistenza dei requisiti di professionalità ed onorabilità previsti dall'art. 23 dello Statuto sociale e stabilendo poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni attribuite.

Il Dott. Tommaso Di Russo è il Responsabile dell'Area *CFO & Strategy* – Area che coordina le attività di Pianificazione economica, commerciale e strategica, le attività nell'ambito della finanza e quelle di tipo contabile-amministrativo oltre che il Presidio 262 – a cui sono affidate, tra l'altro, le funzioni di assicurare la corretta e tempestiva rappresentazione dei risultati economici e patrimoniali della Società e del gruppo bancario nonché l'assolvimento dei relativi adempimenti contabili e di vigilanza e di formulare, in coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali, indirizzi e politiche in materia di bilancio e adempimenti fiscali.

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre provveduto a conferire al Dott. Di Russo, Responsabile dell'Area *C.F.O. & Strategy* al quale è stato attribuito il ruolo di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i seguenti poteri, che dovranno essere esercitati, con firma singola, in conformità alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione e alle linee di indirizzo stabilite dall'Amministratore Delegato e Direttore Generale, nonché nell'ambito delle strategie del gruppo bancario di appartenenza e delle previsioni di *budget* e verranno meno con il venir meno in capo allo stesso del ruolo di Responsabile dell'Area *CFO & Strategy* e di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari:

Organizzazione e funzioni generali

1. coordinare e sovrintendere alle attività delle Direzioni e dei Servizi che riportano all'Area di competenza, rispondendo dei risultati e dell'attività degli stessi;
2. dare esecuzione, per le attività di competenza, alle delibere del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle linee d'indirizzo fornite dall'Amministratore Delegato e di concerto con il Direttore Generale (ove la funzione di Amministratore Delegato e Direttore Generale sia attribuita a soggetti distinti);
3. proporre, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e di concerto con il Direttore Generale (ove la funzione di Amministratore Delegato e Direttore Generale sia attribuita a soggetti distinti), per le aree di attività di competenza, l'ottimale organizzazione delle attività degli uffici che riportano alla propria Area, rispondendo dei risultati e dell'attività degli stessi, con criteri funzionali che, attraverso la divisione dei compiti, consentano controlli concomitanti e conseguenti ed in ogni caso la determinazione delle singole responsabilità;
4. proporre, per le attività di competenza, le attribuzioni e la destinazione del personale degli uffici, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e di concerto con il Direttore Generale (ove la funzione di Amministratore Delegato e Direttore Generale sia attribuita a soggetti distinti);
5. supportare l'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale nella elaborazione delle proposte riguardanti il piano strategico triennale ed il *budget* annuale stesso;
6. supportare l'Amministratore Delegato e Direttore Generale nella elaborazione delle proposte relative al progetto di bilancio e al bilancio consolidato, nonché delle relazioni economiche periodiche;
7. quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-*bis* del D.lgs. 58/1998 accompagnare gli atti e le comunicazioni della società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile anche infra annuale con propria dichiarazione scritta che ne attesti la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili;
8. quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-*bis* del D.lgs. 58/1998, predisporre adeguate procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario;
9. quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'art. 154-*bis* del D.lgs. 58/1998, attestare con apposita relazione, redatta in conformità al modello stabilito dalla Consob e allegata al bilancio di esercizio, al bilancio semestrale abbreviato e al bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure di cui al punto precedente nel corso del periodo cui si riferiscono i documenti nonché la corrispondenza di questi alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento;
10. attestare che i documenti siano redatti in conformità ai principi contabili internazionali applicabili nella Comunità europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002;

11. per il bilancio individuale e consolidato attestare che la relazione sulla gestione comprende un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione, nonché della situazione dell'emittente e dell'insieme delle imprese incluse nel consolidamento unitamente alla descrizione dei principali rischi ed incertezze cui sono esposti;
12. per il bilancio semestrale abbreviato attestare che la relazione intermedia sulla gestione contiene un'analisi attendibile delle informazioni di cui al comma 4 dell'art. 154-ter del D.lgs. 58/1998;
13. compiere qualsiasi atto e/o assumere qualsiasi impegno anche di carattere economico necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi dell'art. 154-bis del D.lgs. 58/1998;
14. per le attività di competenza coadiuvare l'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con la Banca d'Italia, con la CONSOB e con enti ed organismi nazionali ed internazionali;
15. esercitare i poteri tempo per tempo attribuitigli dai Regolamenti adottati dalla Banca e ogni altro potere attribuitogli in via continuativa o volta per volta dal Consiglio di Amministrazione e/o dall'Amministratore Delegato e/o Direttore Generale, nell'ambito delle proprie competenze.

Finanza

1. inviare a perdita gli oneri derivanti alla società per errori dei dipendenti fino ad un ammontare massimo di euro 10.000,00 a firma singola per operazione in autonomia, salvo quanto previsto dal Regolamento Finanza e dal Regolamento Limiti e Processo *Escalation* tempo per tempo vigente in materia di gestione del conto errori;
2. per le aree di attività di competenza, compiere qualsiasi operazione presso il debito pubblico, la cassa depositi e prestiti, la Banca d'Italia, la Monte Titoli, l'agenzia delle entrate, ed altri enti in genere, al fine di incassare e riscuotere titoli, somme e valori con il rilascio di quietanze e ricevute stesso;
3. sottoporre all'Amministratore Delegato le proposte riguardanti gli investimenti della proprietà;
4. porre in essere tutte le attività connesse alla propria funzione nell'ambito dei limiti di autonomia stabiliti dal Regolamento Finanza e dal Regolamento Limiti e Processo di *Escalation pro tempore* vigenti;
5. in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e di concerto con l'Amministratore Delegato e/o il Direttore Generale e nel rispetto di tutte le previsioni di cui al Regolamento Finanza e al Regolamento Limiti e Processo di *Escalation* pro tempore vigenti compiere le seguenti operazioni di investimento sottoscrivere, modificare e risolvere per conto di Banca Generali S.p.A. la contrattualistica prevista sui mercati finanziari ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti per l'attività in derivati (ISDA con annessi *Credit Support Annex, Terms of Business for Futures, Give-up Agreement* e similari), contratti di pronti contro termine (inclusi GMRA e GMSLA), contratti di *clearing* e contratti per il prestito titoli (inclusi ISLA *Agreement*).

Credito e operatività bancaria

1. limitatamente all'operatività sui Conti della Società per le disposizioni aventi ad oggetto (i) rapporti di fornitura di beni e servizi (ii) rapporti con persone fisiche (iii) rapporti con persone giuridiche *extra* Area SEPA, compiere tutte le operazioni sui conti della società ed effettuare in particolare prelievi in genere, all'uopo emettendo i relativi assegni o equivalenti a valere sulle effettive disponibilità con le modalità e nei limiti di seguito stabiliti:
 - a. con firma singola per operazioni sino ad un importo pari ad euro 50.000,00;
 - b. con firma congiunta con un altro Responsabile di Direzione/Area per importi superiori ad euro 50.000,00 e comunque non superiori ad euro 100.000,00;
 - c. con firma congiunta alternativamente con l'Amministratore Delegato/Direttore Generale, con un Vice Direttore Generale per importi superiori ad euro 100.000,00.

Resta esclusa dalle suddette modalità e dai suddetti limiti l'operatività sui Conti della Società relativa alle disposizioni aventi ad oggetto:

- rapporti infragruppo;
- rapporti con società bancarie, assicurative, SIM, SGR;
- rapporti di *clearing house*;
- rapporti inclusi nel c.d. ciclo passivo;

la quale segue i limiti e le modalità in conformità alla relativa Normativa Interna tempo per tempo vigente stesso.

Legale

1. rappresentare la società, agire e resistere in ogni grado e sede avanti alle giurisdizioni amministrative e tributarie nazionali, comunitarie o estere con facoltà di conferire le relative procure alle liti e di revocarle, di presentare esposti, denunce e querele nonché di rimettere le stesse, nonché, di compromettere in arbitri, rinunciare e/o transigere a tutte le predette iniziative – in quest'ultimo caso – con il limite a firma singola di euro 300.000,00 per operazione e senza limiti a firma congiunta con l'Amministratore Delegato e/o Direttore Generale, fatto salvo quanto previsto per l'attività creditizia.

Amministrazione

1. ai fini dell'esercizio dei compiti e dei poteri attribuiti ai sensi dell'art. 154-*bis* del D.lgs. 58/1998, avvalersi della collaborazione delle altre funzioni aziendali (compresa quella della Direzione *Internal Audit*) la cui attività dovesse ritenere necessaria o anche solo opportuna per il migliore espletamento degli stessi stesso;
2. sottoscrivere, in nome e per conto della società, tutta la corrispondenza ordinaria e gli atti relativi all'esercizio dei poteri attribuiti stesso;
3. nell'ambito del *budget* approvato dal Consiglio di Amministrazione e per le attività di competenza, provvedere alle spese correnti della Società nei limiti ad esso attribuiti, e comunque a firma singola sino ad un massimale di euro 100.000 per singola operazione;
4. nell'ambito del *budget* approvato e per le aree di attività di competenza, con il limite di euro 100.000,00 per singolo bene, acquistare, vendere, permutare beni mobili, anche registrati, riscuotere i prezzi, delegarne in tutto o in parte il pagamento, concedere dilazioni di pagamento con o senza garanzia ipotecaria stesso;
5. nell'ambito del *budget* approvato, e per le aree di attività di competenza, stipulare con tutte le clausole opportune, modificare, risolvere contratti di locazione, noleggio, manutenzione, somministrazione, assicurazione, trasporto, appalto, comodato, vigilanza e trasporto valori, mediazione, commissione, pubblicità, agenzia e deposito ed assumere impegni relativi alla fornitura di beni materiali, acquisizione di beni immateriali, prestazioni di servizi rese da terzi o prestazioni d'opera rese da consulenti o professionisti, con il limite di spesa di euro 100.000,00 per singola fornitura o prestazione di servizio; detto limite di spesa viene riferito al canone annuo per operazioni che comportino un impegno pluriennale, fermo restando comunque che tale impegno non potrà superare i 3 anni; restano esclusi da tali limiti i contratti relativi alle utenze ordinarie per il funzionamento della società (energia elettrica, telefono, fax) ovvero i pagamenti necessari in adempimento a norme di legge stesso;
6. rappresentare la società avanti qualsiasi ufficio dell'Amministrazione Finanziaria, svolgere ogni pratica riguardante imposte, tasse o tributi; contestare accertamenti e addivenire a concordati ed a transazioni stesso nei limiti dell'importo di euro 300.000 e per quanto di propria competenza;
7. rilasciare ad uno o più dipendenti procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti rientranti nelle attribuzioni di cui ai punti precedenti, con onere di predeterminare gli eventuali limiti.

Al fine di dare concreta attuazione al dettato normativo è in essere dall'inizio del 2007 l'iniziativa

progettuale FARG – *Financial Accounting Risk Governance*. Si rinvia in proposito al precedente paragrafo “*Principali caratteristiche dei sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno in relazione al processo di informativa finanziaria*”.

11.6 Coordinamento tra soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi

Sono state previste modalità di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un presidio completo dei diversi rischi. A tal fine, tra l’altro, si rappresenta che:

- (i) è stato istituito il Comitato Rischi, organo collegiale a cui partecipano l’Amministratore Delegato e Direttore Generale, il Vice Direttore Generale *Wealth Management*, Mercati e Prodotti, i Responsabili della funzioni di controllo, il Responsabile dell’Area *CFO & Strategy*, nonché il *General Counsel*;
- (ii) sono previste riunioni collegiali tra il Collegio Sindacale ed i responsabili delle funzioni di controllo, anche in occasione della predisposizione della pianificazione dell’attività;
- (iii) è stata emanata un’apposita circolare relativamente al coordinamento delle attività tra *Internal Audit*, *Compliance*, *Anti Money Laundering* e *Risk Management* e le altre funzioni di controllo, finalizzata alla realizzazione di una programmazione efficace delle attività, pur nel rispetto delle diverse autonomie;
- (iv) i Collegi Sindacali delle società del gruppo periodicamente si riuniscono congiuntamente;
- (v) il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Nomine, *Governance* e *Sostenibilità*;
- (vi) il Collegio Sindacale, dal 1° aprile 2014, ha assunto il ruolo di Organismo di Vigilanza;
- (vii) su specifici progetti ed argomenti le diverse funzioni di controllo svolgono congiuntamente le necessarie analisi.

Inoltre, tra le Funzioni di Controllo della società controllata e le corrispondenti Funzioni di Controllo di Banca Generali (*Internal Audit*, *Compliance*, Antiriciclaggio, *Risk Management*) è istituito uno stabile coordinamento funzionale, al fine di favorire il concreto svolgimento della funzione di direzione e coordinamento assegnata alla controllante Banca Generali, fermo restando il riporto gerarchico delle dette Funzioni di Controllo al rispettivo Board/CEO/General Manager.

Per informazioni su altri soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e gestione dei rischi si rinvia al capitolo 11.1 Sistema di Controllo Interno e di gestione dei rischi.

12. INTERESSI DEGLI AMMINISTRATORI E OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E SOGGETTI COLLEGATI

In conformità alle previsioni di cui all’art. 2391-*bis* Cod. civ., al Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010), alla Circolare 263 della Banca d’Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di Soggetti Collegati e alla Circolare 285 della Banca d’Italia, il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali ha approvato la prima versione della “*Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e di Operazioni di Maggior Rilievo*”, entrata in vigore il 1° gennaio 2011 e da ultimo aggiornata con decorrenza dal 15 maggio 2017. La Procedura si propone di dare attuazione alle discipline CONSOB e Banca d’Italia introducendo, per tutte le Società del Gruppo Bancario, regole sull’operatività con Parti Correlate e Soggetti Collegati e Operazioni di Maggior Rilievo che disciplinano le modalità istruttorie, le competenze deliberative, di rendicontazione e di informativa.

Si rappresenta, in particolare, che la Circolare 263 della Banca d'Italia ha introdotto nella normativa di settore alcune regole in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati (Titolo V, Capitolo 5 della suddetta Circolare). Dette disposizioni sono finalizzate a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione della banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

In tale prospettiva la citata normativa individua come "parti correlate", anzitutto, gli esponenti, i principali azionisti e gli altri soggetti capaci di condizionare la gestione della banca in quanto in grado di esercitare il controllo, anche congiuntamente con altri soggetti, o una influenza notevole. Precisa poi che situazioni di conflitto di interesse possono emergere anche nei confronti di imprese, specie di natura industriale, controllate o sottoposte ad influenza notevole nei cui confronti la banca abbia significative esposizioni in forma di finanziamenti e di interessenze partecipative.

Sulla base delle richiamate disposizioni una parte correlata ed i soggetti ad essa connessi costituiscono quindi il perimetro dei "soggetti collegati", a cui si applicano le condizioni quantitative e procedurali previste dalla citata disciplina. Sotto il profilo quantitativo il presidio è costituito dalla determinazione di limiti prudenziali per le attività di rischio di una banca o di un gruppo bancario nei confronti di detti soggetti; i limiti sono differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, in modo proporzionato all'intensità delle relazioni e alla rilevanza dei conseguenti rischi per la sana e prudente gestione. In considerazione dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono previsti limiti più stringenti per le attività di rischio nei confronti di parti correlate qualificabili come imprese non finanziarie. La determinazione dei limiti prudenziali è integrata poi dalla necessità di adottare apposite procedure deliberative, al fine di preservare la corretta allocazione delle risorse e tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative. Specifiche indicazioni in materia di assetti organizzativi e controlli interni, inoltre, consentono di individuare le responsabilità dei diversi organi sociali ed i compiti delle funzioni aziendali rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

La procedura si applica anche alle Operazioni con Parti Correlate o Soggetti Collegati:

- (a) poste in essere per effetto dell'attività di direzione e coordinamento della Società sulle controllate ai sensi dell'art. 2359 Cod. civ.; e
- (b) che, sulla base del vigente sistema di deleghe, debbono essere preventivamente esaminate o approvate dalla Società.

Devono in ogni caso essere preventivamente autorizzate dalla Società le Operazioni con Parti Correlate o Soggetti Collegati che le società controllate, ai sensi dell'art. 2359 Cod. civ., italiane o estere, intendano porre in essere e che siano qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza.

Ai fini di una compiuta e corretta informativa relativamente alle Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e Operazioni di Maggior Rilievo compiute, la Procedura prevede altresì che:

- (i) il Consiglio di Amministrazione della Società renda note, nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 Cod. civ., le operazioni con parti correlate e soggetti collegati compiute nel corso dell'esercizio anche per il tramite di Società Controllate;
- (ii) il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale siano informati, a cura dell'Organo deliberante per il tramite dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, con cadenza almeno trimestrale, sull'esecuzione delle Operazioni di minore rilevanza con Parti Correlate e Soggetti Collegati e delle Operazioni di Maggior Rilievo;
- (iii) il Presidente del Consiglio di Amministrazione provveda affinché adeguate informazioni sulle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del Consiglio e sulle Operazione di Maggiore Rilevanza siano fornite a tutti gli Amministratori, in conformità all'art. 2381 Cod. civ., nonché al Collegio Sindacale;

- (iv) il Collegio Sindacale vigili sull'osservanza delle disposizioni di cui alla citata Procedura e ne riferisca nella relazione all'Assemblea della Società di cui all'art. 2429, secondo comma, Cod. civ. ovvero dell'articolo 153 del TUF.

L'appartenenza di Banca Generali al Gruppo Generali, inoltre, ha determinato la necessità di identificare eventuali operazioni con parti correlate della controllante Assicurazioni Generali e di gestirle in conformità alle previsioni delle Procedure adottate da Assicurazioni Generali stessa, che, in determinate situazioni, prevedono il preventivo vaglio da parte della Capogruppo.

La *“Procedura in materia di Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e di Operazioni di Maggior Rilievo”* è consultabile nella sezione del sito Internet della Società (www.bancagenerali.com) denominata *“Governance – Documenti Societari di Governance – Politiche di Governance”*.

Al fine di dare compiuta attuazione alla suddetta normativa, il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, nella riunione del 18 dicembre 2012, ha altresì approvato le *“Politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati”*. Tali Politiche sono state oggetto di ultimo aggiornamento nel Consiglio di Amministrazione del 9 maggio 2017.

Le menzionate “Politiche” disciplinano, tra l'altro:

- (i) i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della banca o del gruppo bancario; la propensione al rischio è definita anche in termini di misura massima delle attività di rischio verso soggetti collegati ritenuta accettabile in rapporto al patrimonio di vigilanza, con riferimento alla totalità delle esposizioni verso la totalità dei soggetti collegati;
- (ii) per quanto riguarda l'operatività con soggetti collegati, i settori di attività e le tipologie di rapporti di natura economica, anche diversi da quelli comportanti assunzione di attività di rischio, in relazione ai quali possono determinarsi conflitti d'interesse, fermo restando la puntuale disciplina in materia di conflitti d'interesse già precedentemente adottata da Banca Generali;
- (iii) i processi organizzativi atti ad identificare e censire in modo completo i soggetti collegati e ad individuare e quantificare le relative transazioni in ogni fase del rapporto;
- (iv) i processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso soggetti collegati ed a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne.

Obbligazioni degli esponenti aziendali ex art.136 del TUB

Relativamente alle obbligazioni degli esponenti bancari, si ricorda che ai sensi dell'art. 136 del TUB, *“chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate”*.

Banca Generali, al fine di garantire un puntuale presidio delle situazioni che potrebbero dar luogo ad un potenziale conflitto di interesse ha adottato gli opportuni accorgimenti ed in particolare tutti gli esponenti aziendali vengono direttamente e personalmente resi edotti, in occasione della nomina, dei contenuti del relativo corpus normativo, attraverso una brochure denominata *“Obblighi degli esponenti bancari – Concetti Generali”* che riassume la normativa vigente e le relative indicazioni interpretative, e un *“Modulo di dichiarazione”*, che tutti gli esponenti aziendali devono compilare e che assolve congiuntamente alle discipline CONSOB e Banca d'Italia in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati, e alle prescrizioni ex. art. 136 TUB.

Si ricorda, inoltre, che Banca Generali, a maggior presidio delle aree e dei rischi sopra descritti, ha adottato l'applicativo *Easy Regulation*, strumento che permette di: (i) censire i Soggetti Rilevanti,

consentendo la gestione delle informazioni ad essi relative; (ii) identificare le operazioni della Banca che rientrano nell'ambito di applicazione delle diverse normative interne ed esterne; (iii) registrare e monitorare tali operazioni; (iv) identificare le operazioni che richiedono un iter istruttorio e supportare il processo informatizzato di *governance* delle operazioni che superano una predeterminata soglia di rilevanza; (v) produrre della reportistica personalizzabile.

Si evidenzia che il modello dei processi scelto da Banca Generali, e supportato da *Easy Regulation*, realizza una gestione integrata, semplificata e multi-normativa delle operazioni con Parti Correlate, Soggetti Collegati Operazioni di Maggior Rilievo ed Esponenti Aziendali *ex art. 136 del TUB*.

In ottemperanza a quanto indicato nella "*Procedura in materia di operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati e Operazioni di Maggior Rilievo*", all'interno della Direzione Affari Societari e Rapporti con le *Authorities* della Banca, è stata individuata una Funzione preposta con il compito di provvedere principalmente: (i) all'aggiornamento del perimetro anagrafico sovrintendendo l'individuazione dei soggetti; (ii) alla gestione dei processi deliberativi, dei flussi informativi sulle operazioni e dei rapporti con il Comitato Controllo e Rischi e con il Consiglio di Amministrazione; (iii) alla gestione degli obblighi di trasparenza interni ed esterni con gli Organi di Vigilanza; (iv) alla predisposizione della reportistica richiesta dalla citata normativa Consob e Banca d'Italia; (v) al coordinamento delle attività con le strutture della Capogruppo e delle Società Controllate.

13. NOMINA DEI SINDACI

Il Collegio sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, le cui attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 20 dello Statuto i Sindaci effettivi e supplenti devono possedere i requisiti richiesti dalla Legge e sono rieleggibili. Non possono essere nominati Sindaci e se eletti decadono dall'incarico coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla Legge e coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo presso altre società in misura superiore ai limiti stabiliti dalle disposizioni, anche regolamentari, vigenti. I Sindaci effettivi e supplenti, oltre ad essere in possesso dei requisiti di Legge previsti per gli esponenti aziendali che svolgono l'incarico di sindaco, non devono aver riportato una sentenza di condanna in relazione a un reato presupposto di cui al D.lgs. 231/01 ovvero non devono aver riportato una sentenza di condanna per qualsiasi ulteriore delitto non colposo. Parimenti, i componenti del Collegio Sindacale non devono essere destinatari di un decreto che dispone il giudizio per i medesimi reati e tale giudizio sia ancora in corso. La revoca per giusta causa da componente dell'Organismo di Vigilanza attuata dal Consiglio di Amministrazione, costituisce causa di decadenza dell'esponente dalla carica di componente del Collegio Sindacale. I Sindaci effettivi e supplenti decaduti o revocati dalla carica di Sindaco, anche in conseguenza del venir meno dei previsti requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza, decadono anche dall'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza.

La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste di candidati, secondo la procedura di seguito descritta.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti, che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino la percentuale di capitale sociale prevista per la Società per la presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione. Attualmente tale percentuale è pari all'1%. Ogni azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 Cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale *ex* articolo 122 del TUF e successive modifiche, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) possono concorrere a presentare una sola lista, in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato relativamente ad alcuna delle liste.

Le liste sono composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri

da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Ciascuna delle due sezioni delle liste, ad eccezione di quelle che presentano un numero di candidati inferiore a tre, è composta in modo tale da assicurare l'equilibrio tra i generi. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine previsto per il deposito della stessa, gli azionisti che hanno presentato le liste devono altresì depositare presso la Società: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati indicati nella lista; (iii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; (iv) le dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Sindaco della Società. Entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, al fine di provare la legittimazione alla presentazione delle liste, i soci sono tenuti altresì a depositare presso la Società la documentazione comprovante la titolarità della partecipazione azionaria secondo le disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Le liste, sottoscritte da coloro che le presentano, dovranno essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società, e con le altre modalità stabilite dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, entro il ventunesimo giorno antecedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Qualora alla scadenza del predetto termine sia stata depositata una sola lista o soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, troveranno applicazione le previsioni normative anche di carattere regolamentare disciplinanti la fattispecie.

Ogni azionista (nonché (i) gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 Cod. civ. e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) gli azionisti aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del TUF e successive modifiche, ovvero (iii) gli azionisti che siano altrimenti collegati tra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare vigente e applicabile) ha diritto di votare una sola lista.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti; risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti ed il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati, neppure indirettamente, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Qualora il numero di Sindaci effettivi del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si procederà, nell'ambito della sezione dei sindaci effettivi della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di presentazione dei candidati.

Nel caso di presentazione di una sola lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa.

Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea nomina il Collegio Sindacale e il suo Presidente a maggioranza dei votanti in conformità alle disposizioni di legge.

In caso di parità di voti fra due o più liste risulteranno eletti sindaci i candidati più giovani per età fino a concorrenza dei posti da assegnare.

La presidenza spetta al candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano, neppure indirettamente, collegati ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Nel caso di presentazione di un'unica lista, la presidenza spetta al primo candidato indicato nella stessa.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il primo sindaco supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito, il quale scadrà assieme con gli altri Sindaci in carica al momento del suo ingresso nel Collegio. Qualora il Sindaco cessato fosse Presidente del

Collegio Sindacale, il sindaco subentrante subentrerà altresì nella presidenza del Collegio Sindacale. Ove non sia possibile procedere nei termini sopra indicati e la procedura di sostituzione dei sindaci non assicurasse l'equilibrio tra i generi, il Collegio Sindacale si intenderà integralmente e immediatamente decaduto e, per l'effetto, dovrà essere convocata l'Assemblea per deliberare in merito alla nomina del Collegio Sindacale, in conformità al sistema di voto di lista sopra indicato.

I Sindaci devono essere scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- (a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società;
- (b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società.

A tal proposito l'art. 20 dello Statuto prevede che: (i) hanno stretta attinenza all'attività della Società tutte le materie di cui alla precedente lettera a) attinenti all'attività bancaria e alle attività inerenti a settori economici strettamente attinenti a quello bancario; (ii) sono settori economici strettamente attinenti a quello bancario quelli relativi all'ambito creditizio, parabancario, finanziario e assicurativo.

14. COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE (*ex art. 123-bis, comma 2, lettera d), TUF*)

L'attuale Collegio Sindacale di Banca Generali è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti in data 12 aprile 2018.

La tabella n. 3 contenuta nell'allegato *sub 3*) riporta i membri del Collegio Sindacale in carica alla data del 31 dicembre 2020 ed altre informazioni in merito agli stessi e alla loro partecipazione alle riunioni del Collegio Sindacale.

L'Assemblea tenutasi in data 12 aprile 2018 ha provveduto ad eleggere i componenti del Collegio Sindacale sulla base di due liste presentate rispettivamente dall'azionista di maggioranza Assicurazioni Generali S.p.A. e da diversi Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, sotto l'egida di Assogestioni.

La lista dell'azionista di maggioranza Assicurazioni Generali S.p.A. indicava i seguenti candidati per la carica di sindaco effettivo: Mario Francesco Anaclerio, Flavia Daunia Minutillo e Giuseppe Alessio Vernì ed i seguenti candidati per la carica di sindaco supplente Maria Maddalena Gnudi e Corrado Giammattei.

All'esito del voto assembleare, i candidati della menzionata lista sono stati eletti con il voto favorevole del 74,544% del capitale sociale presente all'Assemblea ed avente diritto di voto ed hanno assunto le seguenti cariche: Mario Francesco Anaclerio e Flavia Daunia Minutillo, sindaci effettivi e Maria Maddalena Gnudi, sindaco supplente.

La lista presentata sotto l'egida di Assogestioni indicava il nominativo di Massimo Cremona quale unico candidato alla carica di sindaco effettivo e di Gianfranco Consorti quale candidato alla carica di sindaco supplente. All'esito del voto assembleare, i candidati sono risultati eletti con il voto favorevole del 24,968% del capitale sociale presente all'Assemblea ed avente diritto di voto ed hanno assunto le seguenti cariche: Massimo Cremona, sindaco effettivo e Presidente del Collegio Sindacale ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 10 dello Statuto sociale (la presidenza spetta al candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano, neppure indirettamente, collegati ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti), Gianfranco Consorti sindaco supplente.

L'attuale composizione del Collegio Sindacale rispetta pienamente la disciplina della parità di genere di cui alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari. Con riferimento, in generale, all'adozione da parte della Banca di criteri e politiche di diversità in relazione alla composizione degli Organi Sociali si rinvia a quanto già rappresentato *supra sub 4.2*.

Di seguito viene indicato un sintetico profilo dei sindaci.

Massimo Cremona. Nato a Busto Arsizio (Va) il 3 aprile 1959, è attualmente Professore a contratto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di economia e commercio. E' stato Professore a contratto presso l'Università Statale di Milano, facoltà di giurisprudenza.

Ha collaborato a pubblicazioni nazionali ed internazionali ed è stato Relatore a seminari nazionali e internazionali in tema di fiscalità nazionale e internazionale. Già Associato Fondatore dello Studio Pirola Pennuto Zei & Associati e Managing Partner dello stesso studio, attualmente svolge attività professionale in proprio. E' consulente di importanti gruppi italiani ed esteri con particolare riferimento alle attività finanziarie, bancarie e assicurative. Riveste la carica di Amministratore o Sindaco in diverse società primarie quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in società appartenenti al Gruppo Bosch e Gruppo Ermenegildo Zegna.

Mario Francesco Anaclerio. Nato a Genova il 2 maggio 1973, si è laureato in economia e commercio presso l'Università Cattolica di Milano, è dottore commercialista e revisore legale. Titolare di studio professionale in Milano con specializzazione in materia di finanza, valutazioni d'azienda, pareri di congruità, perizie e operazioni straordinarie, *governance*, *internal auditing* e modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001. Riveste inoltre la carica di Sindaco e amministratore indipendente in diverse primarie società appartenenti al Gruppo Atlantia, Saxo Bank, Bain Capital e Bertelsmann.

Flavia Daunia Minutillo. Nata a Milano il 24 maggio 1971, laureata in Economia e Commercio nel 1995, Dottore Commercialista e Revisore Legale, abilitata Mediatore Professionista. Già Socio Fondatore di Simonelli Associati. Dal 1998 ad oggi ha ricoperto la carica di Sindaco effettivo e di Presidente del Collegio Sindacale in banche, società quotate, società di cartolarizzazione, società fiduciarie, società finanziarie, società di *factoring*, SIM e SGR, holding di partecipazioni nonché di società immobiliari, industriali, società di servizi e commerciali. In particolare è Presidente del Collegio Sindacale di Generali Real Estate SGR dal 2015; sindaco effettivo della quotata Mediaset S.p.A., del Fondo Strategico Italiano Investimenti S.p.A., della quotata Mondadori S.p.A. e di Rizzoli Education S.p.A..

Maria Maddalena Gnudi. Nata a Pesaro il 13 marzo 1979, laureata a pieni voti in Economia e Commercio all'Università di Bologna, Adv. LL.M. in International Taxpresso la Università di Leiden-Leiden (Paesi Bassi), Dottore Commercialista e Revisore Legale, collabora con lo Studio Gnudi dal 2010 ed è socia dal 2011. Professionista esperta in consulenza in materia societaria, contabile e fiscale ordinaria e straordinaria, in particolare in fiscalità internazionale e *transfer pricing*. Negli anni ha maturato inoltre esperienza come sindaco, come membro dell'organismo di vigilanza e come liquidatore in società di medie e grandi dimensioni, enti di interesse pubblico e società quotate. Scrive, in maniera continuativa, per diverse riviste specializzate tra cui il Quotidiano e il Fisco (Ipsoa), Gestione straordinaria delle Imprese (Eutekne).

Gianfranco Consorti. Nato ad Atri (TE) il 7 luglio 1950, si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma "la Sapienza". È Dottore Commercialista ed iscritto al Registro dei revisori legali. Entrato a far parte della Ernst & Young S.p.A. (all'epoca Arthur Young), ufficio di Roma, nel 1976, ne diventa Socio (Partner) nel 1986. Dopo aver svolto numerosi incarichi in qualità di socio responsabile della revisione di importanti società e gruppi di livello nazionale ed internazionale e dopo essere diventato responsabile nazionale di Ernst & Young delle attività di revisione e organizzazione contabile del settore pubblico, a luglio 2013, per obbligo statutario, lascia la Ernst & Young e prosegue in proprio l'attività professionale di commercialista-revisore contabile e consulente aziendale.

Durante l'esercizio 2020 il Collegio Sindacale si è riunito 20 volte, la presenza media dei Sindaci alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nell'esercizio 2020 è stata del 100%. Per il 2021 è previsto un numero di riunioni analogo a quello dell'esercizio precedente; dall'inizio dell'esercizio fino ad oggi sono state svolte 6 riunioni.

La normativa di vigilanza prevede, inoltre, che l'organo di controllo verifichi periodicamente la propria adeguatezza in termini di poteri, funzionamento e composizione, tenuto conto delle dimensioni, della complessità e delle attività svolte dalla banca. Stabilisce anche che i componenti dell'organo di controllo devono assicurare un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della

banca e dedicare tempo e risorse idonei per l'assolvimento dell'incarico e che, sia in occasione della nomina degli esponenti aziendali sia periodicamente, devono essere accertati e valutati il numero di incarichi ricoperti di analoga natura, ponendo particolare attenzione a quelli che richiedono un maggiore coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale. A tal fine, l'articolo 20 dello Statuto stabilisce, attraverso un rinvio alla normativa regolamentare vigente, sia il numero massimo di incarichi consentito per assumere la carica di sindaco in Banca Generali, sia i requisiti di professionalità richiesti ⁽¹⁴⁾.

Oltre ai requisiti di onorabilità ed indipendenza ed alle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, previste dalla normativa speciale e dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, i sindaci devono possedere, a pena di decadenza, i seguenti requisiti di professionalità: almeno un sindaco effettivo ed un supplente (ed in ogni caso il Presidente) devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili; chi non abbia tale requisito, deve avere maturato una specifica esperienza nell'esercizio di: (a) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche strettamente attinenti all'attività d'impresa della Società; (b) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti in settori strettamente attinenti a quello di attività della Società.

Inoltre i componenti degli organi di controllo, per effetto della normativa di vigilanza, non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica (ovvero almeno pari al 10% del capitale sociale o del diritto di voto nell'assemblea ordinaria della società partecipata e al 5% del patrimonio consolidato del gruppo bancario).

Con riferimento alle quote di genere, lo Statuto sociale prevede che, qualora il numero di Sindaci effettivi del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si procederà, nell'ambito della sezione dei sindaci effettivi della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di presentazione dei candidati. Nell'evento di sostituzione di un Sindaco effettivo con un Sindaco supplente e in caso la procedura di sostituzione dei sindaci non assicurasse l'equilibrio tra i generi, il Collegio Sindacale si intenderà integralmente e immediatamente decaduto.

La verifica del possesso dei requisiti richiesti è svolta dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio Sindacale, ciascuno per quanto di competenza, in conformità sia alle previsioni della normativa di vigilanza che di quelle del Codice di Autodisciplina.

Il Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali hanno provveduto, ciascuno per quanto di competenza, alla verifica dei requisiti di legge richiesti per i componenti effettivi del Collegio Sindacale rispettivamente in data 20 aprile e 23 aprile 2018.

I sindaci di Banca Generali sono stati scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili; tutti i sindaci sono inoltre risultati indipendenti sia in base alle disposizioni del TUF che a quelle del Codice di Autodisciplina.

Il Collegio Sindacale ha valutato l'indipendenza dei propri membri nella prima occasione utile dopo la nomina, specificando i criteri di valutazione concretamente applicati, e ha trasmesso l'esito di tali verifiche al Consiglio di Amministrazione. Analoga valutazione è stata aggiornata con cadenza annuale.

Nell'effettuare le valutazioni di cui sopra ha applicato tutti i criteri previsti dal Codice di Autodisciplina con riferimento all'indipendenza degli Amministratori. Gli esiti delle predette verifiche sono stati tempo per tempo pubblicati mediante la diffusione di un comunicato stampa.

⁽¹⁴⁾ Si precisa che in data 30 dicembre 2020 è entrato in vigore il Decreto MEF, le cui disposizioni si applicano a partire dalle nomine successive alla data di entrata in vigore del predetto decreto. A far data dal rinnovo degli organi sociali programmato per l'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2020 gli esponenti della Banca dovranno attenersi alle nuove disposizioni normative del Decreto MEF, già recepite nella *Fit & Proper Policy* adottata da Banca Generali e nella Relazione sulla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Collegio Sindacale pubblicata in data 23 febbraio 2021 in vista del rinnovo degli organi sociali.

Con riferimento al 2021, in considerazione del rinnovo degli organi sociali – ivi incluso l’organo di controllo – con l’Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, tale valutazione sarà svolta a seguito della nomina del nuovo Collegio Sindacale.

I Sindaci devono altresì tener conto delle disposizioni dell’art. 36 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e recante disposizioni in merito alle “partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari”, ai sensi del quale è fatto divieto ai “*titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti*” (c.d. divieto di *interlocking*). I titolari di cariche incompatibili nel termine di 90 giorni dalla nomina devono comunicare l’opzione esercitata. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche. Al riguardo, è stata accertata in capo a tutti i Sindaci in carica l’insussistenza di cause di incompatibilità in materia di *interlocking*.

Il Sindaco che per conto proprio o di terzi ha un interesse in una determinata operazione della Società deve informare tempestivamente e in modo esauriente gli altri Sindaci ed il Presidente del Consiglio circa la natura, l’origine ed i termini del proprio interesse. Analoga informativa deve essere fornita dal Sindaco che si trovi in una delle situazioni previste dall’articolo 136 del TUB ed in tal caso troverà applicazione la disciplina prevista da tale normativa.

Il Collegio Sindacale ha vigilato sull’indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l’entità dei servizi diversi dall’attività di revisione legale prestati alla Società ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete medesima.

L’articolo 20 dello Statuto sociale, considerato che l’attività di revisione legale spetta a norma di legge ad una società di revisione, prevede il potere/dovere del Collegio Sindacale di relazionarsi con gli altri soggetti aventi incarichi di controllo; a tal fine sono state individuate forme di coordinamento continuo, attraverso la pianificazione di specifiche riunioni e lo scambio periodico di informazioni tra il Collegio Sindacale e la società di revisione. Su tali tematiche il Collegio Sindacale può altresì avvalersi, se lo ritiene, del supporto consultivo del Comitato Controllo e Rischi, come previsto dal Regolamento sul funzionamento del Comitato stesso.

Inoltre l’organo di controllo della capogruppo deve operare in stretto raccordo con i corrispondenti organi delle controllate. Il Collegio Sindacale inoltre, nello svolgimento della propria attività, si è coordinato con il Comitato Controllo e Rischi e con le funzioni di controllo (*compliance, anti money laundering, internal audit e risk management*). Si richiama in proposito quanto sopra rappresentato in merito ai flussi informativi ed al coordinamento tra i diversi organi della Società.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha curato che i Sindaci potessero partecipare *post* nomina a iniziative finalizzate a fornire loro un’adeguata conoscenza del settore di attività in cui opera l’emittente, delle dinamiche aziendali e della loro evoluzione, nonché del quadro normativo di riferimento. In tale contesto ha coinvolto i componenti il Collegio Sindacale nella riunione di *induction* e negli incontri informali svoltisi nel corso dell’esercizio 2020 (per i dettagli delle riunioni si veda il paragrafo 4.2).

Nel corso dell’esercizio 2020, il Collegio Sindacale in autonomia ha proceduto a numerosi e specifici incontri tematici con il *management* della Banca ed in particolare con i responsabili delle funzioni di controllo e con la società di revisione allo scopo di approfondire alcuni temi e favorire la piena conoscenza della realtà della Banca.

La remunerazione dei Sindaci è commisurata all’impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto, nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali della Banca.

15. RAPPORTI CON GLI AZIONISTI

Banca Generali ritiene conforme ad un proprio specifico interesse – oltre che ad un dovere nei confronti

del mercato – instaurare un dialogo continuativo, fondato sulla comprensione reciproca dei ruoli, con la generalità degli Azionisti, nonché con gli investitori istituzionali, dialogo destinato comunque a svolgersi nel rispetto della procedura per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni aziendali.

In particolare, la Società coglie l'occasione delle assemblee per la comunicazione agli Azionisti di informazioni sulla Società e sulle sue prospettive; ciò, ovviamente, nel rispetto della disciplina delle informazioni privilegiate e quindi, ove il caso ricorra, procedendo ad una contestuale diffusione al mercato di dette informazioni.

La gestione dei rapporti quotidiani con gli Azionisti è affidata alla Direzione Affari Societari e Rapporti con le *Authorities* nell'ambito dell'Area *General Counsel*.

I rapporti con gli investitori istituzionali sono invece curati dal Servizio *Investor Relations*.

INVESTOR RELATIONS

Giuliana Pagliari

Tel. + 39 02 60765548

Fax +39 02 69 462 138

Investor.relations@bancagenerali.it

La Società si serve del proprio sito *internet* per mettere a disposizione del pubblico informazioni sempre aggiornate sulla Società, i suoi prodotti ed i suoi servizi.

Oltre alla presentazione ed alla storia della Società e del Gruppo, sul sito sono reperibili i documenti più rilevanti in materia di *Corporate Governance*, tutti i comunicati stampa relativi ai principali eventi societari nonché i dati finanziari e contabili.

Sempre nel sito è presente il Calendario Eventi, da cui è possibile conoscere le date delle riunioni degli Organi Sociali, quali l'Assemblea ed i Consigli di Amministrazione chiamati ad approvare il progetto di bilancio d'esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato ed i resoconti intermedi di gestione, nonché quelle di carattere più strettamente finanziario.

Al fine di garantire la trasparenza e l'efficacia dell'informativa resa al pubblico, l'aggiornamento del sito è curato con la massima tempestività.

16. ASSEMBLEE (*ex art. 123-bis, comma 2, lettera c), TUF*)⁽¹⁵⁾

I meccanismi di funzionamento dell'Assemblea degli azionisti sono disciplinati dallo Statuto sociale e dal Regolamento dell'Assemblea.

La qualità di azionista implica l'accettazione da parte dello stesso dell'atto costitutivo e dello Statuto.

L'Assemblea degli Azionisti è l'organo che esprime con le sue deliberazioni la volontà sociale. Le deliberazioni da essa prese in conformità alla Legge e al presente Statuto vincolano tutti gli Azionisti, compresi quelli assenti o dissenzienti.

L'Assemblea può essere convocata presso la sede legale od in altra località, purché nel territorio dello Stato italiano. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso pubblicato con le modalità e nei termini stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

⁽¹⁵⁾ Si segnala che il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ("Cura Italia") ha introdotto, all'art. 106, cui si rinvia per maggiore esaustività, alcune disposizioni temporanee per la tenuta delle assemblee degli azionisti della stagione assembleare 2020, nonché 2021 – tra cui anche quella di Banca Generali – nel perdurare dell'emergenza sanitaria da diffusione del Coronavirus Covid-19.

L'Assemblea viene convocata ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga necessario ed opportuno ovvero su richiesta del Collegio Sindacale o dei soci, a termini di legge, ovvero negli altri casi in cui la convocazione dell'assemblea sia obbligatoria per legge. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando ricorrano le condizioni di legge tale termine può essere prorogato a 180 giorni.

Nei casi previsti dalla legge, gli azionisti che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la percentuale del capitale sociale richiesta dalla normativa applicabile, hanno diritto a chiedere la convocazione dell'Assemblea; gli azionisti che da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista la data di una seconda e di una terza convocazione, per il caso in cui l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

Possono intervenire in Assemblea i soggetti legittimati all'intervento in conformità alla normativa vigente, sempre che gli stessi provino la loro legittimazione nelle forme di legge e la comunicazione dell'intermediario che tiene i conti relativi alle azioni e che sostituisce il deposito legittimante la partecipazione all'Assemblea sia stata ricevuta dalla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ovvero, in conformità a quanto previsto dall'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, oltre i termini poc'anzi indicati purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

Gli Azionisti possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. La Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 135-*undecies* del TUF, ha designato un rappresentante per l'esercizio del diritto di voto.

Per la validità della costituzione delle Assemblee e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di Legge.

All'Assemblea riunita in sede ordinaria e straordinaria sono devolute le attribuzioni rispettivamente spettanti ai sensi della vigente normativa. L'Assemblea ordinaria stabilisce, tra l'altro, i compensi spettanti agli organi dalla stessa nominati. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea approva altresì le politiche di remunerazione ed i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato. In merito alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati, all'Assemblea sono devolute, in conformità alla procedura adottata dalla Società in materia, le competenze stabilite dalla normativa vigente. In caso di urgenza collegata a situazione di crisi aziendale, l'Assemblea, con riferimento alle operazioni con parti correlate e soggetti collegati riservate alla sua competenza e che devono essere da questa autorizzate, delibera alle condizioni, nonché secondo le modalità ed i termini stabiliti dalla vigente normativa e disciplinati nella predetta procedura della Società.

L'articolo 18 dello Statuto attribuisce al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva a deliberare in tema di istituzione o soppressione di sedi secondarie, d'indicazione di quali Amministratori abbiano la rappresentanza e la firma sociale, in materia di fusione nei casi consentiti dalla legge e sull'adeguamento delle disposizioni dello Statuto Sociale che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.

In occasione dell'ultima Assemblea svoltasi in data 23 aprile 2020 erano presenti tutti i consiglieri. Nel corso di detta Assemblea il Consiglio ha riferito sull'attività svolta e programmata e si è adoperato per assicurare agli azionisti – che, in ragione dell'emergenza sanitaria in corso e come indicato nell'avviso di convocazione assembleare e consentito dalla legge, sono intervenuti esclusivamente avvalendosi del Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, a cui potevano essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto – una adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi potessero assumere le decisioni di competenza con cognizione di causa. Il Comitato per la Remunerazione ha riferito agli azionisti in merito alle attività svolte dal Comitato in materia di politica retributiva.

Regolamento dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 23 del Regolamento del Consiglio di Amministrazione, la Società incoraggia la più ampia partecipazione degli Azionisti alle adunanze assembleari.

Il Consiglio riferisce in Assemblea sull'attività svolta e programmata in occasione della presentazione della Relazione sulla Gestione in accompagnamento al Bilancio e si adopera per assicurare agli Azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché questi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.

In ottemperanza a quanto raccomandato nel Codice di Autodisciplina, l'Assemblea degli Azionisti si è dotata di un proprio Regolamento (da ultimo modificato con delibera dell'Assemblea degli Azionisti in data 20 aprile 2011), in cui sono contenute le procedure da seguire al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori. Il Regolamento assembleare è disponibile sia presso la Sede sociale sia sul sito Internet della Società, nella sezione "*Governance- Partecipazione all'Assemblea*".

Detto regolamento è volto a disciplinare lo svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti in sede ordinaria e straordinaria, garantendo il corretto e ordinato funzionamento della stessa ed, in particolare, il diritto di ciascun socio di intervenire e di esprimere la propria opinione sugli argomenti in discussione e costituisce un valido strumento per garantire la tutela dei diritti di tutti i soci e la corretta formazione della volontà assembleare.

In particolare, i soggetti legittimati all'intervento hanno il diritto di ottenere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte attinenti gli stessi.

In conformità a quanto previsto dall'art. 127-ter del TUF i soci possono porre domande sulle materie all'Ordine del Giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa, anche attraverso una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

I legittimati all'intervento che intendono parlare devono farne richiesta in forma scritta al Presidente, dopo che sia stata data lettura dell'ordine del giorno e prima che il Presidente abbia dichiarato la chiusura della discussione sull'argomento cui si riferisce la richiesta di intervento.

Il Presidente può autorizzare la presentazione delle richieste di intervento per alzata di mano.

Qualora si proceda mediante richieste scritte, il Presidente concede la parola secondo l'ordine di iscrizione dei richiedenti. Nel caso si proceda per alzata di mano, il Presidente concede la parola a chi abbia alzato la mano per primo; ove non gli sia possibile stabilirlo con esattezza, il Presidente concede la parola secondo l'ordine dallo stesso stabilito insindacabilmente.

Il Presidente e/o, su suo invito, gli amministratori ed i sindaci, per quanto di loro competenza o ritenuto utile dal Presidente in relazione alla materia da trattare, rispondono ai legittimati all'intervento dopo l'intervento di ciascuno di essi, ovvero dopo che siano stati esauriti tutti gli interventi su ogni materia all'ordine del giorno, tenendo conto anche di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società. I legittimati all'intervento hanno diritto di svolgere un solo intervento su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo un'eventuale replica ed una dichiarazione di voto, ciascuna di durata non superiore a 5 minuti. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola e di eventuali domande formulate dai soci prima dell'assemblea cui non sia già stata data risposta da parte della Società, indica, in misura di norma non inferiore a 5 minuti e non superiore a 10 minuti, il tempo a disposizione di ciascun legittimato all'intervento per svolgere il proprio intervento. Trascorso il tempo stabilito il Presidente può invitare il legittimato all'intervento a concludere nei 5 minuti successivi.

17. ULTERIORI PRATICHE DI GOVERNO SOCIETARIO (ex art. 123-bis, comma 2, lettera a), TUF)

Per le ulteriori pratiche di governo societario si rinvia a quanto descritto nei singoli paragrafi della presente Relazione.

18. CAMBIAMENTI DALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO DI RIFERIMENTO

Non sono intervenuti cambiamenti nella struttura di *corporate governance* dopo la chiusura dell'Esercizio e fino alla data della presente Relazione.

19. CONSIDERAZIONI SULLA LETTERA DEL 22 DICEMBRE 2020 DEL PRESIDENTE DEL COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE

Si informa che in data 22 dicembre 2020, il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Presidente del Collegio Sindacale, hanno ricevuto la lettera del Presidente del Comitato di *Corporate Governance* dott.ssa Patrizia Grieco, unitamente al Rapporto annuale sull'applicazione del Codice di Autodisciplina per le società quotate (la "Lettera").

Con riferimento quindi alle "Raccomandazioni del Comitato per il 2021" riportate in calce alla lettera della dott.ssa Grieco, si comunica che le stesse sono state portate all'attenzione del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati competenti e sono state considerate, anche in sede di autovalutazione, al fine di individuare possibili evoluzioni della *governance* ovvero di colmare eventuali lacune nell'applicazione o nelle spiegazioni fornite. In particolare, si rappresenta che, nel corso delle riunioni del Comitato Nomine, *Governance* e Sostenibilità, del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per la Remunerazione svoltesi in data 4 febbraio 2021, sono stati trattati i temi richiamati nelle citate raccomandazioni ed in particolare (i) sostenibilità, (ii) informativa pre-consiliare, (iii) applicazione dei criteri di indipendenza, (iv) autovalutazione dell'organo di amministrazione, (v) nomina e successione degli amministratori e (vi) politiche di remunerazione. Si precisa infatti che la Lettera evidenzia che, alla luce delle risultanze del Rapporto per il 2020 e dell'analisi dei comportamenti degli emittenti e considerato che il 2021 rappresenterà il primo anno della nuova applicazione del nuovo Codice di *Corporate Governance*, il Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. ha ritenuto utile riconsiderare l'insieme delle raccomandazioni fornite negli ultimi quattro anni, formulando alcune indicazioni specifiche nelle predette aree caratterizzate, ad avviso del comitato, dal permanere di significativi elementi di debolezza, il cui superamento appare funzionale anche al fine di una migliore applicazione degli aspetti più innovativi del nuovo codice.

In occasione dei predetti comitati endoconsiliari è emerso in particolare che:

- (i) quanto alla sostenibilità, Banca Generali ha da tempo avviato un processo di trasformazione in grado di coinvolgere le tematiche di sostenibilità nel modello di *business*, nella *governance* e nella strategia, e ha continuato a dimostrare il proprio *commitment* prendendo costantemente in considerazione gli impatti economici, ambientali e sociali delle proprie attività nella definizione della strategia aziendale e nella declinazione delle proprie politiche. Ciò è stato fatto *inter alia* attraverso: (i) la revisione della matrice di materialità, a seguito della quale dovranno essere individuati gli strumenti nei quali la Banca ha intenzione di investire, nonché le modalità e le motivazioni con cui intende farlo, promuovendo al contempo l'*engagement* dei dipendenti e di tutti gli *stakeholder* di riferimento della Banca; (ii) l'attività di *screening* volta alla creazione di un *panel* di *Rating Agency* e di società che, pur non configurandosi come delle vere e proprie agenzie di *rating*, bensì più quali *data provider*, emettono *report* di tipo quantitativo, sulla base di *data analytics*; (iii) l'intenzione di declinare i profili e i principi di sostenibilità trasversalmente nelle aree di competenza di tutti i comitati endoconsiliari per una maggiore analisi ed integrazione dei profili di sostenibilità in ogni discussione (mediante un aggiornamento dei regolamenti dei comitati in occasione del prossimo rinnovo degli organi sociali); (iv) l'adozione di un'apposita *Sustainability Policy* volta ad integrare nei processi aziendali il modello di sostenibilità del

Gruppo Bancario delineato nella “*Carta degli Impegni di Sostenibilità*”, approvata nel marzo 2018 dal Consiglio di Amministrazione, la quale definisce, in linea con i principi sanciti dal Codice Interno di Comportamento e dalle principali normative correlate, gli obiettivi strategici di lungo termine per fare impresa in modo responsabile e vivere la comunità, contribuendo alla creazione di una società sana, resiliente e sostenibile, nonché l’adozione, sempre nel 2018, della *Policy per l’Ambiente e il Clima*, rispondente alla maturata consapevolezza sulle tematiche in parola della Banca con l’assunzione di un ruolo attivo nella creazione di un futuro sostenibile;

- (ii) quanto all’informativa pre-consiliare, Banca Generali ha ulteriormente consolidato e rafforzato nel 2020 le buone prassi adottate nei precedenti esercizi ferme restando le indicazioni già presenti nel regolamento del Consiglio di Amministrazione, all’interno del quale sono peraltro determinati esplicitamente i termini di messa a disposizione della documentazione oggetto di informativa pre-consiliare, specificando quali termini sono applicabili per i casi in cui sia necessario osservare cautele di riservatezza (in tal senso, non sono previste deroghe all’applicazione dei predetti termini). Inoltre, come emerso in sede di autovalutazione 2020 del Consiglio, cogliendo le osservazioni espresse dagli amministratori negli scorsi esercizi, sono stati fatti ulteriori passi in avanti nel corso dell’attuale mandato in tema di efficientamento del flusso informativo e maggiore chiarezza dei documenti, ed è stato inoltre completato il passaggio al nuovo applicativo informatico che ha via via garantito una fruizione più performante della piattaforma con un accesso ancora più agevolato alla documentazione ivi pubblicata;
- (iii) quanto all’applicazione dei criteri di indipendenza, Banca Generali, nella sua qualità di emittente sottoposto alla vigilanza di Banca d’Italia e Consob, rispetta da tempo i principi espressi dalla presente raccomandazione del Comitato, unitamente a quelli dettati dalla disciplina Consob in materia di emittenti e dalla normativa bancaria di settore. La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione possiede infatti i requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge applicabili e dal Codice di Autodisciplina, essendo la Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di altra società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati. Nel corso dell’esercizio 2020, così come nell’esercizio precedente, non vi sono stati casi in cui si è reso opportuno o necessario disapplicare, secondo il principio del *comply or explain*, alcun requisito di indipendenza previsto dal Codice di Autodisciplina;
- (iv) quanto all’autovalutazione dell’organo di amministrazione, il Consiglio di Banca Generali sovrintende a tutto il processo di autovalutazione annuale, avvalendosi (i) del supporto del Comitato Nomine, *Governance* e *Sostenibilità* e (ii) dell’ausilio di un professionista esterno in grado di assicurare autonomia di giudizio, anche in ottemperanza alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia in materia di organizzazione e governo societario delle Banche. Si rappresenta, peraltro, che Banca Generali ha formalizzato e adottato da tempo un regolamento *ad hoc* attraverso il quale vengono definite e codificate tutte le fasi del processo di autovalutazione. Inoltre, nell’ambito dell’esercizio di autovalutazione 2020, il Consiglio di Banca Generali ha riconosciuto chiara e condivisa la strategia di Banca Generali e, in linea generale, ha confermato il proprio apprezzamento per il modo in cui viene affrontata e gestita la centralità della discussione strategica, confermando di essere pienamente informato sulle aree di maggiore importanza strategica per Banca Generali. Al riguardo, si evidenzia che, nel corso dell’anno 2020, tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione hanno partecipato, in aggiunta alle formali riunioni dell’organo amministrativo, ad alcune riunioni di *induction*, tra cui una riunione dedicata all’approfondimento dei temi connessi allo sviluppo del piano industriale offrendo anche in quell’occasione il proprio contributo nella definizione dello stesso. Sempre nell’ambito dell’esercizio di autovalutazione 2020, il Consiglio ha altresì rilevato come le decisioni assunte dal Consiglio medesimo riflettano un appropriato equilibrio tra il breve e il medio-lungo termine ed è fiduciosa che Banca Generali saprà implementare con efficacia le proprie strategie entro l’arco di Piano;
- (v) quanto alla nomina e successione degli amministratori, si conferma che nel processo di avvicendamento viene assicurata la completezza e la tempestività delle proposte di delibera funzionali al processo di nomina degli organi sociali. A tal riguardo, si rappresenta che, proprio in vista del rinnovo degli organi sociali e in ottemperanza alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina (nonché alle disposizioni di cui all’art. 12 del Decreto del Ministero dell’Economia

e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169), il Consiglio di Banca Generali, supportato dal Comitato Nomine, *Governance* e Sostenibilità e tenuto conto degli esiti dell'autovalutazione 2020, ha identificato la propria composizione quali-quantitativa ottimale da sottoporre agli azionisti alla prossima Assemblea, approvando in data 23 febbraio 2021 la relativa relazione, resa disponibile al pubblico in pari data.

Con riferimento al Piano di successione per gli amministratori esecutivi, si rappresenta che il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, sin dal dicembre 2015, ha provveduto ad approvare un Piano di successione per l'Amministratore Delegato (unico amministratore esecutivo nella compagine dell'organo amministrativo) sia per il caso di assenza o impedimento temporaneo, sia per il caso di cessazione anticipata dalla carica. Parimenti, la Banca adotta da tempo idonee procedure per la successione del *top management*;

- (vi) quanto infine alle politiche di remunerazione, Banca Generali già da tempo si uniforma ai criteri e raccomandazioni stabiliti da codici di comportamento in materia di governo societario promossi da Borsa Italiana S.p.A. e dalle disposizioni di vigilanza di settore. In particolare, le politiche di remunerazione adottate dalla Banca: (i) forniscono chiare indicazioni in merito all'individuazione del peso della componente variabile, distinguendo tra componenti legate ad orizzonti temporali annuali e pluriennali; (ii) già dall'esercizio 2019, la Banca ha definito un percorso interno di valorizzazione e *focus* sui temi legati alla sostenibilità, intesa sia come generazione di valore nel lungo periodo sia come attenzione alle tematiche ESG (*Environmental, Social and Governance*), prevedendo in tutte le *Balanced Score Card* individuali del *Top management* e della prima linea manageriale uno specifico indicatore di sostenibilità (*i.e. Sustainability commitment*, con priorità su iniziative di sostenibilità allineate agli obiettivi strategici di Piano del gruppo bancario), per legare parte della remunerazione variabile al preciso obiettivo di implementare la sostenibilità quale elemento distintivo di posizionamento competitivo di Banca Generali. Tale elemento è stato dunque evidenziato nella Relazione sulla Remunerazione, così come nelle Politiche di Remunerazione, sottoposte da ultimo all'Assemblea degli azionisti 2020, valorizzando ulteriormente i criteri in materia di sostenibilità e la generazione di valore nel lungo periodo; (iii) già limitano a casi eccezionali, previa adeguata spiegazione, la possibilità di erogare somme non legate a parametri predeterminati (*i.e. bonus una tantum, bonus di ingresso, etc.*); (iv) già definiscono dettagliati criteri e procedure per l'assegnazione di indennità di fine carica e, infine, (v) quanto ai compensi riconosciuti agli amministratori non esecutivi e ai componenti dell'organo di controllo, così come avvenuto in occasione della nomina degli organi di amministrazione e controllo della Società attualmente in carica, in vista del prossimo rinnovo degli organi sociali ha condotto, per il tramite di società esterna specializzata, un'analisi di mercato completa altresì di un approfondimento in termini di *benchmarking* rispetto al settore di riferimento, fornendo le opportune indicazioni agli azionisti – nelle rispettive relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione disponibili sul sito istituzionale della Società – con riferimento all'attribuzione dell'emolumento spettante ai predetti organi sociali.

Da ultimo, considerato che Lettera e il Rapporto costituiscono un importante parametro per la valutazione del relativo grado di adesione a quelle che possono definirsi *best practices*, il Consiglio di Amministrazione unitamente al Collegio Sindacale, nel corso dell'adunanza consiliare svoltasi lo scorso 14 febbraio 2021, ha discusso e approfondito i temi rappresentati nelle raccomandazioni formulate nella Lettera ritenendo che Banca Generali si trovi, allo stato, per gran parte in linea con le “*Raccomandazioni del Comitato per il 2021*” e riportate in calce alla Lettera della dott.ssa Grieco.

Milano, 25 marzo 2021

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO 1
TABELLA N. 1: INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI

STRUTTURA DEL CAPITALE SOCIALE				
	N° azioni	% rispetto al capitale sociale	quotato (indicare i mercati)/non quotato	Diritti e obblighi
Azioni ordinarie	116.851.637	100	Quotato su MTA di Borsa Italiana SpA	Tutti i diritti previsti dal cod. civ. e dallo statuto sociale
Azioni a voto multiplo	0	0		
Azioni con diritto di voto limitato	0	0		
Azioni prive di diritto di voto	0	0		
Altro	0	0		

ALTRI STRUMENTI FINANZIARI <i>(attribuenti il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione)</i>				
	Quotato (indicare i mercati)/non quotato	N° strumenti in circolazione	Categoria di azioni al servizio della conversione/esercizio	N° azioni al servizio della conversione/esercizio
Obbligazioni convertibili				
<i>Warrant</i>				

PARTECIPANTI RILEVANTI NEL CAPITALE

<i>PARTECIPAZIONI RILEVANTI NEL CAPITALE</i>			
Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capitale votante
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.	GENERALI ITALIA S.p.A.	33,0109	33,0109
	GENERALI VIE S.A.	9,5078	9,5078
	GENERTELLIFE S.p.A.	4,8173	4,8173
	ALLEANZA ASSICURAZIONI S.p.A.	2,4008	2,4008
	GENERTEL S.p.A.	0,4347	0,4347

Nella tabella non sono indicati i soggetti esenti dall'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 119-*bis* del Regolamento Emittenti Consob.

ALLEGATO 2
TABELLA N. 2: STRUTTURA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI COMITATI

Consiglio di Amministrazione (dati al 25 marzo 2021)													Comitato Controllo e Rischi		Comitato per la Remunerazione		Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità	
Carica	Componente	Anno di nascita	Data di prima nomina *	In carica dal	In carica fino a	Lista **	Es. ec.	Non esec.	Indip. da Codice e da TUF	Indip. ex art. 16 Reg. Consob 20249/17	Numero altri incarichi ***	Partecipazioni alle riunioni del CdA(*)	Componente (**)	n. partecipazioni(*)	Componente (**)	n. partecipazioni(*)	Componente (**)	n. partecipazioni(*)
Presidente	Giancarlo Fancel	1961	23.04.15	12.04.18	Ass.bilancio 31.12.20	M		X			0	15/15 (100%)						
Amm.re Delegato	Gian Maria Mossa	1974	20.03.17	12.04.18	Ass.bilancio 31.12.20	M	X				1	15/15 (100%)						
Amm.re	Giovanni Brugnoli	1970	24.04.12	12.04.18	Ass.bilancio 31.12.20	M		X	X	X	0	15/15 (100%)			P (Presidente)	10/10 (100%)	M	9/9 (100%)
Amm.re	Azzurra Caltagirone	1973	23.06.16	12.04.18	Ass.bilancio 31.12.20	M		X			4	14/15 (93%)						
Amm.re	Cristina Rustignoli	1966	23.06.16	12.04.18	Ass.bilancio 31.12.20	M		X			4	15/15 (100%)						
Amm.re	Anna Gervasoni	1961	24.04.12	12.04.18	Ass.bilancio 31.12.20	M		X	X	X	3	14/15 (93%)	P (Presidente)	17/17 (100%)	M	10/10 (100%)		

Amm.re	Massimo Lapucci	1969	23.04.15	12.04.18	Ass.bilancio 31.12.20	M		X	X	X	1	15/15 (100%)	M	17/17 (100%)			P (Presidente)	9/9 (100%)
Amm.re	Annalisa Pescatori	1964	23.04.15	12.04.18	Ass.bilancio 31.12.20	M		X	X	X	0	15/15 (100%)	M	17/17 (100%)			M	9/9 (100%)
Amm.re	Vittorio Emanuele Terzi	1954	23.04.15	12.04.18	Ass.bilancio 31.12.20	m		X	X	X	2	15/15 (100%)	M	17/17 (100%)	M	10/10 (100%)		

◇ Questo simbolo indica il principale responsabile della gestione dell'emittente (*Chief Executive Officer* o *CEO*).

* Per data di prima nomina di ciascun amministratore si intende la data in cui l'amministratore è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel Consiglio dell'Emittente.

** In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun amministratore ("M": lista di maggioranza; "m": lista di minoranza; "CdA": lista presentata dal CdA).

*** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto interessato in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Nella Relazione *sub* Paragrafo 4.1. gli incarichi sono indicati per esteso.

(*) In questa colonna è indicato il numero e la percentuale di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati calcolato sul periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 (n. di presenze / numero di riunioni svolte durante l'effettivo periodo di carica del soggetto interessato nel corso dell'Esercizio).

(**) In questa colonna è indicata la qualifica del Consigliere all'interno del Comitato: "P": Presidente; "M": membro.

Numero di Riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento	Consiglio di Amministrazione	Comitato Controllo e Rischi	Comitato per la Remunerazione	Comitato Nomine, Governance e Sostenibilità
	15	17	10	9

QUORUM RICHIESTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DA PARTE DELLE MINORANZE PER L'ELEZIONE DI UNO O PIU' MEMBRI (*ex art. 147-ter TUF*): 1%

ALLEGATO 3
TABELLA N. 3: STRUTTURA DEL COLLEGIO SINDACALE

Collegio Sindacale (dati al 25 marzo 2021)									
Carica	Componente	Anno di nascita	Data di prima nomina *	In carica da	In carica fino a	Lista (M/m) **	Indip. da Codice	Partecipazioni alle riunioni del Collegio ***	Numero altri incarichi ****
Presidente	Massimo Cremona	1959	23.04.15 ⁽¹⁾	12.04.18	Ass.bilancio 31.12.20	m	X	20/20	37
Sindaco Effettivo	Mario Francesco Anaclerio	1973	23.04.15	12.04.18	Ass.bilancio 31.12.20	M	X	20/20	7
Sindaco Effettivo	Flavia Daunia Minutillo	1971	23.04.15	12.04.18	Ass.bilancio 31.12.20	M	X	18/20	14
Sindaco supplente	Maria Maddalena Gnudi	1979	21.04.16	12.04.18	Ass.bilancio 31.12.20	M	X	/	11
Sindaco supplente	Gianfranco Consorti	1950	12.04.18	12.04.18	Ass.bilancio 31.12.20	m	X	/	5

* Per data di prima nomina di ciascun sindaco si intende la data in cui il sindaco è stato nominato per la prima volta (in assoluto) nel Collegio Sindacale dell’Emittente.

** In questa colonna è indicata la lista da cui è stato tratto ciascun Sindaco (“M”: lista di maggioranza; “m”: lista di minoranza).

*** In questa colonna è indicato la partecipazione dei Sindaci alle riunioni del Collegio Sindacale calcolato sul periodo 1° gennaio 2020 – 31 dicembre 2020 (n. di presenze / numero di riunioni svolte durante l’effettivo periodo di carica del soggetto interessato nel corso dell’Esercizio).

**** In questa colonna è indicato il numero di incarichi di amministratore o sindaco ricoperti dal soggetto ai sensi dell’art. 148-*bis* del TUF e delle relative disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti Consob. L’elenco completo degli incarichi è pubblicato dalla Consob sul proprio sito *internet* ai sensi dell’art. 144-*quinquiesdecies* del Regolamento Emittenti Consob.

⁽¹⁾ Il dott. Cremona, nominato sindaco supplente dall'Assemblea dei Soci svoltasi il 23 aprile 2015, è subentrato al dimissionario dott. Tosi in data 30 giugno 2015 nella carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Numero di Riunioni svolte durante l'esercizio di riferimento	20
--	----

QUORUM RICHIESTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DA PARTE DELLE MINORANZE PER L'ELEZIONE DI UNO O PIU' MEMBRI (EX ART. 148 TUF):
1%